

RESOCONTO STENOGRAFICO

80.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ODDO BIASINI**, DEL PRESIDENTE **LEONILDE IOTTI**
E DEL VICEPRESIDENTE **VITO LATTANZIO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	6453		
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	6455		
Disegni di legge:			
(Annunzio)	6453		
(Approvazioni in Commissioni)	6472		
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):			
Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria (692); Spagnoli ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziar		ria (227); Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421); Trantino ed altri: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464); Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549); Onorato ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563); Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

PAG.	PAG.
(582); Felisetti ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592).	emigrati all'estero (<i>approvato dal Senato</i>) (1096).
PRESIDENTE 6456, 6459, 6460, 6467, 6473, 6479, 6481, 6484, 6491, 6492, 6494, 6508, 6516, 6519, 6523, 6530	PRESIDENTE 6495
CRUCIANELLI FAMIANO (<i>Misto-PDUP</i>) . . . 6491, 6492	Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
DE LUCA STEFANO (<i>PLI</i>) 6516, 6518	Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (823).
FELISETTI LUIGI DINO (<i>PSI</i>) . 6467, 6470, 6471	PRESIDENTE 6497, 6499, 6500, 6501, 6502, 6503
GARGANI GIUSEPPE (<i>DC</i>) 6509	ANTONI VARESE (<i>PCI</i>) 6501
MELEGA GIANLUIGI (<i>PR</i>) 6519, 6520, 6522	CORSI UMBERTO (<i>DC</i>) 6501
NEGRI GIOVANNI (<i>PR</i>) 6523, 6527	FELISETTI LUIGI DINO (<i>PSI</i>) 6502
ONORATO PIERLUIGI (<i>Sin. Ind.</i>) . . 6484, 6487	PIRO FRANCO (<i>PSI</i>) 6502
REGGIANI ALESSANDRO (<i>PSDI</i>) . . 6456, 6457, 6459	USELLINI MARIO (<i>DC</i>) 6500
RUSSO FRANCO (<i>DP</i>) 6460	VISCO VINCENZO (<i>Sin. Ind.</i>), <i>Relatore</i> . . 6499
SPADACCIA GIANFRANCO (<i>PR</i>) 6479, 6481, 6482	VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> 6499, 6501
VIOLANTE LUCIANO (<i>PCI</i>) . 6473, 6474, 6476, 6477, 6478	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	Proposte di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (<i>approvato dal Senato</i>) (1095).	(Annunzio) 6453
PRESIDENTE 6494, 6495	(Approvazioni in Commissioni) 6472
VISCO VINCENZO (<i>Sin. Ind.</i>), <i>Relatore</i> . . 6495	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 6454
VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> 6495	(Ritiro) 6454
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	Proposta di legge di iniziativa regionale:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 6454
	Interrogazioni e interpellanze:
	(Annunzio) 6531
	Per la sconvocazione, nella giornata di domani, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2:
	PRESIDENTE 6530, 6531
	PANNELLA MARCO (<i>PR</i>) 6530
	Per lo svolgimento di una interrogazione:
	PRESIDENTE 6531
	CHERCHI SALVATORE (<i>PCI</i>) 6531
	Votazione segreta di disegni di legge . 6503
	Ordine del giorno della seduta di domani 6531

La seduta comincia alle 15,30.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreotti, Gava, Fiori, Fiorino e Scalfaro sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 24 gennaio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VITI: «Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà contadina» (1178);

SERVELLO: «Norme penali contro la corruzione nell'esercizio di attività sportive» (1179).

In data odierna, inoltre, è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

ALMIRANTE ed altri: «Sistemazione del

personale del Corpo militare della Croce rossa italiana addetto ai servizi continuativi» (1188).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 24 gennaio 1983 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

«Utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con *standards* qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati» (1180);

«Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale» (1181);

«Norme per il controllo dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita dei prodotti siderurgici» (1182);

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per la ese-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

cuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo nonché per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale» (1183);

«Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A-24 e A-25» (1184);

«Incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso» (1185);

dal Ministro della marina mercantile:

«Modifica delle misure delle tasse di imbarco e sbarco delle merci nei porti e della tassa e soprattassa di ancoraggio» (1186);

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

«Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» (1187).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cazora ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

CAZORA: «Abrogazione dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, concernente modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati» (922).

Questa proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

II Commissione (Interni):

BAGHINO ed altri: «Riconoscimento delle campagne di guerra per gli appartenenti alla polizia di Stato» (948) *(con parere della I, della V e della VII Commissione);*

FALCIER ed altri: «Norme per il riconoscimento, la valorizzazione e la tutela delle istituzioni ed associazioni del volontariato» (1034) *(con parere della I, della IV, della VI, della XIII e della XIV Commissione);*

IV Commissione (Giustizia):

ALAGNA ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (1018) *(con parere della I Commissione);*

TRANTINO ed altri: «Nuova competenza territoriale del tribunale di Modica» (1025) *(con parere della V Commissione);*

BOCHICCHIO SCHELOTTO ed altri: «Abrogazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» (1070) *(con parere della I e della II Commissione);*

VI Commissione (Finanze e tesoro):

EBNER ed altri: «Norme in favore delle giovani coppie» (1058) *(con parere della I e della V Commissione);*

VIII Commissione (Istruzione):

CUFFARO ed altri: «Norme per la realizzazione e lo sviluppo dei programmi dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste» (975) *(con parere della I, della V, della VI, della IX, della XII e della XIII Commissione);*

STEGAGNINI ed altri: «Nuovo ordinamento del museo nazionale delle armi di Castel Sant'Angelo» (982) *(con parere della I, della II, della V e della VII Commissione);*

X Commissione (Trasporti):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: «Obbligo di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

casco protettivo per gli utenti di motocicli e motocarrozette» (1104) (con parere della I e della IV Commissione);

XIV Commissione (Sanità):

FALCIER ed altri: «Modifica all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il trasferimento di beni a comuni ed unità sanitarie locali» (999) (con parere della I, della II e della VI Commissione);

CRESCO e DIGLIO: «Modifica al secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1980, n. 243, riguardante la straordinaria riqualificazione professionale degli infermieri generici e degli infermieri psichiatrici» (874) (con parere della I, della V e della VIII Commissione);

FALCIER ed altri: «Norme in favore dei dipendenti delle unità sanitarie locali che svolgono mansioni superiori per incarico» (1053) (con parere della I e della V Commissione).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

I Commissione (Affari costituzionali):

LABRIOLA ed altri: «Norme sulla estensione del regolamento di giurisdizione ai giudizi amministrativi» (1118) (con parere della IV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

II Commissione (Interni):

«Interpretazione autentica dell'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazio-

ni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33» (1131) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dell'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge COLONI ed altri: «Elevazione del limite di reddito per la concessione delle pensioni ai ciechi civili, ai sordomuti ed agli invalidi civili gravi» (1065) (con parere della I, della V e della VI Commissione), vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato.

Sempre per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa del deputato MANNA: «Equiparazione dei ciechi ventosimisti ai ciechi assoluti ai fini del trattamento pensionistico» (993) attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopra indicato n. 1131.

II Commissione (Interni):

«Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili» (1100) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

S. 241 — «Norme per il conferimento delle supplenze del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria» (approvato dalla VII

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Commissione del Senato) (1133) (*con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria (692) e delle proposte e di legge: Spagnoli ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria (227); Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421); Trantino ed altri: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464); Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549); Onorato ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563); Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti (582); Felisetti ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli, Mannuzzu, Violante, Macis, Fracchia, Granati Caruso e Bottari: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti

fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria; Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria; Trantino, Pazzaglia, Servello, Valensise, Macaluso, Maceratini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Abbatangelo, Fini, Tassi, Manna, Forner, Berselli, Agostinacchio, Matteoli e Zanfagna: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva; Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria; Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali; Onorato, Rodotà, Balbo Ceccarelli, Bassanini, Codrignani, Barbato, Mancuso, Masina, Ferrara e Rizzo: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali; Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti; Felisetti, Alagna, Mundo, Romano e Testa: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata aperta la discussione sulle linee generali.

È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani: Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, dico subito che la durata del mio intervento sarà inversamente proporzionale all'importanza dell'argomento oggi all'esame della Camera, importanza che è sicuramente grande.

Non è la carcerazione preventiva la causa della crisi della giustizia. Essa deve essere considerata sotto il suo vero aspetto, deve essere riconosciuta come l'effetto della crisi della giustizia, che a mio fermissimo avviso è a sua volta l'effetto del dissesto dell'ordine pubblico.

Se non partiamo da questa premessa — che senza un ordine pubblico degno di questo nome è difficile avere un processo

penale ordinato — evidentemente non riusciremo a mettere a fuoco i termini del problema. Voglio quindi ribadire che il problema della carcerazione preventiva (che andrebbe meglio definito come il problema della carcerazione preventiva a carattere patologico, quale è l'attuale) è la conseguenza del dissesto delle strutture giudiziarie e del loro funzionamento e questo, a sua volta, è la conseguenza del dissesto grave dell'ordine pubblico.

Io non sono capace di vedere sotto altro profilo il problema della giustizia e il problema, quindi, del processo penale nel suo complesso, che comprende in sé anche quello di una ragionevole, corretta carcerazione preventiva. Desidero poi dire che purtroppo, incalzato dalle circostanze che si susseguono di volta in volta, il Parlamento è stato costretto a scegliere la strada di una legislazione frammentaria e disordinata, sulla quale è stato spinto — oserei dire a calci — da situazioni obiettive e particolari che si sono andate via via creando.

Mi riferisco, per esempio, a quella che non è, e non può essere considerata come un insigne monumento di legislazione penale, cioè a quella legge che nell'uso comune ed anche nel lessico parlamentare è passata sotto il nome di «legge Valpreda». Voglio dire che è assolutamente anomalo che un fatto atipico e contingente debba essere disciplinato con una legge *ad hoc*, la quale per forza di cose diventa il modo con cui il sistema affronta un caso eccezionale facendone una regola generale e capovolgendo quindi i termini di una corretta tecnica legislativa, qualunque essa sia, ma in particolare della legge penale.

Qualcuno potrebbe dire che queste osservazioni da parte mia, che appartengo ad un partito minore ma di Governo, sono...

ANTONIO GUARRA. Rafforzato da uno dell'opposizione!

ALESSANDRO REGGIANI. Rafforzato no, certamente sono confortato da un collega dell'opposizione! Dicevo che queste osser-

vazioni possono sembrare sotto un certo aspetto sorprendenti, però la nemesi della «legge Valpreda» rischia di incombere anche sulla legge attuale, che probabilmente passerà alla storia come «legge Negri», perché è nata da questa vicenda, o che potrebbe passare alla storia sotto il nome di un altro protagonista, il cui nome non faccio per evidenti ragioni di riservatezza e di serietà. Per effetto di una particolare qualificazione sul piano dell'attività pubblicitaria, o meglio televisiva, quest'ultimo alla fin fine, ha avuto parte non lieve nell'influire sul modo in cui l'opinione pubblica si accingerà ad accogliere l'approvazione di questa legge.

Questo è un dato assolutamente negativo. La legislazione penale deve essere metodica, razionale, riservata, assolutamente antidemagogica, perché la legislazione penale, processuale o sostanziale che essa sia, è quella che presiede alla tutela non soltanto della presunzione di innocenza del cittadino — concetto che sta alla base di qualunque Stato degno di questo nome —, ma anche alla tutela della pubblica incolumità e dell'aspettativa di tutti i cittadini, i quali hanno motivo di ritenere che, attraverso un oculato esercizio del magistero penale, con il pieno rispetto della giustizia debba anche essere tutelata la pubblica incolumità, insieme con quel servizio essenziale dello Stato che consiste nel garantire al cittadino che rispetta la legge la sicurezza che per ciò stesso esso merita.

Devo dare atto dell'estremo senso di misura e di capacità tecnica dimostrato dal presidente della Commissione giustizia nel presiedere i lavori per l'esame di questi progetti di legge, e soprattutto devo esprimere un apprezzamento per nulla convenzionale alla relazione che ha predisposto per l'Assemblea l'onorevole Testa, il quale ha messo a fuoco, in modo certo forse più puntuale del mio, la particolare caratteristica del provvedimento in discussione, che non può essere accolto da noi con toni trionfalistici, ma che registra piuttosto uno stato di difficoltà che pesa gravemente sul funzionamento degli organi giudiziari, e che può essere inter-

pretato come diretto a soddisfare le ragioni dei giudicandi ed a censurare i comportamenti degli organi giudiziari, almeno implicitamente.

Dico subito che noi non siamo di questo parere, perché riteniamo ingeneroso, inesatto, e soprattutto non meditato, il volere attribuire la crisi della giustizia all'attività dei magistrati. Non mi permetto di fare il difensore d'ufficio dei giudici, però devo rilevare che è sbagliato affrontare i problemi della giustizia dando per scontato che essi vadano ascritti ai loro comportamenti.

Questo, oltre che ingeneroso è anche non vero. Infatti, ciò presuppone che si dimentichi che nel corso di questi anni il sistema (questa è una brutta parola, ma non riesco a trovarne una migliore al momento) è andato scaricando le conseguenze delle sue contraddizioni e delle sue inefficienze, di gradino in gradino, fino al limite estremo di mettere nelle mani dei magistrati tutti quegli atti e fatti che il Governo e le forze politiche avrebbero dovuto governare o orientare e che, non essendo appunto riusciti in questo compito, hanno finito per scaricare sulle spalle della magistratura.

Riconosco per primo che a ciò possono aver concorso anche alcuni — non molti — magistrati, o meglio alcune correnti di pensiero. Mi riferisco per esempio alla tendenza, forse prevalente nel corpo della magistratura e che io mi permetto rispettosamente di non condividere, diretta a concentrare nelle mani del magistrato le attività di pubblica sicurezza, comunque collegate all'attività giudiziaria. Questo è a mio avviso un errore, perché la ragione principale della durata eccessiva dei processi è legata quasi esclusivamente alla difficoltà nel reperimento della prova: senza individuazione rapida degli elementi di prova, è vano sperare che ci possa essere un processo rapido. Questo significa che, quando si è sottratto ai compiti e alle funzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e dei carabinieri il compito dell'acquisizione immediata della prova, abbiamo posto la premessa inevitabile dell'eccezionale

prolungamento del procedimento penale, sia nella fase istruttoria sia in quella dibattimentale. Voglio dire che la premessa per un processo rapido, sia in fase istruttoria, sia in fase dibattimentale sta in una presenza seria, costituzionalmente individuata nel modo giusto, da protagonisti, dei rappresentanti dell'esecutivo (polizia, carabinieri e, per altri reati, Guardia di finanza). Sono questi i corpi che nel nostro paese e nel nostro ordinamento costituzionale hanno le funzioni istituzionali e le capacità tecniche necessarie per l'acquisizione della prova, che è, come ho detto, la premessa indispensabile per poter avere processi rapidi e nello stesso tempo giusti. Chiunque infatti abbia una esperienza anche modesta di questi problemi sa bene che molte volte rapidità ed esattezza del giudicato sono termini non convergenti, ma clamorosamente e talvolta paurosamente divergenti.

Ecco quindi che non possiamo limitarci a valutare la questione della carcerazione preventiva come fosse un problema di ricettività alberghiera (lasciatemi passare questa espressione). Non possiamo cioè dire che ci si deve orientare verso una maggiore tendenza a concedere la libertà soltanto perché le carceri sono affollate. Non è sulla base di simili premesse che si possono affrontare problemi di questo genere!

Sono il primo a riconoscere (starei per dire a «denunciare», ma non lo faccio perché «denunciare» non significa certo rimediare agli inconvenienti) che il nostro assetto carcerario lascia molto a desiderare, ma devo anche dire che quando, nel 1976, abbiamo fatto entrare — senza che esistessero le strutture e le disponibilità adeguate — brutalmente in funzione (è l'espressione esatta e non vorrei che lo si fosse fatto a fini propagandistici, perché nel 1976 eravamo in periodo elettorale) il nuovo ordinamento penitenziario, che nella sua sostanza è giusto, ma non poteva non essere ragguagliato ai mezzi di cui si poteva disporre per la sua razionale applicabilità; quando abbiamo fatto questo, non abbiamo migliorato le condizioni di quella che stenterei a definire popola-

zione carceraria, non abbiamo migliorato le condizioni di vita all'interno delle case di pena: le abbiamo peggiorate!

Ricordo ad esempio che — non una sola volta — mi è stato dato di constatare che esistevano richieste di detenuti i quali, a tutela della propria incolumità personale, sollecitavano l'assegnazione a celle di isolamento: ciò voleva dire che lo Stato, demagogicamente, aveva fatto entrare in vigore un ordinamento penitenziario per la cui applicazione non si era curato di constatare se prima esistevano i mezzi adeguati a varare la riforma!

ANTONIO GUARRA. Peccato che a queste cose non ci si pensasse, quando furono approvate! Da questa parte, vi fu detto! (*Commenti dei deputati Giovanni Negri e Tassi*).

ALESSANDRO REGGIANI. Tu non sai come ho votato! Non lo sai! O probabilmente, lo sai... ma...

PRESIDENTE. Onorevole Reggiani, prosegua.

ALESSANDRO REGGIANI. Non voglio far polemica con questo mio intervento, che non mi pare accalorato; se lo fosse, lo si dovrebbe solo al fatto che io credo in questi problemi, che devono essere risolti seriamente: dobbiamo capire che non è sfollando le carceri (per vederle riaffollarsi a breve termine) che si risolvono i problemi della giustizia!

L'onorevole Violante, assai più esperto di me in queste cose, avrà probabilmente opinioni parzialmente divergenti, per certi specifici aspetti di questa problematica; ma stenterei a credere che, sulla questione di fondo, ci possa essere un dissenso sostanziale. Non è premendo la mano sull'attività dei magistrati e sulle loro responsabilità (che sono assai gravi e molte volte ben poco adeguatamente appoggiate) che si può giungere ad una soluzione!

L'argomento di fondo è quello delle condizioni dell'ordine pubblico: se vogliamo una riprova, sulla base di considera-

zioni statistiche non settoriali, che ordine pubblico e carcerazione preventiva sono argomenti collegati, basta pensare all'interruzione che mi sono permesso di fare ieri nel corso dell'intervento dell'onorevole collega Maceratini. Egli diceva che le carceri contavano, ai primi degli anni '70, 21.000 ospiti, che sarebbero oggi arrivati a 43.000: è un dato certo, come è certo che — secondo le statistiche del 1969 — i delitti erano 850.000 ed è un dato altrettanto certo che sulla base delle statistiche del 1982 il numero dei delitti è passato da 850 mila ad un milione 963 mila. Vi è stato un rallentamento in questi anni nella carcerazione preventiva, e non. Noi vediamo (è inutile nascondere il senso di attesa non molto benevola da parte dell'opinione pubblica nei confronti di un allentamento della carcerazione preventiva) che spesso il cittadino, a torto o a ragione, è condizionato nel suo giudizio proprio dalle riflessioni che egli fa sullo Stato e sull'ordine pubblico.

Vi è un diffuso senso di insicurezza nell'opinione pubblica, tanto che alcune formazioni politiche — che saranno quel che saranno ma che rappresentano delle correnti di opinione e di pensiero serpeggianti fra le pieghe del nostro mondo — avanzano richieste, quali per esempio l'istituzione della pena di morte, che assolutamente non possono essere condivise e rappresentano un sintomo grave di imbarbarimento. Ognuno di noi sa che non è la gravità della sanzione a dissuadere il soggetto dal compiere un reato; infatti, colui che si appresta a delinquere lo fa nella convinzione di poter impunemente compiere il reato. La sanzione quindi, di per sé, non basta a scoraggiare dal compimento di un delitto. Non è quindi creando strozzature, che provocano gravi conseguenze anche alla civiltà giuridica, che si può soddisfare la pressante richiesta di sicurezza che il cittadino rivolge allo Stato. Occorre invece ricostruire l'ordine pubblico anche perché è difficile non dire — concludo, in quanto arrossisco nell'espone questi concetti che so bene condividete e non solo da oggi — che esso è precario. Si verifica, media-

mente, un sequestro di persona alla settimana, ed ognuno di noi sa quale apprestamento logistico richieda l'esecuzione di un delitto di questo genere.

Esso coinvolge un rilevante numero di persone che riescono per lo più ad agire impunemente senza che i tutori dell'ordine siano in grado di intercettarli. Ognuno di voi poi mi insegna che quando si verifica — stando sempre alle statistiche del 1980 — che su quasi 3 milioni di delitti 1 milione e 400 mila siano ascritti ad ignoti, quando alcune categorie di delitti per la loro stessa natura sono assolutamente note (come ad esempio i delitti contro l'economia pubblica, che non sono pochi e dei quali si conoscono gli autori, o quelli contro il patrimonio, mediante la frode), ci si rende conto che tanti delitti impuniti esistano solo perchè l'ordine pubblico è precario.

Pertanto, è il problema dell'ordine pubblico che sta alla base di un corretto funzionamento della giustizia. È vano aspettarsi un processo penale, ordinato, certo, affidabile e rapido se esso non potrà poggiare le proprie basi in un paese dotato di un esecutivo in grado di garantire la funzione sostanziale e fondamentale dello Stato, quale è appunto la garanzia preventiva dell'ordine pubblico (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Ha ragione Mauro Melini quando sostiene che la candidatura e l'elezione di Toni Negri a deputato...

ANTONIO GUARRA. Anche la fuga!

FRANCO RUSSO. ...hanno spinto le forze della maggioranza e il Parlamento nel suo complesso a riconsiderare il problema della carcerazione preventiva: tuttavia molto hanno contribuito anche le lotte dei cittadini detenuti che si sono svolte a più riprese, a partire dalla scorsa estate, con metodi di lotta pacifici, con scioperi della fame cui hanno partecipato migliaia e migliaia di detenuti.

Proprio ieri a me, al compagno Pollice e al collega Pierluigi Onorato sono state consegnate 6 mila firme raccolte durante le lotte intraprese nelle varie carceri italiane su una piattaforma che vedeva al centro (anche se non esclusivamente) il problema della carcerazione preventiva. Quindi, è grazie anche alle lotte condotte con nuovi metodi (si tratta di un punto importante, su cui richiamo l'attenzione degli onorevoli deputati) che si discute oggi di carcerazione preventiva. È anche grazie alle battaglie, che prima una minoranza e poi via via un sempre più vasto arco di forze democratiche hanno portato avanti per superare la legislazione di emergenza, quella speciale, la pratica e la politica dell'emergenza. Resta un punto di battaglia più generale da realizzare rappresentato dal superamento della cultura dell'emergenza. Anche questo disegno di legge — che presenta punti positivi sui quali mi soffermerò — risente ancora di una cultura di questo tipo.

Vi è stata una certa evoluzione delle forze politiche; la fine dell'unità nazionale e del fronte della fermezza ha permesso di riaffrontare la questione della carcerazione preventiva, che è uno dei pilastri della legislazione di emergenza. Assieme alla carcerazione preventiva e ai suoi termini, va affrontata anche la questione della libertà provvisoria. Pertanto direi agli amici e compagni radicali — se non sono malati di protagonismo — che non è stata solo l'importante vittoria ottenuta con la candidatura di Toni Negri a farci arrivare a questo punto, ma sono stati soprattutto il risveglio, la sensibilità e le lotte dei detenuti assieme al risveglio ed alla sensibilità delle forze democratiche, soprattutto di sinistra, e degli stessi operatori della giustizia, magistrati ed avvocati.

È stato questo blocco di forze a mettersi in movimento ed a portare alla luce la questione della carcerazione preventiva assieme al problema del superamento della legislazione speciale.

Perché è stato giusto affrontare il nodo della carcerazione preventiva, che rappresenta lo specchio delle deformazioni

introdotte nella legislazione penale del nostro paese nei cosiddetti «anni di piombo»?

La carcerazione preventiva è alla base di gravi ingiustizie, innanzitutto nei confronti di imputati poi riconosciuti innocenti. In questo caso, quando cioè i detenuti in carcerazione preventiva vengono alla fine del processo riconosciuti innocenti, la carcerazione preventiva non è una pena senza condanna, ma, addirittura, una pena subita da innocenti, riconosciuti come tali in un dibattito. È questo un aspetto completamente distortivo della carcerazione preventiva, che, secondo me, è il più grave. Inoltre, nel momento in cui la carcerazione preventiva viene usata come strumento di pena e non come mezzo cautelare ai fini processuali, nel momento in cui cioè la carcerazione preventiva diviene uguale alla pena, abbiamo l'appiattimento della sanzione irrogata su quella sofferta. Infatti molto spesso la carcerazione preventiva subita è anche un incitamento ai giudici, di qualsiasi grado, a legittimarla, dando una pena che magari non avrebbero dato in caso contrario. Abbiamo quindi una forma di ratifica della carcerazione preventiva pregressa ed uno snaturamento dell'organo che presiede al dibattito, cui viene sottratta la prerogativa fondamentale dell'accertamento dei fatti e della irrogazione delle pene.

Inoltre — e ciò è stato sollevato dai cittadini detenuti — la situazione prodotta all'interno delle carceri dall'uso sconsigliato della carcerazione preventiva fa sì che all'interno dello stesso carcere vi siano condannati definitivi e detenuti in attesa di giudizio; anche questa circostanza rende di difficile applicazione la riforma del 1975, che, come ben sappiamo, si applica soprattutto ai detenuti definitivi. Abbiamo quindi una commistione che, mentre produce un'ingiustizia nei confronti di coloro che sono in attesa di giudizio, provoca un'altra ingiustizia anche nei confronti di chi subisce una condanna definitiva.

Noi di democrazia proletaria riteniamo che l'aver affrontato il problema della

carcerazione preventiva sia stato molto importante, però si è trattato soltanto di un piccolo tassello per cancellare la legislazione dell'emergenza. Soprattutto questo provvedimento va considerato come un'indicazione per porre mano ad alcune modifiche del nostro sistema penale.

In prospettiva, ci pare essenziale separare il potere di mettere un mandato di cattura dal potere-dovere di esercitare l'azione penale; e quindi vogliamo una più corretta impostazione dei relativi rapporti. Non siamo contrari, in questo senso, ad interventi anche immediati del pubblico ministero, però riteniamo che i due poteri sopra ricordati debbano assolutamente essere separati. Inoltre dobbiamo eliminare le attuali rigidità del sistema, là dove esso conserva degli obblighi di arresto e dei divieti di concedere la libertà provvisoria che, purtroppo, sono rimasti anche in questo testo redatto dalla Commissione giustizia.

Riteniamo anche che vada eliminata — è una delle richieste emerse quest'estate — la categoria della pericolosità, come dato che da solo possa legittimare la cattura. Questa categoria, infatti, è estremamente elastica ed estensibile, potendo ognuno considerare pericoloso chi gli pare. Anche su questo noi riteniamo che si dovrà intervenire.

Analogamente dobbiamo prevedere di rivedere, in tempi medio-brevi, i termini di carcerazione preventiva complessivi proposti in questo progetto di legge.

Anch'io mi unirò alla valutazione positiva che è stata fatta del lavoro parlamentare sin qui svolto. Si deve dare atto che, anche da una parte politica come la democrazia cristiana, dall'onorevole Casini, è venuta una proposta per sbloccare la riformulazione dell'articolo 272, con la proposta dell'introduzione delle fasi all'interno di questo articolo. Effettivamente, all'interno della Commissione c'è stato un dibattito, ci si è ascoltati reciprocamente. Però, sia in Commissione sia in questo dibattito in Assemblea, mi pare che si eviti di misurarsi su un punto di fondo, che è politico, di scelta politica. Il punto è se riteniamo o meno che nel 1984

si possa dichiarare chiusa la fase dell'emergenza. Da questa valutazione, onorevoli colleghi, discende anche una serie di scelte di natura tecnica nell'ambito della legge. E quando dico emergenza non mi riferisco soltanto al problema del terrorismo, dell'aggressione armata che il paese ha subito negli anni '70, ma mi riferisco anche alla necessità di superare l'ideologia dell'emergenza, perché, se ieri avevamo l'emergenza terrorismo, oggi abbiamo l'emergenza camorra, l'emergenza mafia, e poi avremo, via via, una serie di altre emergenze, cioè fatti criminali che ci spingeranno verso nuove legislazioni eccezionali. Per questo dicevo che forse stiamo superando alcune politiche dell'emergenza, ma non stiamo uscendo fuori dalla cultura dell'emergenza.

A me pare che del dibattito svoltosi in Commissione e di quello che si sta svolgendo adesso in Assemblea non arrivi una chiara espressione al paese, agli organi giudiziari, alle istituzioni che indichi che la Camera ritiene conclusa l'emergenza e che quindi sia necessario operare con strumenti per ripristinare la normalità. Quindi, intaccando i termini di carcerazione preventiva ma continuando a prevedere l'aumento di un terzo, sia pure per la fase istruttoria, per una serie di rei o di reati, noi non superiamo la categoria-guida della politica dell'emergenza, che non è colpire i reati, ma colpire i rei. Non usciamo da un tipo di politica legislativa che non si interessa di reprimere i fatti specifici addebitabili a singoli e ben precisi soggetti, ma individuiamo un soggetto, lo individuiamo nella sua pericolosità, in quanto toccato ieri dall'accusa di terrorismo, oggi dall'accusa di mafia, e per questo individuo prevediamo una legislazione speciale.

Io credo che questa politica e questa cultura debbano essere assolutamente cambiate, trasformate e superate. Certo, il prolungamento dei termini della carcerazione preventiva è stato uno degli strumenti cardine della politica dell'emergenza. Aver dimezzato questi termini è un chiaro segnale proveniente dalle forze po-

litiche — e speriamo anche dal Parlamento — di voler andare oltre, di voler riformare in meglio il codice di procedura penale, intanto toccando questo istituto.

L'onorevole Carlo Casini, in una parte del suo intervento, se ho ben capito, diceva che lo Stato — e di questo si faceva un vanto — aveva risposto con ragionevolezza all'emergenza terroristica. Vorrei ricordare all'onorevole Casini che la stessa Corte costituzionale, intervenendo proprio su questo istituto della carcerazione preventiva e sui relativi termini, ha messo in dubbio la ragionevolezza delle modifiche apportate dal Parlamento negli anni '70, e soprattutto dopo il 1974. Quindi bisognerebbe essere onesti in questo! Accetterei anche un discorso che sostenesse che, di fronte ad un nemico armato, lo Stato ha risposto rompendo i limiti di legalità, ma trovo ipocrita continuare a sostenere che lo Stato non ha rotto le regole del gioco democratico per fronteggiare una emergenza.

Dico questo non per dare un giudizio sul passato, ma perché mi interessa il presente, perché, se non siamo d'accordo sul fatto che lo Stato ha rotto delle regole democratiche, non possiamo neanche essere d'accordo nel fare una politica di controemergenza, della quale secondo me abbiamo bisogno. E mi riferisco non solo alla carcerazione preventiva, ma a tutte le questioni relative alle forme di depenalizzazione (non solo di dissociazione, dunque). Se non acquisiamo, infatti, il concetto che lo Stato è andato oltre le regole democratiche, non ci impegneremo né in una politica di restaurazione della normalità, né — soprattutto — in una politica di controemergenza, che faccia proprio da «contraltare» a quanto lo Stato ha fatto negli anni '70. Non lo faccio per polemica sul passato o solo per un giudizio morale. Dobbiamo riconoscere che lo Stato ha agito con la logica amico-nemico; è per questo che prima mi rifacevo al discorso che mette al centro i rei, e non i reati. Non dobbiamo continuare con tale logica dell'amico-nemico: tu sei oggi accusato di mafia, sei un nemico della società, a te posso applicare delle norme speciali... È

un punto cruciale, onorevoli colleghi, che dobbiamo assolutamente acquisire al nostro dibattito e alla nostra coscienza.

Credo che la fine dell'unità nazionale, del fronte della fermezza, dovrebbe spingerci a fare, con molta onestà ed anche con grande coraggio, i conti con le posizioni che ognuno di noi ha avuto negli anni passati. Un'autocritica, non dico sana, ma che individui i cedimenti e le debolezze avuti in passato, ci aiuterebbe ad andare avanti.

Noi di democrazia proletaria, proprio perché non siamo presi da spirito demagogico, avevamo proposto nel nostro progetto un ritorno alla legislazione in vigore prima del 1974. Riconosciamo oggi che il lavoro fatto in Commissione e le proposte da essa avanzate sono andati ben oltre le nostre. Siamo, evidentemente, contenti, ma ritengo che una serie di preclusioni contenute nel disegno di legge debba essere superata.

Vengo ai punti qualificanti del provvedimento. Sembra a me che all'interno della Commissione sia stato acquisito il concetto che la custodia preventiva (tant'è che si è proposto di chiamarla custodia cautelare) serve semplicemente al processo. Occorre, cioè, superare il fatto che la carcerazione preventiva sia una pena. Allora, dobbiamo semplicemente attuare una custodia cautelare quando esiste il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Dobbiamo, però, anche capire che il bisogno cautelare e la gravità del reato ipotetico sono variabili assolutamente indipendenti. Lo dico perché ritengo che non si ci possa lasciar trascinare, soprattutto in sede di discussione degli emendamenti, dal fatto che persone accusate anche di reati gravi, che ripugnano alla coscienza di qualsiasi persona civile, non possano usufruire della libertà provvisoria.

Vi faccio un esempio per dimostrare che il bisogno di cautelarsi e la gravità del reato sono variabili indipendenti, ricorrendo proprio al reato di omicidio. Possiamo avere un omicida confesso, che ha agito per impulso, e che l'istruttoria sia quindi relativamente semplice, e possia-

mo invece avere un imputato a piede libero pericolosissimo, scarcerato pur se accusato di un reato quale, ad esempio la rapina aggravata. Quando discuteremo degli emendamenti dovremo, quindi, ricordarci di tutto questo. Altrimenti, escluderemo una serie di persone dalla possibilità di fruire di alcune delle nuove norme. Invece, a me pare che mantenere preclusioni e limiti all'interno di questa legge porti complessivamente ad uno squilibrio dell'architettura e dell'armonia del progetto.

L'istituto della carcerazione preventiva ha subito una metamorfosi: da pura cautela processuale, è diventata una tecnica repressiva e, direi, a volte, anche una tecnica di condizionamento dell'imputato. Infatti, far balenare allo stesso la possibilità di una lunga carcerazione preventiva può indurre a confessioni. Non dico che siamo nel campo delle pressioni psicologiche, ma certo poco ci manca... Dobbiamo, dunque, ridurre ora ed impegnarci successivamente a ridurre di nuovo i termini della carcerazione preventiva. Inoltre, la carcerazione preventiva in termini così lunghi — ed è questo un punto su cui cercherò più avanti di soffermarmi — ha un effetto perverso anche sulla fase istruttoria, perché consente di svolgere istruttorie molto lunghe, che non garantiscono affatto un seguito processuale criticamente sicuro. Infatti, il giudice istruttore lavora in un clima caratterizzato dal segreto, da cui escono solo quelle notizie che più gli interessano; le parti private sono assolutamente escluse dal procedimento istruttorio; ridurre i termini della carcerazione preventiva soprattutto per le fasi istruttorie, significherebbe dunque ridurre questi *interna corporis* del processo. La scena dell'istruttoria è oggi dominata completamente dal giudice (perciò viene meno anche il requisito della terzietà del giudice): vedete come il discorso dell'emergenza si lega in tutti i suoi aspetti, nella piena rottura delle norme e delle regole processuali. È nell'istruttoria, infatti, che la struttura triadica viene meno, per fare posto spesso ad un monologo accusatorio che non caratterizza solo i

cosiddetti processi politici, ma inerisce ad un metodo inquisitorio su cui è ancora basato il nostro processo. È il giudice istruttore che costruisce il processo e acquisisce la prova. Per queste ragioni noi di democrazia proletaria siamo contrari alla dilatazione della fase istruttoria, ritenendo invece che occorra spostare il centro del processo verso la sede del dibattimento, inteso, non solo come momento di verifica ma di acquisizione stessa delle prove.

Era stata avanzata inizialmente, sia da parte dell'onorevole Bozzi sia dei colleghi della sinistra indipendente, una proposta interessante sul meccanismo delle proroghe; si è preferito poi un altro meccanismo, che ci trova consenzienti. Dobbiamo però ricordare che il problema dei tempi dell'istruttoria è assai importante. Certo — e qui debbo con molta sincerità darne atto all'onorevole Casini —, il punto di fondo di questo provvedimento sta nell'autonoma decorrenza dei termini per le singole fasi del processo. In questo modo, non solo si riducono della metà i termini complessivi della carcerazione preventiva, ma — proprio in quanto non c'è osmosi tra le diverse fasi — si produce un'ulteriore riduzione della carcerazione preventiva. Dunque si innova profondamente l'istituto della carcerazione preventiva.

Vi sono però alcune questioni che non hanno ancora trovato una soddisfacente soluzione. Giustamente l'onorevole Testa osserva, nella sua relazione, che con la riformulazione dell'articolo 255 del codice di procedura penale si modifica il meccanismo attualmente vigente, in base al quale le aggravanti contestate incidono sulla determinazione del *quantum* e dunque sulla obbligatorietà o meno del mandato o ordine di cattura, e si determina anche una diversa durata delle varie fasi della custodia preventiva. Però non credo che la scelta compiuta in relazione all'articolo 255 sia ancora una buona scelta. Certo, abbiamo inciso sull'articolo 112, cioè su uno strumento che è stato utilizzato proprio recentemente; mi rendo anche conto che abbiamo escluso la consi-

derazione della aggravante di terrorismo: tuttavia, in base alla formulazione accolta dalla Commissione, per reati come il furto o la rapina aggravati, che vengono contestati con molta facilità, non si potrà dar luogo alla applicazione del nuovo meccanismo. Questo discorso che ho qui esemplificato lo ritroveremo poi in tutte le esclusioni e rigidità che caratterizzano il provvedimento. Credo che invece dovremmo arrivare ad una formulazione molto secca, che faccia riferimento semplicemente alla pena edittale. Questo porterebbe alla liberazione di molti cittadini ingiustamente detenuti e soprattutto faciliterebbe — a mio parere — una sana e giusta politica di carcerazione all'interno del nostro paese.

Do atto anche a tutti i colleghi della Commissione e al relatore Testa che sul problema dei cosiddetti «grappoli» c'è stata molta sensibilità e si è registrato uno sforzo per venire incontro alla esigenza posta dal nostro gruppo. I colleghi della Commissione conoscono molto bene questo problema, abbastanza difficile, ed io vorrei soffermarmi in aula su un punto sul quale saranno presentati numerosi emendamenti.

Abbiamo posto il problema dei «grappoli» perché uno dei casi più frequenti di elusione delle norme sui termini massimi della carcerazione preventiva è proprio quello delle contestazioni a catena contro l'imputato detenuto. Cioè, vi sono dei casi in cui dopo l'emissione di un primo mandato di cattura ne vengono emessi altri, tutti traenti origine dallo stesso fatto contestato, con l'intento e con l'effetto di protrarre ulteriormente i tempi della carcerazione preventiva.

Non diciamo che occorre impedire all'autorità giudiziaria di reiterare i mandati di cattura per adeguare via via l'imputazione quale risulta dalle fasi istruttorie o dagli accertamenti svolti da qualsiasi autorità giudiziaria; tuttavia ciò non può incidere sulla decorrenza dei termini di custodia preventiva.

In altre parole, quale che sia il numero dei mandati di cattura aventi per oggetto lo stesso fatto contestato, il termine mas-

simo di carcerazione preventiva dell'imputato dovrebbe — a nostro parere — essere sempre calcolato dal momento in cui ha avuto inizio lo stato di carcerazione preventiva.

I colleghi della Commissione sanno che, a questo riguardo, c'è una giurisprudenza della Cassazione. Tuttavia riteniamo che sfuggire a questo problema avalli il sotterfugio di distribuire in tempi successivi più provvedimenti di cattura, uno alla volta, per più reati, al solo scopo di trattenere l'imputato in stato di detenzione.

Riteniamo che per evitare questi abusi sia necessario incidere sull'articolo 271: al riguardo ricordo la proposta avanzata dal gruppo di democrazia proletaria e quella dell'onorevole Onorato, e spero che la Camera, discutendo gli emendamenti, si soffermi su questo problema al fine di trovare una soluzione per un fatto che tutti riconoscono essere grave.

Se modifichiamo anche l'articolo 271, tutta una serie di carcerazioni preventive che si sono prolungate in questi anni potrebbero venire a cadere, facendo un atto di giustizia e non un favore a qualcuno.

Mi sono già soffermato sulla formulazione dell'articolo 272, cioè sui termini massimi di carcerazione preventiva, così come ho dato atto degli aspetti positivi in relazione alla previsione delle fasi autonome; ho anche parlato dell'argomento relativo alle riduzioni, che proporremo per la fase istruttoria.

Per quanto riguarda l'articolo 272, vorrei ricordare lo stralcio che ha portato all'attuale articolo 4 che incide negativamente sulla modifica dello stesso articolo 272, e non per i mesi in più che concede alla istruttoria, ma per tutto il discorso generale che vi sta dietro.

Infatti, se per un verso innoviamo non solo i termini, perché li riduciamo della metà, ma introduciamo anche il meccanismo delle fasi e della non osmosi tra le singole fasi, contemporaneamente recuperiamo un discorso tipico della cultura e della politica dell'emergenza, individuando una serie di rei — mi riferisco al terrorismo e alla mafia — per i quali si pro-

pone il prolungamento di un terzo per la sola fase istruttoria. Non è, ripeto, il discorso del «terzo» in più, perché la questione non si limita certo ad alcuni mesi in più o in meno (anche se stiamo parlando sulla pelle di cittadini che stanno in galera). Si tratta della cultura generale che vi sta dietro, e che a mio avviso ci dovrebbe indurre a sopprimere l'articolo 4. Dobbiamo superare, appunto, un discorso di «rei»; dobbiamo superare un discorso che fa perno sulla personalità dell'imputato, per andare a toccare i reati. Con questo la positività dell'articolo 272, nella sua nuova formulazione, viene incrinata, viene manomessa, direi, dal testo dell'articolo 4. Non a caso non solo democrazia proletaria, quindi non solo degli «estremisti», propongono di abolire l'articolo 4, ma anche altre parti politiche. Anche su questo punto, spero che ci sia un ripensamento da parte del Governo e delle forze di maggioranza; mi appello anche alla sensibilità dei compagni del partito comunista, perché su questo punto si faccia macchina indietro.

L'articolo 4 è il frutto della irriducibilità politica che può riscontrarsi in alcuni settori dell'apparato statale. I cittadini detenuti hanno sconfitto gli irriducibili all'interno delle carceri; a me pare che dentro il Parlamento occorra sconfiggere gli irriducibili dello statalismo.

Io ritengo che si debba fare un discorso generale sul ruolo della magistratura, e non solo un discorso a vantaggio degli imputati. Mi pare infatti che il terrorismo e la criminalità organizzata abbiano spinto verso una figura di giudice i cui contorni sono difficilmente decifrabili: spesso appare il giudice-crociato, e spesso il giudice-sceriffo, perché la magistratura è stata caricata di compiti che non sono suoi, ma sono strettamente politici. Non dobbiamo infatti vedere nella magistratura uno strumento di tutela di valori sociali, perché a questo deve provvedere la politica, anzi la dialettica politica all'interno del paese. La giurisdizione penale è un'altra cosa: essa ha semplicemente il compito di applicare, tramite schemi pre-costituiti, le sanzioni agli illeciti accertati.

Il processo, quindi, è semplicemente una tecnica che tende a collegare dati e comportamenti criminosi a precisi soggetti. Oggi, invece, si combatte il terrorismo, la mafia e la camorra; e in nome di questa battaglia, in nome della tutela della collettività da questi crimini, stravolgiamo il principio della responsabilità personale.

Per questo, io credo, e lo ribadisco, non si tratta di togliere o aggiungere alcuni mesi alla fase istruttoria: è una questione di principio, una questione di fondo, che noi stiamo discutendo. Se quindi prolunghiamo la fase istruttoria, continuiamo a vedere ancora la carcerazione preventiva (o cautelare, come si vuol dire adesso) semplicemente come un'anticipazione di pena; e in più incentiviamo la magistratura a celebrare i maxi-processi, che costituiscono un altro aspetto deleterio dell'attuale pratica giudiziaria.

Ritengo per questo che voler abrogare l'articolo 4 non soltanto favorisca i rei — e sappiamo che il *favor rei*, in tutti i modi, è uno dei principi di equità che guidano il legislatore e l'interprete nell'applicazione dei codici —, ma porti ad alcune correzioni di comportamento della magistratura, e spostati anche l'asse del processo.

Abbiamo anche eliminato — e mi riferisco qui all'articolo 5 — l'equazione tra obbligatorietà del mandato di cattura e divieto di concedere la libertà provvisoria. Noi, come democrazia proletaria, intendevamo un ritorno secco all'articolo 277, cioè il ritorno secco alla discrezionalità del giudice nella concessione della libertà provvisoria. L'ho detto in Commissione, lo ripeto in Assemblea: non stiamo dicendo che i giudici debbano scarcerare i rei; stiamo trattando della facoltà che un giudice deve avere di concedere la libertà provvisoria ad un imputato. Chi meglio del giudice che ha in mano il caso può decidere se mettere o non mettere un reo in libertà? Ma quale sfiducia la Camera ha nei confronti dei giudici, se passa l'articolo 5 nella sua attuale formulazione? Riteniamo forse che un giudice metta in libertà chi si è macchiato di un omicidio, prevedendo anche che possa commetterne altri? Che senso ha prevedere, per

esempio, la esclusione di chi è imputato di omicidio dalla possibilità di godere, a discrezione del giudice, della libertà provvisoria? Riteniamo quindi che in Italia esistano dei giudici mascalzoni o quanto meno irresponsabili, i quali possono concedere la libertà provvisoria a pericolosi mafiosi, ad omicidi confessi in preda magari ad una pulsione omicida, oppure in altri casi del genere?

Io ho fiducia nei giudici, anche se gli anni trascorsi dovrebbero spingermi a fare il contrario. Io credo giusto che un giudice a sua discrezione possa concedere, quando lo ritenga opportuno, la libertà provvisoria. Sul discorso della discrezionalità devo dire che tocchiamo un punto di principio, perché quando immettiamo una uniformità di comportamenti, escludiamo un dinamismo all'interno della legislazione, perché vincoliamo i giudici a norme secche e precise. Certo, vi potrà essere un caso ad Alessandria per il quale ad un omicida viene concessa la libertà provvisoria, mentre a Palermo non viene concessa. Ma questa dialettica interna al corpo della magistratura garantisce anche l'applicazione evolutiva del diritto, perché solo da questa dialettica possono nascere nuove interpretazioni ed una spinta all'applicazione evolutiva della norma stessa.

Infatti, i giudici progressisti, i giudici democratici, vogliono rompere l'uniformità dell'applicazione della norma, perché sanno che l'uniformità è sempre al ribasso. Anche qui credo che non tocchiamo solo il discorso di concedere o non concedere la libertà provvisoria, ma un principio al quale si deve ispirare l'intervento del legislatore. Anche su questo, onorevoli colleghi, con l'articolo 5, sulla libertà provvisoria, facciamo un passo avanti perché ci affidiamo ai giudici, ed un passo indietro perché limitiamo la loro discrezionalità; e quindi agiamo in modo pendolare, ambivalente.

Vorrei toccare un ultimo punto, relativo alla norma transitoria. Il problema del regime transitorio non si dovrebbe neanche porre, perché nel momento in cui si varano delle norme queste entrano in vi-

gore. Non vorrei neanche ricordarvi che nel 1931, quando entrò in vigore il codice di procedura penale, lo stesso Rocco affermò che le norme dovevano entrare subito in vigore. Inoltre, la Corte costituzionale, nel 1982, respinse l'eccezione di incostituzionalità, sollevata dal giudice Palombarini, rispetto all'articolo 11, che estendeva ai processi in corso l'articolo 10 della «legge Cossiga» che aumentava i termini della carcerazione preventiva. La Corte sostenne che la norma processuale, anche se più sfavorevole al reo, andava applicata ugualmente ai procedimenti in corso. Oggi noi avremmo il caso in cui c'è una norma più favorevole al reo, che non viene però applicata.

Ancora, l'articolo 2 del codice penale ci ricorda che, se vi sono leggi successive a quelle del tempo in cui fu commesso il reato, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Allora, onorevoli colleghi, per una scelta di opportunità politica si propone la norma transitoria. Forse anche per opportunismo politico: perché il Governo e la maggioranza non si assumono la responsabilità, ad esempio quando si vogliono escludere reati che prevedono l'ergastolo, di dire con il nome ed il cognome quali sono i reati che si vogliono escludere? Perché non si dice che si vuole escludere l'insurrezione armata? Lo dica chiaramente il Governo che si vogliono tenere in galera centinaia di persone solo perché imputate di insurrezione armata.

Allora, su questa norma transitoria dobbiamo essere molto chiari. Si dirà che noi di democrazia proletaria, chiedendo l'applicazione immediata della legge, rischiamo di mettere gli uffici giudiziari nel caos. Ma proprio per evitare questa conseguenza siamo disposti ad attendere 4-6 mesi per l'entrata in vigore di queste norme, per permettere agli uffici giudiziari di organizzarsi, e ciò perché non è giusto far pagare agli operatori della giustizia e ai detenuti le incertezze della prima applicazione di queste norme.

In proposito vorrei però richiamare quanto ha scritto il 4 ottobre 1983 l'onorevole Felisetti sull'*Avanti!*, nel punto in

cui egli sosteneva che sarebbe «follia politica non applicare immediatamente questa legge». Ho citato apposta l'onorevole Felisetti, perché egli è membro autorevole della Commissione giustizia e autorevole rappresentante della maggioranza. Non capisco, invece, che cosa induca la sua parte politica a venir meno all'impegno di applicare subito questa normativa.

Onorevoli colleghi, nel concludere questo mio intervento, vorrei ricordare ancora una volta le lotte sostenute dai detenuti; lo faccio perché ieri all'onorevole Pollice, all'onorevole Onorato ed a me sono state consegnate 6 mila firme di detenuti, che si sono battuti lo scorso anno per sostenere una piattaforma che prevedeva non solo la riduzione dei termini di carcerazione preventiva, ma anche l'abolizione dell'articolo 90, l'applicazione della riforma del 1975 ed altri punti. Con questo voglio dire che dobbiamo impegnarci a continuare ad intaccare la legislazione di emergenza, per rendere sempre più democratica non solo la nostra legislazione penale, ma anche le condizioni in cui i detenuti sono costretti a vivere.

Consegno alla Presidenza queste 6 mila firme, come atto di stimolo a ponderare attentamente, nel momento in cui approveremo questa legge, le scelte che compiremo: abbiamo di fronte, da una parte, gli operatori del diritto, di cui dobbiamo tener conto; dall'altra, abbiamo oltre 40 mila detenuti, che hanno espresso con le loro lotte, con metodi pacifici, come quello della raccolta delle firme, le loro attese, che non dobbiamo deludere (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un giorno, se noi non andremo sempre fuggendo di fronte alla concretezza dei problemi, prendendo viceversa scorciatoie od accomodandoci a soluzioni effimere, collocandoci, in una parola, sempre in rimessa

rispetto agli avvenimenti, anziché legiferare in modo organico ed in anticipo su di essi, forse riusciremo ad affrontare temi di questo genere che, nascosti sotto l'etichetta importante ma breve della carcerazione preventiva, raccolgono invece i temi generali di quella che è la crisi della giustizia nei nostri ultimi dieci anni.

Sono d'accordo con quanto ha detto all'inizio del suo intervento l'onorevole Reggiani; lo stesso concetto ha rappresentato, nella fase iniziale del suo discorso di ieri, il collega Casini, ed è lo stesso che è stato ripreso ad ogni pie' sospinto in Commissione dal presidente Riz e dal relatore Testa, oltre che da tanti altri colleghi: in tema di carcerazione preventiva ci confrontiamo con quelli che sono stati i momenti più gravi e difficili del nostro paese. Dietro a questo discorso, c'è un ordine pubblico di un certo tipo, ci sono il terrorismo di un certo tipo, una delinquenza di un certo tipo. E qualcuno a un certo momento ha posto, a giustificazione di tutta la legislazione di emergenza, una etichetta secondo la quale, *salus rei publicae suprema lex*. Insomma, abbiamo legiferato sotto la spinta dello stato di necessità.

In effetti, se andassimo a ripercorrere il cammino delle norme sulla carcerazione preventiva, ci stupiremmo, almeno nell'astratto delle norme (che però poi vanno calate nella realtà di lacrime e di sangue cui ho accennato), nel vedere l'*escalation* continua e drammatica di questa misura. Qualcuno ha già ricordato tutte le tappe ed io, per comodità di esposizione, mi limito a richiamarle.

Non so se sia giusto o no (storicamente lo è di certo) richiamarci ad un codice Rocco che prevedeva quattro mesi come termine di carcerazione preventiva ed esclusivamente per la fase istruttoria. Certo, tempi diversi, ma anche tempi che, sotto il profilo dell'energia e dell'autorevolezza, erano sicuramente di altro segno.

Arriviamo al 1955, quando i termini della carcerazione preventiva vengono aumentati, ma sempre limitatamente alla fase istruttoria, che in verità è quella cogente ai fini della ricerca di una concilia-

zione tra una misura cautelare (che si esprime in una detenzione che di fatto non ha nessuna differenza rispetto alla detenzione che si patisce in sede di espiazione) e una esigenza di giustizia che è in corso, cioè in istruttoria.

Passiamo al 1970: si raddoppia la misura e la si estende a tutti i segmenti del processo, per arrivare poi alle misure ben note che operano su due versanti, quello dell'aumento della carcerazione preventiva e quello della previsione della fascia della non ammissibilità della libertà provvisoria, una volta che sia stato adottato un provvedimento di limitazione della libertà in via preventiva, che è il contenuto — o parte del contenuto — delle note leggi n. 152 del 1975 (conosciuta come «legge Reale») e 6 febbraio 1980 («legge Cossiga»).

Questa è la realtà, sulla quale non faccio altri commenti. Solo una constatazione, o meglio una domanda, che tanto sentiamo porre in questi giorni, quando — usciti, o almeno pare, da una situazione di avversa temperie — diventa facile orientarsi verso orizzonti più aperti: abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male ad adottare misure di questo tipo? Il bilancio tra costi e ricavi di tutta la legislazione dell'emergenza ci appaga o no?

Perché dico queste cose, signor Presidente, onorevoli colleghi? Le dico perché, amici e colleghi che come me avete vissuto, insieme al ministro della giustizia e all'intero Governo, nelle ultime settimane, la tormentata vigilia dell'esame di questa legge, noi, posti come siamo di fronte all'argomento specifico, ristretto e contenuto, che si chiama carcerazione preventiva, in effetti abbiamo sentito in tutti i nostri argomenti ed in tutte le nostre discussioni premere il contesto generale di tali questioni; e di volta in volta, espressi o non espressi, i nostri concetti hanno fatto riferimento ad un ipotetico, vagheggiato o contestato (secondo le posizioni), codice di procedura penale, ad una legislazione di un tipo o di un altro, a posizioni che sono quelle che determinano il sostanziale impaccio nel quale ci siamo sempre trovati, a fronte di questi problemi generali.

L'altro giorno sono venuto a Roma in treno, perché dalle mie parti infuriava il maltempo. Di fronte ad un annuncio quasi sistematico (alle stazioni di Bologna, Firenze ed altrove) di ritardi, in relazione evidentemente alle tabelle di marcia, ho sentito alcuni viaggiatori, ormai tanto adusi a questa frustrazione, tradurla in termini quasi di conversazione da passatempo dicendo: perché, per metterci in regola tra orari e realtà per i percorsi ferroviari, non modifichiamo gli orari allungando i tempi di percorrenza? Bene, colleghi ed amici: *si parva licet componere magnis*, io credo che in qualche misura in tema di carcerazione preventiva noi siamo andati avanti così, constatando (perché il tema è questo) che il nostro processo penale — il punto è qui: tutti gli altri sono alibi, discorsi settoriali, episodici, di scarso significato —, il nostro sistema di rendere giustizia (ma questo vale sia per il settore penale, sia per quello civile) non regge a fronte della domanda; abbiamo allungato i tempi e ci siamo tanto persuasi di questa filosofia, che sfido i colleghi, di qualunque parte siano e comunque si collochino rispetto a questi temi, a dire se non sia vero che, quasi per un ragionamento istintivo ed inconscio, tutte le volte in cui negli ultimi tempi (ed anche ora) parliamo di carcerazione preventiva, in effetti il termine suona liscio e vuoto perché il nostro riferimento va al momento penale, della detenzione, e non della prevenzione! Lo sforzo che tengo a compiere è di riuscire a capire, tutti insieme, in una verifica almeno astratta dei valori, che parliamo di carcerazione preventiva, cioè di un istituto eccezionale e temporaneo, semplicemente tollerato come misura di necessità e di cautela, mentre in effetti la carcerazione preventiva sembra diventata strumento di espiazione!

È un dato sul quale riflettere. Giuristi d'ogni parte, ad un certo momento, hanno detto che si è verificato un dato, via via insinuatosi nella nostra cultura, per cui secondo me l'aspetto più delicato di tutti è questa deviazione culturale nella quale ci siamo indotti, in forza della quale lo strumento di pena, della resa di giustizia,

non è affatto la sentenza in cui il giudice ti dice se sei responsabile o meno, ma è il momento processuale, cautelare ed iniziale, che è dettato in funzione di garanzia, a diventare il momento effettivo dell'espiazione: cioè, la trasformazione di due concetti, processo e strumento di verifica, in momenti di applicazione della pena; tanto è vero che (lo sapete molto bene), circa la proporzione delle sentenze di assoluzione, molti degli imputati (non mi interessa chi siano: la risposta di giustizia è una risposta di civiltà), guardano con desiderio al momento della sentenza perché, probabilmente, in quel momento si spezza il meccanismo della carcerazione preventiva, che ha funzionato da pena. Questo è lo stato in cui siamo.

Perché dico queste cose? Perché discosso il contenuto positivo che c'è in questo provvedimento, che finirà come sempre, proprio perché episodico, contingente e novella, in una direzione opposta alla linea di tendenza che abbiamo praticato fino a qualche tempo fa, e quindi finirà per non appagare nessuno. È sempre una risposta parziale quella che si dà in questo modo; e tuttavia in sostanza questo provvedimento è abbastanza positivo, lo ricordava poc'anzi il collega Russo e lo ha ricordato il relatore: si riduce quindi *grosso modo* la carcerazione preventiva, che nella sua previsione massima è di 10 anni e 8 mesi, del 50 per cento. Pensate in astratto ad un cittadino che torna dopo 20 anni dall'estero e si trova di fronte ad una carcerazione preventiva di 10 anni e 8 mesi. Se volete, faccio la distinzione che c'è tra una carcerazione preventiva autentica, che si ha prima della sentenza di primo grado, e la carcerazione preventiva dopo la sentenza. Se la giustizia è proporzione, significa che a fronte dei 10 anni e 8 mesi vi sono dei reati gravissimi, ma a fronte, ad esempio, di 4 mesi vi sono reati minuti; per cui se la giustizia, ripeto, è proporzione, la prima misura è pesante come la seconda.

MAURO MELLINI. L'innocente di un delitto è uguale all'innocente che si accusa di aver commesso un furto di galline!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

GIOVANNI NEGRI. Non eravate al Governo?

LUIGI DINO FELISETTI. Colleghi, non vi sento e quindi non sono in grado di rispondervi; poi magari ci rispondiamo in termini più precisi.

GIOVANNI NEGRI. Non eravate al Governo?

LUIGI DINO FELISETTI. No, aspettavamo voi per correggere le cose.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Abbiamo aspettato Negri!

LUIGI DINO FELISETTI. Ritornando al tema, devo dire che non ignoro i momenti positivi che ci sono in questo progetto di legge, e cioè la notevole riduzione della qualità di detenzione preventiva. L'assunto, sottolineato da molti colleghi e contenuto nella nostra proposta, di rendere autonomi i singoli segmenti per togliere di mezzo l'ingiusta e immorale nozione in forza della quale, come avviene nei bilanci nei quali si riportano i residui passivi al futuro esercizio, quello che era risparmiato al massimo del concepibile nella fase precedente, veniva a ridondare a beneficio della fase successiva, certamente risponde alle esigenze di giustizia e di carcerazione preventiva.

Non ignoro nemmeno l'altra questione, tendente a definire — noi al riguardo abbiamo presentato una proposta e ci auguriamo che la Camera riesca a trovare una soluzione praticabile — i famosi «mandati a grappolo», per cui quando sta per esaurirsi l'efficacia di un mandato se ne aggiunge un altro, *grosso modo* nell'ambito della stessa contestazione, con la conseguenza che i tempi non sono connessi fra loro, ma si sommano e diventano ulteriori. L'altro elemento notevole, che credo debba riconoscersi all'iniziativa del Governo, perché è soprattutto contenuto nel disegno di legge del Governo, è l'ampliamento di quella valvola che è la libertà provvisoria, che rappresenta per altro verso un altro dei testi sui quali

potremmo misurare il modo col quale abbiamo legiferato negli ultimi dieci anni: dalla "legge Valpreda" (tutta libertà concedibile), a quella successiva (poca libertà concedibile), alla "legge Reale" (quasi nessuna libertà provvisoria concedibile), all'ultima "legge Cossiga". Ebbene, noi torniamo a muoverci su un terreno di apertura di questa valvola ed un grande merito, rispetto a ciò, va attribuito al disegno di legge del Governo.

L'ultima questione che è stata toccata riguarda il momento della entrata in vigore di queste norme. Non so se il collega Franco Russo, simpaticissimo e competente, abbia voluto rivolgermi un complimento o meno nel citare un passaggio del mio articolo apparso sull'*Avanti!* a proposito di una immediata entrata in vigore delle nuove norme. Avresti dovuto leggerlo tutto, quell'articolo! A fronte di una proposta iniziale di applicazione di questa normativa non *a posteriori*, ma addirittura soltanto ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge in oggetto, si è passati ad una seconda proposta ben diversa: noi ne abbiamo preso atto come di un elemento positivo. Il collega Carpino, sottosegretario alla giustizia — che ha seguito il provvedimento con molta diligenza e, se mi è consentito, senza che questo significhi malizia, anche con molta pervicacia ed insistenza rispetto alla soluzione che è stata trovata anche su questo punto —, sa bene che vi è stato un notevole apporto in termini di apertura e di disponibilità nei confronti di questa linea. In questo senso, il principio generale (che questa legge si applica soltanto ai casi futuri) è stato rovesciato, per cui oggi la Commissione propone una applicazione immediata della normativa. Dopo di che, collega Russo — ti cito soltanto per indicare una posizione eventualmente diversa —, ti chiedo (il mio interrogativo è meramente retorico, in realtà mi sto sempre rivolgendo al Presidente ed ai colleghi): ma davvero vogliamo applicare automaticamente e con immediatezza una norma pervenendo in tal modo a scarcerazioni per decorrenza di termini avvenute soltanto in forza di un provvedimento legi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

slativo che ha tagliato l'erba sotto i piedi, nel momento in cui si sta conducendo un'indagine, e producendo risultati che nessuno di noi oggi è in grado di prevedere?

Pertanto, la norma transitoria che ha differito di sei mesi la applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 rispetto alla entrata in vigore della legge, mi sembra concili insieme ragioni di immediata applicazione della norma con giuste ragioni di verifica nei fatti di una disposizione determinata. Cosa abbiamo fatto di diverso, amici e colleghi, in occasione di altre leggi che presentavano una analoga problematica, come la nuova normativa del diritto di famiglia, che incideva anche su rapporti già esistenti (siamo nel campo civile, ma il principio legislativo è altrettanto valido), nei confronti dei quali non si potevano cambiare le regole del gioco in corso di partita se non concedendo un termine di tempo di verifica? Cosa abbiamo fatto di diverso, dunque? Abbiamo previsto una serie di norme che entravano in vigore immediatamente ed un'altra serie differita quanto all'applicazione (e non quanto alla entrata in vigore della legge) proprio per rispondere a questo tipo di esigenza. Lo stesso facciamo in questo caso. A me sembra che questa sia una situazione civile, tanto più che la norma che aumenta la possibilità di concessione della libertà provvisoria, che entra in vigore immediatamente, costituisce un discreto, valido strumento per consentire di provvedere a situazioni che siano a livello di frustrazione. Noi insistiamo su questo e ci auguriamo di avere il consenso della Assemblea, o comunque della maggioranza, per includere all'interno di questa categoria di beneficiari della libertà provvisoria coloro che costituiscono il complesso delle posizioni che vanno sotto il nome di «dissociati», cioè di coloro che sono imputati di reati riferiti ad ipotesi con finalità terroristiche, ma senza che siano contestati fatti gravi di sangue o fatti specifici di violenza. Ci sembra anche questo un fatto di civiltà rispetto alle situazioni esistenti.

Mi avvio rapidamente alla conclusione

per tornare alla impostazione iniziale. Ho detto prima... No, non l'ho detto io, l'ha detto un altro, Anassagora, che «l'uomo è la misura di tutte le cose»...

RENATO DELL'ANDRO. L'ha detto Socrate!

LUIGI DINO FELISETTI. No, sei quasi napoletano: guarda De Crescenzo e il suo ultimo libro sui presocratici e vedrai che è così! Dunque, se l'uomo è la misura di tutte le cose, sta di fatto che le cose sono lì, mentre è l'uomo che può sbagliare misura. Quello che sto cercando di dire con questo modesto riferimento è che questa legge è certamente positiva, ma non è una misura sufficiente. Noi potremo, con essa, creare una condizione ulteriore di alibi, non risolutiva dei problemi. Ho detto all'inizio che il vero problema non sta nella carcerazione preventiva; la carcerazione preventiva è un problema giuridico ed umano per chi la subisce, sofferto anche da chi la deve adottare, cioè dai giudici. Questa carcerazione preventiva, così disciplinata, come succede a tutti gli strumenti ordinari quando ad essi si chiede di provvedere a situazioni straordinarie — e strumenti di questo tipo non sono adatti a situazioni straordinarie —, si «sbraca», non regge.

Vogliamo vedere alcuni effetti di questo discorso della carcerazione preventiva, intuita — c'ero anch'io e non lo nego — come strumento per combattere certe forme di delinquenza? La carcerazione preventiva ha portato i detenuti presenti in carcere a 45-50 mila unità, i due terzi sono nello stato di carcerazione preventiva. L'allungamento dei termini è la «filosofia di Semiramide», per cui, ad un certo momento, per toglierci dalla condizione di non amministrata giustizia, di tempi lunghi, ci creiamo una normativa che allunga i termini della carcerazione preventiva, ma non risolve i problemi. I processi durano, in media, 8-10 anni: è questo il punto centrale! Se noi avessimo processi riportati ad una celerità ordinaria, la carcerazione preventiva non avrebbe più senso, perché il corso regolare dei proce-

dimenti risolverebbe da solo il problema. È lì il punto!

Certamente vi sono delle responsabilità dei magistrati, ma tuttavia hai ragione, compagno ed amico Reggiani, quando dici che li abbiamo caricati di responsabilità pesantissime, per cui cose che dieci anni fa erano relativamente accettabili e normali oggi non lo sono più. Io ho chiesto più volte, anche in modo diretto, a magistrati: mi sapete spiegare, a fronte di certi fatti che scottano, come mai, quando siete bravi, esperti, con dieci anni di anzianità, giudicate in collegio e, quando iniziate a lavorare, dopo sei mesi di uditorato, dopo aver superato il concorso di Stato, a 27, a 28, a 30 anni, avete le responsabilità massime? Giudici istruttori, sostituti procuratori della Repubblica, pretori di mandamenti che sono delle grandi città, giudici di sorveglianza, cioè giudici che vanno ad esaminare le situazioni delicatissime che si verificano all'interno delle carceri, hanno in media (molti non tutti, ovviamente) dai 28 ai 35 anni. Ed io mi rendo conto della loro situazione: di solito, hanno in mano il momento culminante dell'amministrazione della giustizia, che è quello in cui si devono adottare i provvedimenti urgenti. Ad altri, non soltanto a loro, di fronte a responsabilità di questo tipo, tremerebbero le vene nei polsi!

Certamente tutto ciò è stato messo a nudo proprio da un sistema di carichi di responsabilità in relazione alle considerazioni che stiamo svolgendo. È per questo, in sostanza, che io dico, e concludo, colleghi, signor Presidente, che è pronto per essere esaminato da questa Assemblea un provvedimento che li riassume tutti e nel quale è compresa anche una parte di quanto stiamo facendo oggi. Questo provvedimento è pronto dal novembre 1982. È stato riproposto negli stessi termini; credo sia l'unico caso di *repêchage*, l'unico caso di applicazione di quell'articolo del regolamento che consente un *iter* più breve per i progetti di legge già approvati da uno dei due rami del Parlamento nella precedente legislatura. Mi riferisco al nuovo codice di procedura penale.

Qui è Rodi e qui si salta. Se si vogliono risolvere i problemi, si può anche approvare questo provvedimento, che è certamente positivo, ma ricordiamoci che esso è parziale ed insufficiente e potrebbe costituire soltanto un alibi ed una non soluzione dei problemi, se non arriveremo ad approvare quello che, secondo me, è il provvedimento che riassume tutti gli altri e sul quale ci si incontrerà o ci si scontrerà, che è il nuovo codice di procedura penale.

A proposito del nuovo codice di procedura penale, qualcuno dice che, se lo approvassimo, certi processi finirebbero inevitabilmente con sentenze assolutorie. Ma pensate ai grandi processi e ditemi una cosa: non è vero che le cose sono andate a finire ugualmente così? Non è vero forse che il processo di Catanzaro è finito come quelli per la strage di Milano e per la strage di Bologna? Voglio dire: se lo strumento processuale di cui disponiamo fosse da noi giudicato sufficiente, perché rispondente alle esigenze, è chiaro che nessuno getterebbe via uno strumento ancora in grado di produrre risultati. Ma, poiché le realtà che abbiamo davanti ci danno queste risposte, io dico modestamente che il nuovo codice di procedura penale certamente rappresenta un rischio e una sfida, ma che sono un rischio ed una sfida che vale la pena di correre (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

ANSELMI ed altri: «Integrazione all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato» (611);

dalla V Commissione (Bilancio):

«Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali» (1105);

«Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) per l'anno 1983» (approvato dal Senato) (1002).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, dietro questo provvedimento sta la comune consapevolezza che abbiamo della insostenibilità dell'attuale situazione. A questa comune consapevolezza siamo stati chiamati dalla civile protesta dei detenuti nell'agosto scorso e nelle scorse settimane e dalle condanne che in sede internazionale (la Corte europea per i diritti dell'uomo il 10 dicembre 1982 ha pronunciato due sentenze di condanna dello Stato italiano) sono venute al nostro sistema.

I dati sono stati citati. Ce ne è forse qualcun altro sul quale ci si può soffermare. Dieci anni fa, nel 1973, la percentuale degli imputati era del 49,77 per cento della popolazione carceraria, pari cioè alla media europea, che è di circa il 50 per cento. Nel 1983, siamo passati al 69,32 per cento, con un fortissimo salto. Gli imputati sono passati dai 13 mila 432 a 27 mila 749. I condannati detenuti sono diminuiti, passando da 12.485 a 12.282. C'è stato, quindi, sostanzialmente, uno spostamento del processo dal momento della decisione al momento dell'istruttoria.

Quali sono le ragioni di questa situazione? Molti si richiamano alla legislazione di emergenza. Tornerò su tale punto alla fine del mio intervento; ad esso ci hanno richiamato sia il collega Franco Russo sia il collega Felisetti. Senz'altro, all'interno dei problemi posti dal terrorismo, credo che il rapporto tra garanzia e decisione sia stato fortemente spostato sul terreno

della decisione, nel senso che si è dato mandato al magistrato, nella scelta tra garanzia individuale e decisione, di scegliere per quest'ultima; scegliere per la decisione in una materia nella quale — non dobbiamo compiere omissioni al riguardo — erano in gioco vite umane. Tutto ciò ha portato, all'interno del sistema giudiziario, ad uno spostamento verso la forte incentivazione del momento decisionale a danno del momento di garanzia.

Qualcuno ha fatto riferimento a prevaricazioni dei giudici. Vi sono stati casi individuali, ma non renderemmo un buon servizio al ruolo che abbiamo se non guardassimo alle cause strutturali del processo penale, cioè alle caratteristiche oggettive che hanno portato a tale situazione. Se restiamo ai giudici che abusano e alla legislazione d'emergenza, non ci discostiamo da una visione di tipo disciplinare, che non ci dà alcun risultato. Vorrei ricordare ai colleghi che dietro la questione del tribunale della libertà vi era appunto una visione di tipo disciplinare. Si riteneva, cioè, che l'eccesso di mandati di cattura fosse determinato da prevaricazione dei giudici. Si è visto poi che, in realtà, vi sono cause strutturali molto più profonde. Ritengo quindi che dobbiamo soffermare la nostra attenzione sulla progressiva paralisi della decisione giudiziaria e sul forte spostamento dell'asse del processo verso l'istruttoria.

Siamo, credo, uno dei pochi paesi al mondo che impiega dieci anni e quindici giudici, nel complesso, per giudicare un furto d'auto o d'energia elettrica, e che applica le stesse regole per giudicare un furto d'auto e un assassinio mafioso... E i magistrati ai quali chiediamo di misurarsi sui delitti mafiosi o di terrorismo devono poi occupare il loro tempo anche per i furti d'auto.

Ritengo che al Parlamento spetti, a questo punto, una scelta di fondo. Non possiamo consentire ancora più a lungo che il peso e i costi della macchina giudiziaria siano indifferenziati nei confronti di fatti che sono, invece, profondamente diversi. Non possiamo sprecare un così elevato numero di magistrati, di forze, di risorse

per fatti che hanno scarsa o limitata rilevanza. L'aumento di competenza del pretore è un dato essenziale in tale logica. Ma il problema tocca anche la giustizia civile, poiché se riuscissimo a porre fuori della giurisdizione le controversie civili da infortunistica stradale, come avviene in Francia e — credo — nella Repubblica Federale di Germania, avremmo un alleggerimento della giustizia civile che si aggirerebbe attorno al 45-50 per cento. Ciò consentirebbe di utilizzare numerosi magistrati per gli affari di maggior rilievo.

Il secondo carattere del nostro processo consiste in un forte spostamento del suo peso verso l'istruttoria e, nell'istruttoria, verso il provvedimento cautelare. Questo perché manca nel nostro processo una istruttoria di polizia. L'istruttoria è effettuata tutta dal giudice, non dalla polizia come nei processi accusatori di tipo anglosassone, e la comunicazione giudiziaria, che doveva essere un elemento di garanzia per l'imputato, è in realtà diventata il momento nel quale si sostituisce l'avviso all'imputato con il mandato di cattura, perché la comunicazione giudiziaria, in una serie di ipotesi, può produrre la fuga dell'imputato; e avviene (situazione assolutamente deleteria) che gli indizi che servono per emettere il mandato di cattura vengano confermati con le prove che si raccolgono contro l'imputato detenuto. D'altra parte, specie per reati di grave pericolosità, molti contesterebbero al magistrato un'omissione se costui emettesse la comunicazione giudiziaria nei confronti dell'imputato senza spiccare il mandato di cattura.

Vi sono, insomma, distorsioni profonde nel nostro sistema, che tra l'altro hanno comportato recentemente scontri tra avvocatura e magistratura. Spostare il processo verso la fase istruttoria vuol dire infatti incentrarlo attorno al ruolo del giudice inquirente e attorno ad una fase in cui l'avvocato è in grande misura un estraneo; con tutte le ulteriori distorsioni che ne derivano. D'altra parte, credo si possa dire che oggi la decisione che dà senso al processo penale è se debba o meno esservi carcerazione preventiva: il

processo senza carcerazione preventiva è un processo irrilevante. Tutto si concentra intorno al provvedimento cautelare, come nel procedimento amministrativo tutto si concentra intorno alla sospensiva. Ed il processo civile è in una crisi ancora più grave, probabilmente perché non dispone di un istituto cautelare generalizzato, come avviene nel processo penale e in quello amministrativo. Ed allora appare chiaramente che la durata della carcerazione preventiva, sulla quale incidiamo, non è che l'effetto di una serie di cause che risiedono nella struttura del processo; e finché non incidiamo su tale struttura, credo che interventi quali quello che oggi effettuiamo non possano che avere una portata, politica e specifica, limitata.

Giustamente il collega Felisetti ha chiamato in causa il problema del nuovo codice di procedura penale, sul quale ci intratteremo fra qualche settimana, in quest'aula, con molta probabilità...

GIACOMO MANCINI. Ma come è avvenuto tutto ciò?

LUCIANO VIOLANTE. Parlerò successivamente della legislazione di emergenza, collega Mancini.

GIACOMO MANCINI. Sembra una fatalità, qualcosa che è avvenuto chissà come...!

LUCIANO VIOLANTE. Non si tratta di una fatalità. Se avessimo attuato le riforme efficientemente, probabilmente non saremmo in questa situazione. Arriverò tra un attimo, comunque, ai problemi della legislazione di emergenza e delle deformazioni culturali che sono state indotte da quella legislazione.

Dicevo che avremmo dovuto intervenire sulle cause strutturali. Il nuovo codice di procedura penale favorirebbe questo intervento. Ma vorrei ricordare — e su ciò concorda anche il presidente della Commissione giustizia del Senato, professor Vassalli — che nella migliore delle ipotesi il nuovo codice potrà essere applicato tra circa cinque anni; e non possia-

mo certamente lasciare la situazione del processo penale così com'è per tutto questo tempo. È allora necessario intervenire con una serie di provvedimenti che preparino l'entrata in vigore del nuovo codice, anticipandone gli aspetti più maturi con gli stralci. Di qui l'urgenza di provvedere all'aumento di competenza del pretore, alla modifica dell'arresto in flagranza e dei presupposti del mandato di cattura; ma i provvedimenti relativi a queste materie sono stati distribuiti in maniera assolutamente dissennata tra Camera e Senato da parte del ministro di grazia e giustizia, ciò che oggi ci impedisce sostanzialmente di avere un quadro complessivo degli interventi. Abbiamo criticato questa scelta in Commissione e la criticiamo qui, perché non ha senso portare l'aumento di competenza del pretore all'esame del Senato e discutere alla Camera la modifica dei termini di carcerazione preventiva, quando tutti sanno che la durata della carcerazione preventiva è diversa quando diversa è la competenza del magistrato: basta dire che per il furto (di cui si discute se debba essere o meno di competenza del pretore) la carcerazione preventiva è di due anni se la competenza resta del tribunale, di cinque mesi se passa alla competenza del pretore.

Si sarebbe potuto forse ovviare a questi inconvenienti se il Governo avesse messo a disposizione delle Camere una prognosi, cioè una valutazione degli effetti. Ma neppure questo è stato fatto. La prima proposta sulla carcerazione preventiva, che è stata quella presentata dal mio gruppo il 20 luglio 1983, avrebbe dovuto sollecitare il Governo a cominciare a studiare l'impatto della riforma. Ma ciò non è accaduto. In Commissione, il sottosegretario Carpino ha detto che era assolutamente impossibile fare un quadro della situazione; abbiamo chiesto ieri che il ministro Martinazzoli spiegasse in Commissione quali saranno i prevedibili effetti della riforma, ed il ministro ci ha detto che è stata effettuata una rilevazione, su 9.300 dati utilizzabili (se non erro), e che verrebbero scarcerati 1.856 imputati per reati comuni e 137 imputati per reati di terrorismo. Ad

una successiva richiesta, è emerso che in realtà questo calcolo è stato fatto sul vecchio testo del Governo, non approvato dalla Commissione, e quindi assolutamente irrilevante.

In mancanza di dati che avrebbero potuto meglio orientare la nostra discussione, potrebbe prevalere la propensione a seguire schemi ideologici nel contrasto tra diritti individuali e problemi di sicurezza collettiva; o gli uni o gli altri. Credo che il Parlamento, proprio per la responsabilità politica che gli compete — questo lo dico soprattutto in riferimento alla successiva discussione sugli articoli e sugli emendamenti — debba rifuggire da questo tipo di giustapposizioni ideologiche. È necessario trovare un punto di equilibrio ispirato non agli impulsi repressivi di una volta o a quelli garantisti di oggi, ma alla sintesi che è necessario operare tra le varie esigenze.

È opportuno avere la consapevolezza che esiste un rapporto tra la durata della carcerazione preventiva e le caratteristiche del processo e che occorre concepire la riduzione della carcerazione preventiva anche come spinta per modificare la struttura del processo, non adeguandosi semplicemente alle caratteristiche attuali del processo stesso. Ciò comporta il carattere progressivo di questi interventi.

Credo che, quando riusciremo ad intervenire, finalmente, sull'aumento di competenza del pretore, si potrà apportare un secondo intervento ulteriormente riduttivo dei termini di carcerazione preventiva, perché allora ci saranno i tempi e le possibilità di proseguire in questa direzione. Dico questo perché alcuni emendamenti presentati dai colleghi della sinistra indipendente, del PDUP e di democrazia proletaria, che riducono ulteriormente la durata della carcerazione preventiva, non trovano ora il nostro consenso, non perché non siano giustificati, ma perché squilibrano fortemente il rapporto tra durata della carcerazione e struttura del processo. Infatti, se la carcerazione è funzionale ad acquisire le prove in alcuni casi, rispetto al pericolo di fuga o all'inquinamento delle prove stesse, ovviamen-

te bisogna bilanciare la durata al tipo di processo.

Il progetto al nostro esame incide sulla durata della carcerazione preventiva con una manovra assai complessa sotto diversi profili, quali, ad esempio, il calcolo della gravità del reato, la riduzione degli attuali termini complessivi, la determinazione della durata della carcerazione per ciascuna fase del processo, l'esclusione della possibilità di emettere il mandato di cattura per i casi in cui questo è facoltativo quando siano decorsi i termini per ciascuna fase.

Inoltre, per i reati per fine di terrorismo, si procede ad un aumento di un terzo, solo per la fase istruttoria e senza effetti per il termine complessivo: argomento questo sul quale si è soffermato a lungo il collega Franco Russo.

Non credo che si tratti di un emendamento tendente a colpire i terroristi, perché, in realtà, questo emendamento riguarda i processi per terrorismo, sequestro di persona, mafia e droga, cioè quei processi nei quali le indagini istruttorie sono particolarmente complesse.

Vorrei ricordare che quando discutemmo il famoso articolo 10 della «legge Cosiga», che proroga di un terzo tutte le fasi processuali, i comunisti presentarono in Commissione giustizia un emendamento che tendeva ad aumentare la carcerazione preventiva soltanto per la fase istruttoria, proprio perché il problema della raccolta delle prove si verifica soltanto in quella fase. L'emendamento ebbe 20 voti a favore, 20 contrari, mentre il presidente, onorevole Felisetti, si astenne; l'emendamento non fu perciò approvato ed è questo il motivo per cui oggi abbiamo termini di carcerazione preventiva pesantissimi che arrivano sino a 10 anni ed 8 mesi.

GIOVANNI NEGRI. Per questo motivo? Non per un atteggiamento complessivo del PCI?

LUCIANO VIOLANTE. Certo, per questo motivo.

Ora la Commissione sostanzialmente ri-

prende quel tipo di emendamento, ma il problema non è quello di perseguire con particolare acrimonia i reati di terrorismo, ma di sapere se, con le attuali strutture, un anno e sei mesi sono sufficienti o meno per svolgere i processi per traffico di droga, per mafia e per terrorismo. Se riteniamo che questo arco di tempo sia sufficiente possiamo benissimo eliminare l'aggravamento di un terzo, se invece riteniamo che non sia così — questa non è una questione ideologica, ma puramente razionale — il termine va aumentato finché le strutture istruttorie non saranno in grado di reggere questo tipo di processo; il progetto estende inoltre la possibilità della libertà provvisoria, che è vietata soltanto in alcuni casi già citati: sequestro di persona, reati puniti con l'ergastolo, e così via.

Mi rendo conto del problema che alcuni hanno posto: restituire in questa materia la piena discrezionalità al giudice. Questa è una tematica che ci trova sensibili. Però io mi chiedo ancora se non sia il caso di valutare appunto il carattere progressivo di questa legislazione. Noi già qui estendiamo molto, e giustamente: restituiamo al giudice una discrezionalità che gli è propria; e d'altra parte la legislazione di questi anni ha comportato strane distorsioni: ha tolto discrezionalità al giudice nei suoi poteri fisiologici (concedere o non concedere la libertà), e magari gliel'ha riconosciuta per una serie di interventi in materia di economia, per esempio, o di pubblica amministrazione, per i quali forse l'intervento non è di stretta competenza del giudice.

Mi chiedo però se non sia il caso — proprio in relazione al carattere progressivo di questa legislazione — di lasciare una serie di fattispecie nelle quali intervenga la valutazione del legislatore sulla loro particolare pericolosità. Non so se questi casi siano giusti o meno, né se ce ne debbano essere degli altri (noi crediamo di no), o se possano essere diminuiti. Discutiamone. Però non dimentichiamo che ci sono uffici giudiziari nei quali spariscono i fascicoli e uffici giudiziari nei quali entrano sconosciuti e bruciano fascicoli:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

ci sono luoghi nei quali la magistratura è fortemente intimidita.

STEFANO DE LUCA. Non mi risulta che a Palermo siano successi casi di questo genere!

LUCIANO VIOLANTE. Per questo per i reati di mafia abbiamo stabilito questo tipo di indicazione. Non so se questa argomentazione regga... Prego?

STEFANO DE LUCA. Dicevo che non mi risulta che a Palermo siano successi casi di questo genere.

LUCIANO VIOLANTE. Palermo non è l'unico posto in cui c'è mafia, in Italia, purtroppo. Mi riferisco a Palmi, mi riferisco a Locri, mi riferisco ad altri posti di questo tipo. Valutiamo questa situazione.

Vorrei dire che c'è anche un problema di tutela dell'organo decidente, in questi casi; ma possiamo discutere anche di questo. Abbiamo inserito una misura di garanzia facente parte della proposta di legge Bozzi: l'obbligo dell'interrogatorio dell'imputato dopo l'arresto con mandato di cattura, che fino ad ora non c'era.

Sono rimasti ancora in piedi tre problemi. Uno è quello dei mandati «a grappolo», come si dice, cioè della successione dei mandati di cattura; caso nel quale si emettono più mandati di cattura per diversi reati nei confronti della stessa persona. Ora, qui il collega Russo ha fatto riferimento ad un'ipotesi diversa da quella prevista negli emendamenti, sia del gruppo di democrazia proletaria sia di della sinistra indipendente. Ha fatto riferimento, cioè, allo «stesso fatto»; a mandati di cattura emessi per lo «stesso fatto» con qualifiche diverse (ad esempio, banda armata, prima, e insurrezione armata, dopo). Se la questione fosse questa, ci troverebbe perfettamente d'accordo, nel senso che in questi casi i termini di carcerazione preventiva decorrono comunque non per ciascun mandato, ma dall'inizio della carcerazione. Credo che si potrebbe anche fare un passo più avanti, nel caso

cioè del concorso ideale, quando con un solo fatto si violano più disposizioni di legge e si commettono più reati; forse anche lì si potrebbe stabilire che il termine di carcerazione decorre dal primo. Diverse sono le questioni relative al reato continuato; e gli emendamenti si riferiscono a questa situazione. Reato continuato si ha quando una persona commette più reati nell'esecuzione di uno stesso disegno criminoso. In questo caso, dire che la durata della carcerazione preventiva è commisurata solo al reato più grave, e che comincia comunque dall'inizio della carcerazione, pone dei problemi nei casi di criminalità organizzata; nei casi di chi ha commesso quattro-cinque assassinii (camorra), si verificherebbe che la durata della carcerazione preventiva è stabilita come se fosse stato commesso un solo assassinio. Credo si debba riflettere su questo effetto, perché altrimenti finiremo col premiare una situazione che credo non sia meritevole di premio. Riflettiamo bene, quindi, su tutta questa materia; vediamo come si può operare al fine di evitare una serie di abusi o di ingiustizie che possono verificarsi. Insistiamo su questo soprattutto, richiamando l'orientamento attuale della Corte di cassazione in materia, la quale stabilisce che il giudice deve emettere il mandato di cattura appena ha tutti gli elementi: se l'imputato ritiene che vi sia stato un ritardo che lo danneggia, può impugnare, e il giudice di appello dovrà verificare gli atti, stabilire se vi è stato ritardo e, in caso affermativo, i termini decorrono non dal momento in cui è stato emesso il mandato di cattura, ma dal momento precedente, in cui avrebbe dovuto essere emesso.

Il secondo problema è quello degli arresti domiciliari, i quali oggi hanno un contenuto profondamente diverso secondo che si abiti in un basso di Napoli o in una villa con piscina; non solo, ma volta per volta sono date dal giudice prescrizioni profondamente diverse, poiché la legge nulla stabilisce: c'è l'arrestato a domicilio che non può ricevere telefonate e che non può uscire sul balcone e c'è arrestato a domicilio che può fare l'una cosa e l'altra.

Insomma, vi sono distinzioni che possono far sorridere, ma che significano in caso di violazione il ritorno in carcere.

In questi casi noi proponiamo di disciplinare diversamente la materia e di sostituire gli arresti domiciliari con una forma di libertà controllata; è indubbiamente una cautela attenuata quella degli arresti domiciliari. Tanto vale che l'imputato stia in casa dodici ore o quattordici ore, abbia l'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia e poi faccia quello che deve fare. In molti casi capita che questa persona non può lavorare perché sta in casa, mentre in carcere ha almeno di che sostentarsi. Aggiungiamo che molto spesso problemi di custodia di queste persone comportano l'impiego di quattro o otto poliziotti al giorno per persona.

Circa il problema dell'entrata in vigore della legge, la Commissione propone che la libertà provvisoria entri immediatamente in vigore, e su questo siamo d'accordo; il nuovo calcolo delle aggravanti opera per i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge, e su questo siamo d'accordo; per tutto quanto il resto si aspettano sei mesi e poi entra in vigore il nuovo testo, senza rispettare i nuovi limiti massimi, ma applicando quelli attuali. Credo che si possa fare un passo avanti con riferimento ai delitti non gravi. Per i delitti, per i quali il mandato di cattura è facoltativo, si può stabilire un'entrata in vigore anticipata, perché manca una prevenzione di pericolosità *ex lege*.

Valutiamo insieme la possibilità di differenziare i casi nei quali diciamo all'imputato di aspettare sei mesi ed i casi nei quali non facciamo una valutazione di pericolosità e quindi possiamo far operare immediatamente le riduzioni. Ciò sarebbe utile anche dal punto di vista della percezione della norma, che ha un suo senso, un suo significato.

Qualcuno ha fatto riferimento all'entrata in vigore immediata. Nessuno propone questo, ma voglio solo dire che alcuni degli assassini di Moro sono stati arrestati nel 1979, e che, se entrasse in vigore immediatamente questo provvedimento legislativo, uscirebbero nel 1985. Credo che

questo evento non rientri negli obiettivi di nessuno di noi.

LUIGI DINO FELISETTI. Supponi che nel frattempo il processo non vada avanti?

LUCIANO VIOLANTE. No, suppongo che nel frattempo non intervenga la sentenza di Cassazione, cosa che è possibile perché non sono state ancora notificate le citazioni per l'appello. In conclusione penso che questa legge comporti una modifica radicale dei rapporti tra cittadino e Stato. Siamo di fronte alla uscita dall'emergenza. L'uscita dall'emergenza non va considerata, però, come un fatto puramente formale o normativo, un fatto di abolizione di leggi; mi pare che il collega Giacomo Mancini volesse alludere a questo. Ci sono anche dei processi culturali che dobbiamo cambiare; c'è un potere politico che deve riassumere un primato nella società civile italiana; c'è un potere giudiziario che deve sistemarsi nella giusta collocazione costituzionale ed istituzionale. Sarebbe sbagliato pensare a questi processi come a fatti puramente formali, e sarebbe sbagliato avere una visione parentetica dell'emergenza: torniamo al 1974 e abbiamo risolto i problemi. Non è vero, oggi abbiamo problemi diversi, altrimenti a quella emergenza ne sostituiamo un'altra e andiamo di emergenza in emergenza senza risolvere i nodi strutturali della cultura giuridica, del rapporto tra Stato e cittadino sul terreno della repressione penale.

Qual è allora il punto? Nel rapporto fra decisione e garanzia, negli anni in cui era in pericolo la vita di migliaia di cittadini, si è scelto di dare la priorità alla decisione. Avremo tempo di discutere quali effetti positivi e negativi siano conseguiti a tale scelta. Certo è che oggi siamo usciti per vari motivi, anche per quella legislazione, dall'emergenza del terrorismo, certo è che dobbiamo ricostruire un nuovo rapporto tra Stato e società civile, e che questo nuovo rapporto credo debba essere costruito dando il primato alla garanzia, lavorando sull'efficienza.

Esiste una vecchia diatriba se il rapporto tra efficienza e garanzia sia un rapporto di contraddizione o se tra i due elementi sia possibile una sintesi. Dobbiamo lavorare perché l'efficienza sia condizione essenziale per aumentare le garanzie, e perché il potenziamento delle garanzie sia a sua volta condizione per aumentare l'efficienza: non come elementi antitetici, ma come elementi dei quali l'uno condiziona l'altro. È proprio per la tutela delle garanzie, insomma, che bisogna spingere sul pedale dell'efficienza.

E nel passato non siamo riusciti a far questo: non siamo riusciti a lavorare sull'efficienza non solo per ragioni legislative. Vorrei ricordare che la riforma della polizia creava una serie di condizioni legali di efficienza, ma quella riforma non è stata attuata. L'attuazione delle riforme crea contenuti reali di democrazia, sposta potere in termini concreti, abolisce vecchi nuclei di reazione e di autoritarismo che tuttora permangono in settori del sistema istituzionale; la lotta che dobbiamo condurre, perciò, non è soltanto di tipo legislativo-formale, ma è una lotta che deve misurarsi su contenuti della cultura giuridica e della prassi amministrativa.

Concludendo, non è per ragioni formali che ringrazio sia il presidente sia il relatore per come si è lavorato: abbiamo lavorato non su schieramenti ideologici, ma guardando caso per caso a ciò che appariva più utile e più giusto; e costituisce aspetto positivo il fatto che molti di noi hanno rinunciato ai propri emendamenti pur di addivenire ad una soluzione positiva. L'auspicio è che i criteri seguiti in Commissione vengano seguiti anche nel lavoro, ben più complesso, che abbiamo da fare sul codice di procedura penale. L'auspicio è anche che il Governo tenga nei prossimi lavori un atteggiamento globalmente più adeguato alla complessità dei problemi in discussione (*Applausi all'estrema sinistra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, colleghi, signor sottosegretario, interverrò brevemente per esprimere un sintetico giudizio su questo provvedimento.

Vorrei innanzitutto che mi consentiste di fare qualche breve considerazione sul dibattito che si è svolto ieri ed oggi, ed in particolare sugli interventi che si sono susseguiti questo pomeriggio, tutti molto pregevoli e di alto livello, che mi aiutano forse ad individuare il limite, il punto non superato di contraddizione e di crisi rappresentato da questo dibattito e dal testo faticosamente emerso dalla Commissione giustizia della Camera.

Vorrei ringraziare il collega Felisetti, perché ancora una volta — e non mi riferisco soltanto all'intervento di oggi, ma anche ad altri che egli ha pronunciato in momenti e in dibattiti assai più drammatici che si sono svolti nella scorsa legislatura — potrei sottoscrivere gran parte delle osservazioni che egli ha fatto.

Quando Felisetti riconosce che abbiamo agito sempre di rimessa, inseguendo gli avvenimenti, dice che in realtà questa è stata la cultura dell'emergenza. Io non sarò ingeneroso come il mio giovane amico Giovanni Negri, che gli dice «Ma tu dove stavi quando venivano approvate queste leggi?», perché questa è una schizofrenia propria non solo di Felisetti, ma di ciascuno di voi: «ciascuno di voi» della maggioranza? No, «ciascuno di voi» in quest'aula, con l'esclusione di poche, rare, solitarie eccezioni, che non hanno fatto parte della maggioranza o meglio delle maggioranze, fossero di centro-sinistra o di unità nazionale, ma eccezioni anche come quella di Giacomo Mancini e di altri, che non hanno esitato a manifestarsi anche all'interno delle maggioranze.

Dice giustamente Felisetti che il punto fondamentale è il codice di procedura penale, è la struttura giudiziaria italiana. E ha citato Giulio Cesare: «Qui Rodi, qui salta». Ma vorrei ricordare a Felisetti (nella precedente legislatura era presidente della Commissione giustizia) che «qui Rodi, qui salta» ci trovammo insieme a

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

dirlo all'inizio della scorsa legislatura. Allora io ero senatore, ma mi ricordo che ci incontravamo nei momenti delle crisi di governo per discutere, con il partito socialista e i Presidenti del Consiglio, proprio questo punto, se cioè si potessero affrontare anche i problemi dell'emergenza risolvendo i problemi strutturali della crisi della giustizia.

Vorrei ricordare che, al momento della costituzione del Governo Forlani, dopo mesi di lotta del mio gruppo (chiamato il gruppo dell'ostruzionismo, il gruppo della violenza verbale), siamo stati umilmente — ostruzionisti o no — il partito del dialogo in quest'aula! Avevamo ripetuto per mesi che bisognava aumentare il bilancio della giustizia e indicato una strada. Poco fa Violante ha detto che nella migliore delle ipotesi ci vorranno almeno cinque anni per mettere in funzione la nuova struttura giudiziaria. Siamo nel 1984, caro Violante, e nel 1979 noi ci occupavamo della stessa questione. E si parlava di cinque anni già allora. E tenete conto che cinque anni rappresentano la durata di un'intera legislatura; quindi dire che una nuova struttura giudiziaria potrà entrare in funzione fra cinque anni significa già volere che questa struttura in realtà non nasca, perché i tempi politici di previsione per un legislatore possono essere di due o tre anni. Non di più. E noi questi termini li individuammo già allora, dialogando con ciascuno di voi, con il Governo, mettendo in discussione il nostro atteggiamento parlamentare, su questo come su altri temi fondamentali. E vi dicemmo: iscriviamo già ora nello stato di previsione del Ministero della giustizia gli stanziamenti per predisporre nei prossimi due anni le strutture necessarie per il funzionamento del nuovo codice di procedura penale. Aumenti di quello stato di previsione ne abbiamo avuti, ma sono serviti ad elevare il numero delle «auto blu», ad accrescere il numero di copie della *Gazzetta ufficiale* che arrivano sulle scrivanie di ogni giudice, ad arricchire qualche misura di sicurezza: a tutto sono serviti tranne che a creare quelle strutture di funzionamento che saranno necessarie

fra due, tre o cinque anni, ma senza le quali è comunque impensabile l'entrata in vigore di un nuovo codice di procedura penale.

È triste, Felisetti, nelle contraddizioni che ciascuno ha e nella situazione in cui ciascuno si trova, nella situazione di solitudine della quale io non mi sono mai vantato e nessuno nel mio partito si è mai vantato (non abbiamo mai tenuto ad aver ragione da soli: vorremmo avere ragione in molti; vorremmo avere ragione con voi, invece di aver ragione nel dirvi che avete torto!) e nella situazione di contraddizione nella quale tu ti trovi, ripeti ogni volta cose giuste per dovere ogni volta sanzionare delle cose sbagliate o parziali, che comunque rappresentano un segmento ulteriore di quella cultura, di quella filosofia dell'eccezionalità che ha caratterizzato tutti i vostri interventi in materia di giustizia!

Alla luce di queste considerazioni, vorrei dire al collega Reggiani che questa storia del carcere preventivo è l'effetto, non la causa, della crisi della giustizia, che a sua volta è effetto e non causa del disordine pubblico che esiste nel paese; davvero è una tardiva rivalutazione del signor La Palisse! Sono banali osservazioni, ma compito dei governanti, dei legislatori è capire come si fa fronte al disordine pubblico, come si fronteggia la crisi della giustizia. Certo, oggi vi trovate alle prese con queste contraddizioni e ad operare con questo provvedimento nella stessa logica che rimane contraddittoria; alcuni provvedimenti (poi dirà perché) recati da questo testo legislativo non diminuiranno ma riproporranno la contraddizione, rendendola ancora più stridente, evidente e grave!

Devo dire che, se Felisetti mi suggerisce questi dati, queste considerazioni di solidarietà per questa condizione un po' schizofrenica nella quale, da giurista ma anche da democratico e da socialista, ogni volta si trova, Violante mi offre invece il conforto di granitiche certezze; nella sua intelligenza, egli mantiene una coerenza nella quale non c'è spazio, certamente, per la schizofrenia e tanto meno per le

contraddizioni. Mutano le situazioni, e Violante nella sua cultura e nella sua filosofia prende in considerazione le modificazioni ed interviene su di esse, ma l'ideologia rimane la stessa; è la cultura dell'emergenza, compagno Giacomo Mancini? No: è la cultura della differenziazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

GIANFRANCO SPADACCIA. Che cosa vi dice Violante? Vi dice che dobbiamo isolare i reati più gravi perché non possono ricevere lo stesso trattamento procedurale e giudiziario di quelli meno gravi: è la cultura, l'ideologia che ha portato al dissolvimento di ogni certezza del diritto, non delle garanzie di libertà dell'imputato, ma delle stesse garanzie di ordine pubblico dei cittadini!

Innanzitutto vorrei far notare una cosa. Prendiamo ad esempio il caso Tortora: qual è la gravità del reato? È quella della pena edittale prevista dal reato di cui è imputato, mi risponderà il collega Violante. Ma è colpevole di questo reato o è innocente? O per avventura è innocente per questo reato ma è colpevole di qualche altro reato che pure gli viene imputato, o che dalle notizie di stampa riteniamo gli possa essere stato imputato; per esempio è colpevole di qualche furto, di qualche sottrazione di fondi raccolti per i terremotati? Vedete che la situazione cambia completamente. O è innocente dell'una o dell'altra cosa e viene assolto in giudizio? Ma allora, caro collega Violante, la gravità del reato non è nella pena edittale, non è nel reato, quello astratto scritto nella norma e preso in considerazione dalla dottrina, è nel reato concretamente imputato ad una persona che è portata davanti al tribunale ed alla quale viene sottratto il bene della libertà. Colleghe, badate che tutta questa cultura è di classe, è una cultura antiliberal, antiggiuridica, è una cultura stalinista, giacobina: è la cultura della differenziazione che è micidiale.

Si è detto che quando si parla dei milio-

ni di crimini commessi si contemplan anche decine di migliaia di furti di auto, ormai per antonomasia indicati come reati «non gravi». Questi furti rappresentano interessi per decine di migliaia di famiglie. Andate a parlare con qualsiasi assicuratore e vi renderete conto che queste non sono sciocchezze; provate a mettervi nei panni del cittadino il quale ha perfettamente compreso che esiste una politica criminale per cui oggi quella che è una vera e propria industria nazionale di centinaia e centinaia di miliardi — entità paragonabile a quella derivante dai sequestri di persona — viene lasciata prosperare. Si danneggiano le assicurazioni, si danneggia qualche marca di auto, ma i grandi interessi dell'industria automobilistica non sono colpiti. Questa è la cultura della differenziazione, la stessa per cui molto prima della cultura dell'emergenza — collega Violante, non sta scoprendo nulla — il maresciallo che veniva chiamato da una famiglia — parlo di circa 20 anni fa — la quale aveva subito un furto prendeva le impronte digitali solo se il furto superava il milione. Non si sprecava quindi la polizia per un furto di piccola entità. La giustizia era di classe perché il milione dell'operaio, del piccolo impiegato era diverso dai molti milioni dell'industriale o del funzionario.

Il disordine pubblico, colleghi Felisetti e Reggiani, è questo: la fiducia o la sfiducia nella giustizia, la certezza o la non certezza del diritto passano attraverso queste cose. Questa è la cultura che ha creato la dissoluzione della certezza del diritto. È il codice che deve stabilire la differenziazione della pena per i singoli reati. Ma lo scippo che colpisce la vecchia non è, non deve essere meno grave del reato che colpisce il grande patrimonio.

Credo che oggi per questa strada si stia giustificando tutto. Il collega Violante ci dice: abbiamo scelto la prevalenza della decisione sulla garanzia. Oggi dobbiamo invece scegliere la strada di privilegiare la garanzia sulla decisione e questo passa — grazie tante, collega Violante — attraverso l'efficienza della giustizia. Ma quale

efficienza delle strutture pubbliche di questo Stato e di questo regime? Piantiamola col dire che le strutture sono inefficienti, perché non è vero, mentite a voi stessi, compagni comunisti, quando dite queste cose. Inefficienza dei servizi segreti! Andatelo a dire al generale Santovito che era inefficiente! Egli è sempre stato efficientissimo. Si tratta di vedere a che cosa era funzionale la sua efficienza ed a che cosa non lo doveva essere! Andategli a chiedere se era o non era efficiente per il traffico di armi con il Medio oriente! Vi assicuro che era efficientissimo. Naturalmente, se misuriamo l'efficienza di Santovito con altri metri di misura, come quello della sicurezza interna e internazionale del nostro paese, dal nostro punto di vista si trattava di servizi inefficienti, ma dal loro punto di vista erano efficientissimi. Tanto è vero che il caso Cirillo si è risolto positivamente quando si sono mobilitati i servizi di sicurezza; tanto è vero che il caso Dozier — dove erano in gioco gli interessi americani e della NATO — si è risolto positivamente. Lo stesso però non è accaduto per Taliercio o per Moro! Consentitemi di ritenere — non di sospettare — che c'è stato un motivo.

Di conseguenza il problema non è quello di uscire dall'emergenza perché siamo usciti dal terrorismo, ma di tornare al diritto, a quel diritto che è stato sconvolto e massacrato, di tornare alla certezza del diritto. E non è un problema formale! Prima di tutto, infatti, è un problema di volontà politica. Per costruire questa volontà politica non servono i paraocchi degli schemi o gli occhiali di una ideologia e di una cultura che non consentono di capire gli avvenimenti e, di conseguenza, non permettono di governarli. Per queste ragioni siamo arrivati a dire alla Commissione P2 che non ci si era accorti di nulla; si trattava con questi signori, ma gli occhi erano chiusi, le orecchie non erano ricettive e non ci si accorgeva di nulla.

GIACOMO MANCINI. Fanno troppe cose, i segretari di partito!

GIANFRANCO SPADACCIA. Effettivamen-

te sono molto occupati, ma allora è questo tipo di cultura che non consente loro di vedere, di capire e di scrutare in anticipo queste cose, senza rimanerne vittime, come poi è accaduto. O forse avevano compreso benissimo ed avevano deciso di correre l'alea di certe alleanze fino in fondo, come io continuo a ritenere. Infatti non posso pensare che — da Piccoli a Berlinguer — siamo circondati da uomini di governo tutti imbecilli o distratti. Non lo posso credere, perché li ho conosciuti! Pertanto debbo arrivare a conclusioni diverse, cioè che non erano né imbecilli né distratti, ma qualche altra cosa.

Come dicevo, il problema è di tornare al diritto. Io non sono tra quelli che si sono illusi che, incardinando dei momenti di lotta politica o obbligando a prendere atto di questa contraddizione ed ad affrontarla, si potessero raggiungere soluzioni miracolose: no, ma già il fatto che da una contraddizione si passi ad un'altra contraddizione (quella rappresentata da questa legge) è un passo avanti!

Collega Russo, tu dici cose che io condivido al 90 per cento; c'è sempre in te una punta di settarismo, per cui, quando devi polemizzare, ritieni necessario farlo soprattutto con i radicali. Davvero pensi che il nostro problema, con la candidatura di Negri, sia stato quello di ricercare del protagonismo? No, è che nella nostra cultura politica noi sappiamo che tutti i migliori propositi, tutti i migliori discorsi politici e la giustezza delle nostre analisi non servono a nulla, dal punto di vista della lotta politica, se non si arriva ad un momento drammatico di scelta nella vita del paese, se non si incardina un momento di scelta, se non si ha la capacità, in termini di rapporti di forza, di imporre ad una classe politica, agli organismi legislativi, alle istituzioni, al Governo del paese, problemi drammatici come questi.

Questa, certamente, è stata la funzione della candidatura e dell'elezione di Toni Negri. Toni Negri ha scelto di fuggire dalle sue responsabilità — e, lo dico con amarezza, ha sbagliato — abbandonando i suoi compagni nel processo, non avendo il coraggio di giocare fino in fondo quella

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

occasione che gli era stata offerta. Ma si è trattato comunque di un momento di verità.

Perché Toni Negri? Perché noi non abbiamo mai sposato l'innocenza: il problema non è dell'innocente o del colpevole! Questa è la ideologia di Violante, che stabilisce *a priori*, attraverso la pena edittale, attraverso l'astrattezza della gravità del reato, e non attraverso la concretezza del reato imputato, di privilegiare il sospetto. Di questo si tratta!

Si parla in astratto di mandati a grappolo, ma vorrei fare il caso concreto di Naria, che ha già fatto otto anni e mezzo di carcerazione preventiva. Il caso di Naria lo conosciamo, perché è stato clamoroso; ma quante centinaia e migliaia di persone si trovano nelle stesse condizioni, con sette, cinque, quattro, tre o anche due anni di carcerazione preventiva, per reati che al di fuori di questa cultura, che ha dissestato ogni garanzia del diritto, sarebbero inconcepibili?

Sono andato a visitare il carcere di Fossombrone, un carcere speciale, per verificare, signor sottosegretario, il funzionamento delle misure di attuazione dell'articolo 90. Ho avuto occasione di parlare con un detenuto che fa da quindici giorni lo sciopero della fame (lui lo chiama digiuno); si tratta di Carmelo Fiorillo, direttore de *L'ape e il comunista* e di *Corrispondenza internazionale*, che a suo tempo ha subito un processo, assieme a Di Giovanni e all'avvocata Lombardi, nel quale è stato assolto dall'imputazione di essere una sorta di megafono delle Brigate rosse. È stato assolto in corte d'assise! Ebbene, grazie ad alcuni pentiti, è stato coinvolto in un'accusa di costituzione di banda armata e sta da due anni in carcere, a causa del meccanismo perverso che si basa sul meccanismo della aggravante delle finalità del terrorismo, che provoca l'aumento di un terzo, e sul dato associativo, che provoca un raddoppio. Quindi, di raddoppio in raddoppio, si dilatano mostruosamente i termini della carcerazione preventiva. È vero, non è vero? È innocente, non è innocente? Non lo so e non lo voglio sapere, ma dico che le impu-

tazioni si basano su dati estremamente labili. Sono cose che abbiamo visto anche al processo "7 aprile", quando Casirati ha detto che un certa cosa gli è stata riferita da Fioroni, e Fioroni non si presenta a testimoniare; oppure quando Savasta ha detto che Morucci gli ha parlato di Pace e non degli altri. La cultura mostruosa del sospetto arriva a questi punti, per cui, se io ti metto dentro perché ho contro di te soltanto indizi o dichiarazioni generiche di pentiti che non hanno alcun riscontro, sono costretto a tenerti dentro, mentre se ho prove inoppugnabili, se tu ti chiami Michele Zaza e sei un boss della camorra, quegli arresti domiciliari che ho negato a Tortora, che nego a gente di destra o di sinistra che, perché terrorista, sta da anni in galera e rischia la pelle, io, giudice, li posso dare a Michele Zaza. Non ho prove da ricercare: ho tutte le prove, è un capobanda, è sicuro che è un capobanda, probabilmente è un pluriomicida. Poi, alla fine, scappa Michele Zaza, e allora gli arresti domiciliari si concedono anche a Tortora. Ma il ragionamento per cui si davano a Zaza e si negavano a Tortora è questo, ed è aberrante: io ho contro di te soltanto alcuni labili indizi, dunque ti devo tenere dentro, perché tu potresti alterare questi indizi e potresti mandarmi all'aria la speranza che gli indizi si trasformino in prove. Invece, se tu stai dentro ed io ho le prove, allora a te posso dare la libertà provvisoria.

È il rovesciamento di ogni valore giuridico, è il rovesciamento di ogni elemento di civiltà giuridica. È proprio quella cultura della differenziazione che ci ha portati a questo. E voi vedete che non mi sono fermato, nel valutarla e nell'analizzarla, ai casi più clamorosi. Sono arrivato ai furti d'auto, agli scippi, perché a questo ci porta quanto è stato oggi riproposto dal comunista Violante, e che è necessariamente insito in questo provvedimento, perché in questa logica dovete muovervi. È una cultura giuridica di classe! È un diritto di classe! È la negazione del diritto come certezza del diritto per tutti i cittadini, come uguaglianza di fronte alla legge per tutti i cittadini.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Questa legge è un passo avanti. Certamente questa legge non è un elemento risolutivo, ma un ulteriore elemento di contraddizione. Ma non risolverete questa contraddizioni finché non avrete il coraggio di riconoscere i vostri errori e di uscire dal viluppo di eccezioni che avete creato e state creando (devo dire che la prospettiva della cosiddetta legge della dissociazione a me pare la più mostruosa). Qui il problema è di uscire dalla spirale delle eccezioni alle eccezioni, da questo sistema che si rincorre, da questa spirale perversa, e di tornare alla normalità del diritto, alla certezza del diritto.

Ma vi pare possibile che pluriomicidi, solo perché pentiti, possano essere in libertà, mentre persone che non hanno mai ammazzato nessuno, solo perché imputati dei reati associativi (che voi avete inventato operando di rimessa, come felicemente ha detto il collega Felisetti, inseguendo cioè senza governarli gli avvenimenti drammatici del paese), imputati come quelli delle unità combattenti comuniste, che hanno riconosciuto i loro reati, che sono confessi dei loro reati, possano essere stati condannati a trent'anni?

In una situazione di normalità giuridica, questa gente potrebbe stare dentro per sei anni, per sette anni. Non c'è più nessun metro di misura, nessun valore. E questi non vi chiedono l'amnistia, non vi chiedono di essere liberati domani, vi chiedono di scontare la pena che dovrebbero scontare secondo il diritto. Non vi chiedono pietà, vi chiedono giustizia! Ma questo è uno Stato che da anni, ormai, non può più amministrare ed assicurare giustizia, perché ha fondato se stesso sull'ingiustizia! Ma io spero che da questa ingiustizia, che ormai è cronica e che produce nella società, ad ogni livello, dissesti inimmaginabili e sempre più devastanti nella convivenza civile, vi deciderete, se vorrete governare questo paese secondo diritto, ad uscire, avendo la capacità di uscire anche dalle culture micidiali che voi stessi avete creato e che allontanano anche dalla comprensione dei fenomeni

reali (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Credo che il merito dell'intervento di Luciano Violante sia quello di aver richiamato l'orizzonte problematico di fondo che è alla base della nostra fatica legislativa; mi riferisco al rapporto tra la carcerazione preventiva e la struttura del processo. In realtà, anche l'intervento dell'amico Felisetti si è mosso in questa prospettiva, soprattutto quando alla fine ha sottolineato con forza l'esigenza della riforma del processo penale.

Non c'è dubbio che la nostra difficoltà di legiferare in questa materia (e Dio sa che difficoltà in Commissione ne abbiamo avute) dipenda dall'effetto perverso che la struttura del processo produce sul problema della carcerazione preventiva, dall'ombra che la struttura in questione proietta su tale nodo. E tuttavia, credo che la nostra scelta legislativa debba ancora essere governata dalla prospettiva di avviare, prefigurare, facilitare, la riforma della struttura processuale. È un punto che dobbiamo tenere presente e che molto spesso non è stato alla nostra attenzione.

Vi sono forse stati — ritengo — due condizionamenti, che hanno reso difficile il nostro sforzo di decisione legislativa. Sforzo che — lo debbo dire — è stato apprezzabile; anch'io riconosco che, per un comune impegno, in Commissione abbiamo fatto molti passi avanti, direi soprattutto per lo stimolo propositivo dell'opposizione, anche di destra. Ma tale sforzo comune è stato, secondo me, condizionato da nodi, uno politico e uno culturale, che ho sentito riecheggiare in quest'aula nell'intervento, ad esempio, del rappresentante democristiano. Il nodo politico di più breve momento, che affronto per primo, è dato a mio avviso dal comportamento del Governo, che frantuma la materia attinente alla carcerazione preventiva tra il Senato e la Ca-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

mera, che assegna al Senato la materia relativa alla modifica della competenza penale, che assegna al Senato anche quella relativa alla disciplina dell'arresto e, soprattutto, alla disciplina della competenza penale. Come possiamo calcolare (è un cruccio che ci ha preoccupati tutti) la portata di questa riforma, la riduzione della carcerazione preventiva, se non sappiamo come sarà riformata la competenza penale?

Nella nostra proposta di legge introducevamo, appunto per tale ragione, la riforma della competenza penale, per avere un quadro più razionale di decisione. Non la si è potuta esaminare proprio perché pendeva il progetto governativo al Senato e, nonostante le nostre richieste, in Commissione e in Comitato ristretto, non è stato possibile attivare le intese delle Presidenze delle due Camere, per regolare questo conflitto di competenze decisionali o, per lo meno, questo problema regolamentare.

Dice Casini: sono ben contento di tale scelta del Governo, perché a quest'ora non avremmo fatto la riforma della carcerazione preventiva. Ma occorre vedere il perché! Noi sappiamo — e lui lo sa meglio di noi — che al Senato è il suo gruppo politico quello che ostacola la riforma della competenza penale. Tuttavia il ministro Martinazzoli, in un'intervista su *La Discussione* di questa settimana, afferma che la riforma della competenza penale è lo strumento più utile. Ma allora? Perché non accorpate la valutazione e la decisione su questi temi?

Ma soprattutto, secondo me, il comportamento del Governo è criticabile perché non ci ha offerto i dati che soltanto il Governo ci poteva dare per valutare gli effetti della riduzione della carcerazione preventiva; e forse non ce li ha dati proprio per far gravare, in modo oscuro, irrazionale ed emotivo, la preoccupazione della fuoriuscita in massa dalle carceri di pericolosi delinquenti. Così si ostacola la razionalità della nostra decisione legislativa e si rischia di squilibrarla, a seconda che prevalga — per così dire — l'emozione garantista rispetto a quella di tutela

della collettività. Secondo me, questo è un modo di procedere perverso che io voglio denunciare, sia pure in modo civile, perché pesa sulla mia stessa decisione. Lo ha ricordato Luciano Violante: i dati che il Governo ci ha fornito sono inutilizzabili, anche e soprattutto perché non sappiamo come sarà la riforma della competenza penale.

Questo è un nodo politico che ha indubbiamente condizionato il lavoro della Commissione e condiziona — io credo in modo perverso — il lavoro dell'Assemblea; ma non è il solo. C'è un condizionamento culturale che persiste e che ho sentito riecheggiare in questa aula. Si dice, da parte di alcuni (ad esempio Casini, ma non solo lui), che la riduzione della durata della carcerazione preventiva consegue alla «schiarita» del terrorismo. L'esaurimento congiunturale del fenomeno terroristico ci indurrebbe insomma a rivedere i termini della carcerazione preventiva. Ma questo, secondo me, è un errore gravissimo, prima di tutto perché non sappiamo se questo esaurimento congiunturale del terrorismo vi sia realmente e continuerà ad esservi; poi, e soprattutto, perché non è esaurito affatto il fenomeno della macrocriminalità organizzata, che è un fenomeno strutturale della criminalità in una società complessa e che, come tale, uno Stato sociale di diritto deve affrontare come fenomeno costante. La liberalizzazione che operiamo oggi con la riduzione dei termini massimi di carcerazione preventiva non dovrebbe essere domani capovolto, se dovesse scoppiare nuovamente un fenomeno terroristico di delinquenza politica di destra e di sinistra o se dovesse permanere l'esplosione della delinquenza mafiosa, con gli omicidii mafiosi ed i sequestri di persona: non si tratta forse di un dato costante della nostra cronaca giudiziaria e quotidiana?

Ebbene, io credo che l'approccio culturale più utile per affrontare questi argomenti sia quello di studiare come lo Stato sociale di diritto si debba atteggiare di fronte a fenomeni strutturali, e non congiunturali, di criminalità organizzata, politica o no. Non diciamo, per favore, che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

approviamo questa legge perché il terrorismo è finito, perché, se diciamo questo, rischiamo di avere un approccio culturale sbagliato con tali fenomeni. Dobbiamo qui chiarire tra noi quali sono i connotati della giurisdizione penale, anche davanti alla criminalità organizzata: cioè la mediazione dialettica tra garanzia dell'imputato e pretese punitive dello Stato, tra presunzione di non colpevolezza e repressione, tra garanzie individuali e garanzie collettive. Dobbiamo compiere questa scelta con la consapevolezza che si tratta di una scelta non congiunturale, non di breve momento, ma che attiene ai connotati stessi dello Stato sociale di diritto, nella fase storica in cui viviamo. Secondo me questo significa anche fare una riforma nella prospettiva della riforma del codice di procedura penale e avviarci a dire che la riforma stessa del codice di procedura penale deve in qualche modo rendere più efficiente e più funzionale la struttura processuale, proprio in quanto è una riforma del sistema in senso accusatorio. In questo senso potremmo avere un processo accusatorio, in cui la comunicazione giudiziaria non ha gli effetti perversi che ha in questo sistema inquisitorio, cioè l'effetto perverso di attentare alla reputazione di un imputato, ancora presunto innocente, e di incentivare i mandati di cattura per evitare la fuga dell'imputato. In un processo accusatorio, anche di fronte a fenomeni di grande criminalità organizzata, questi effetti perversi non ci sono e quindi anche in questo tipo di processo penale noi potremmo — a mio avviso — mediare tra tutela dell'individuo e garanzia di tutela della collettività.

Credo che questa consapevolezza non ci sia stata nei nostri lavori e cercherò di spiegarne i motivi. Infatti, proprio perché non si è fatta chiarezza culturale sul garantismo processuale e sui connotati della giurisdizione penale davanti alle forme presenti della criminalità organizzata che, ripeto, non sono prive di pericolosità sociale, anche se non sono forme di delinquenza politica, si è commesso un primo errore — devo dirlo al relatore, alla maggioranza della Commissione e anche ai

compagni comunisti (e in questo senso mi discosto dall'intervento del collega Violante) —, nel senso che si rifiuta la discrezionalità giudiziaria per la restrizione delle libertà individuali dell'imputato. In prospettiva bisognerebbe, come vuole una certa dottrina, introdurre la facoltatività e non l'obbligatorietà del mandato di cattura e almeno liberalizzare la facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria invece che stabilire i residui divieti che pure stabiliamo.

Sul primo punto, che si riferisce al persistere della cattura obbligatoria (lo ha già detto il collega Franco Russo), di fronte ad un omicidio, ad esempio, di impeto, commesso da una madre confessa — è cronaca di questi giorni: la madre che uccide l'eroinomane —, mi chiedo e vi chiedo: quali sono i parametri legislativi della cattura obbligatoria? Sappiamo che sono il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove e la pericolosità sociale.

Ebbene, questa madre confessa che ha ucciso il proprio figlio eroinomane quale pericolo di fuga, quale pericolosità sociale, quale pericolo di inquinamento delle prove presenta?

Non dimentichiamo, ad esempio, il delitto commesso dal «colletto bianco», che magari comporta una pena edittale minore, ma che presenta un maggiore pericolo di fuga e di inquinamento delle prove, trovandosi ancora a presiedere la banca, il comune o l'ente pubblico, e la possibilità che ancora possa delinquere. Infatti, la pericolosità sociale dell'imputato non si realizza soltanto quando egli attenta al bene della vita individuale e collettiva, ma anche quando attenta ad altri beni collettivi, quale, ad esempio, l'utilizzo illecito delle risorse pubbliche.

Ebbene, in questo caso perché non deve essere il giudice ad emettere il mandato di cattura obbligatorio? Infatti, se fosse facoltativo, il messaggio che il legislatore invia a quel giudice sarebbe di questo tenore: siccome ci sono i casi di cattura obbligatoria e questo non lo è, non essendo un caso eccezionale — salvo il protagonismo che noi giustamente criticiamo —,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

l'imputato deve rimanere a piede libero, continuando ad esercitare la sua pericolosità sociale.

Sono solo esempi, ma servono per richiamare ad una presa di coscienza culturale, che ci manca. E non è un discorso astratto, amici e compagni, perché noi abbiamo proposto — e la Commissione a maggioranza stamattina ha respinto tale proposta — l'abrogazione dell'articolo 8 della «legge Cossiga». Qui il carattere obbligatorio del mandato di cattura assume connotati — scusate il termine, ma non è mio: è di un docente accademico italiano — osceni. Connotati osceni: si tratta di uno scenario osceno. Perché? Perché noi abbiamo introdotto, con quell'articolo 8, l'obbligatorietà del mandato di cattura per tutti i reati aggravati di terrorismo; e questi reati aggravati dalla finalità di terrorismo possono essere, certo, l'insurrezione armata, la banda armata, ma anche le minacce, le percosse e le ingiurie, cioè reati per i quali addirittura sono previste pene pecuniarie. Certo, in via interpretativa, io spero che si arrivi alla conclusione che quando la pena è pecuniaria il mandato di cattura non è obbligatorio; ma non so se tutti i giudici saranno d'accordo. Non è un osceno giuridico dire che per i reati con finalità di terrorismo puniti con pena pecuniaria — e ce ne sono — il mandato di cattura è obbligatorio? Ebbene, la Commissione ha respinto il mio emendamento che chiedeva l'abrogazione di questo articolo 8 della «legge Cossiga». Ecco perché dico che c'è un condizionamento culturale, c'è una sorta di riflesso emotivo che ha posto limiti molto forti all'apprezzabilità del nostro prodotto legislativo, almeno com'è uscito in Commissione.

Ma non si tratta soltanto di cattura obbligatoria. L'emendamento che a questo proposito abbiamo presentato non vuole sconvolgere, perché io mi rendo conto che il salto culturale è forte. Non ho proposto, nell'emendamento, di abolire l'articolo del codice di procedura penale che cita i casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio; ma ho proposto che anche in quei casi, qualora ci siano circostanze

specifiche eccezionalmente rilevanti, il giudice, in base ai parametri noti, possa evitare di emettere il mandato di cattura obbligatorio. Questo vale — l'ho già detto in Commissione — soprattutto perché oggi noi permettiamo che, dopo la scadenza dei termini nella singola fase processuale, il giudice riemetta il mandato di cattura. E allora, almeno in quel caso, diciamo al giudice che non ha l'obbligo di farlo, perché dopo la fase istruttoria, per esempio, non ci sono più pericoli di fuga o di inquinamento delle prove. Perché dobbiamo dire al giudice di riemettere il mandato di cattura in quel caso?

Passiamo ai divieti di libertà provvisoria. Abbiamo discusso a lungo sull'opportunità di includere l'omicidio tra i reati per i quali è sancito tale divieto. L'esempio che ho fatto prima, della madre confessata, dimostra che anche l'omicidio, a volte, può richiedere la libertà provvisoria. Noi abbiamo sancito il divieto di libertà provvisoria per l'omicidio. Siamo stati a discutere a lungo su quali reati dovessero essere inclusi in tale divieto, e ne abbiamo incluso uno, amici, per il quale non è previsto il mandato di cattura obbligatorio. Non siamo ancora nello scenario dell'osceno? Non lo so! Scusate l'eccessiva foga. Ma abbiamo detto che per l'associazione mafiosa — che è un reato grave, ma in cui l'imputazione di un partecipe dell'associazione magari marginale non è fortissima — non c'è mandato di cattura obbligatorio.

LUCIANO VIOLANTE. È stato introdotto dalla «legge La Torre».

PIERLUIGI ONORATO. Va bene, può anche darsi; bisogna verificarlo. Il problema rimane, dicevo, perché la tipicità del divieto produce ingiustizie quali quelle che richiamavo. L'argomento che si adduce è quello di non sovraccaricare il giudice di una responsabilità eccessiva, per non esporlo al ricatto sociale, al ricatto delinquenziale, ad una forma di pressione insostenibile. Bene, questo argomento, in apparenza forte, è a mio avviso uno di quei classici argomenti che provano trop-

po, un argomento in sostanza falso. Perché? Perché il giudice nell'attuale sistema ha già un potere discrezionale, anche quando il reato per cui procede è un reato per il quale è obbligatorio il mandato di cattura.

È vero o non è vero che il giudice, anche quando il mandato di cattura è obbligatorio, può convertire la carcerazione preventiva in arresti domiciliari? Il caso Zaza e il caso Tortora lo dimostrano. Allora aboliamo anche questa discrezionalità; senza parlare poi della discrezionalità che attiene al giudizio, alla quale non dobbiamo porre limiti, proprio per evitare una sua esposizione eccessiva alle pressioni sociali e delinquenziali. Ma, almeno per quanto riguarda la conversione della carcerazione preventiva in arresti domiciliari, questa discrezionalità c'è.

Lo stesso professor Grevi, uno dei giuristi più ascoltati della democrazia cristiana, ne *Il Sole-24 ore* di ieri, dice che questa discrezionalità è ineliminabile; che si tratta di stabilire parametri giusti, perché nella complessità delle fasi, anche di quelle riguardanti forme delinquenziali, il legislatore non può intervenire con il suo monopolio della decisione legislativa. Perché sostituirsi al giudice? Perché negare nei fatti quella che è una configurazione tipica della democrazia costituzionale italiana, che è quella del pluralismo istituzionale, del policentrismo decisionale? E a stabilire se uno deve rimanere in galera per quelle famose esigenze di istruttoria che conosciamo deve essere il giudice: il legislatore che lo voglia stabilire per fattispecie tipiche commetterà sempre delle ingiustizie. Ed anche i casi Tortora e Zaza, che si citano adesso, dimostrano che ingiustizie ci sono e derivano dalle pretese monopolizzatrici del legislatore. Anche l'aver previsto i motivi di salute come una delle fattispecie che giustificano la scarcerazione o la libertà provvisoria dimostra che quella che noi non dobbiamo delegare al giudice è una discrezionalità impropria, non quella propria della giurisdizione penale, che consiste nel valutare le singole fattispecie secondo i parametri di legge (presunzione di non col-

pevolezza, esigenze cautelari). Questa è una discrezionalità propria, che dobbiamo affidargli; è impropria quella che, ad esempio, qualcuno nell'opinione pubblica, anche qualificata, ha chiesto alla Corte di assise di Milano, quando ha detto che non doveva scarcerare Barbone per una opportunità politica. Questa è una discrezionalità impropria, che noi neppure indirettamente dobbiamo assegnare al giudice, neppure sul piano della cosiddetta critica pubblica dell'attività giudiziaria!

Valutiamo quindi quali sono i paradossi del sistema che emergono da questi condizionamenti culturali. Vi è un paradosso che mi preoccupa particolarmente, ed in questi giorni facevo la considerazione che noi legislatori italiani siamo molto propensi e molto disponibili ad introdurre meccanismi di flessibilità e di discrezionalità giudiziaria quando la carcerazione è definitiva (*probation*, libertà controllata, semilibertà, misure sostitutive della detenzione); siamo invece molto meno propensi ad introdurre gli stessi meccanismi di flessibilità, cioè ad abbandonare rigidità ed automatismi processuali, quando si tratta di carcerazione preventiva.

Il che vuol dire che si realizza uno spostamento nel baricentro del processo dal giudizio alla fase cautelare, alla fase istruttoria, cioè dalla valutazione della responsabilità alla difesa anticipata della collettività; c'è questa concezione della carcerazione preventiva come anticipo di pena, come strumento surrogatorio di prova.

Tutte queste distorsioni dipendono certo dal carattere di garantismo inquisitorio attribuito al processo; ma non si poteva avviare il loro superamento a partire da oggi? Per esempio, stabilendo la piena discrezionalità del giudice nel concedere la libertà provvisoria, appunto per evitare ingiustizie e distorsioni?

Voglio indicare alcune contraddizioni che ho notato in questo nostro prodotto legislativo ed affidarle alla vostra riflessione. Abbiamo previsto, all'articolo 2, che la detenzione decorre anche se l'im-

putato è in espiazione di pena per altro reato, e tutti abbiamo salutato questa norma come un principio di civiltà, perché recepisce l'idea della carcerazione preventiva come strumento cautelare e non come anticipazione di pena.

Non si capisce però perché poi, al settimo comma dell'articolo 3, abbiamo stabilito che la durata della carcerazione preventiva deve essere sospesa durante la perizia psichiatrica o il rinvio del dibattimento, stabilito anche per legittimi impedimenti dell'imputato. Ecco che qui ritorna una concezione perversa della carcerazione preventiva, che non è più considerata strumento cautelare.

Questi sono errori che secondo me poi pagheremo in termini di cultura giudiziaria e di cultura diffusa. Le esigenze pragmatiche, per esempio quella di disincentivare l'istruzionismo processuale dell'imputato detenuto, se non si misurano con le coerenze culturali ed istituzionali, portano ad effetti perversi; proprio come quando abbiamo introdotto la comunicazione giudiziaria in un sistema di garantismo inquisitorio, non rendendoci conto che questo sistema poteva produrre l'incentivazione dei mandati di cattura.

Stiamo attenti, non si tratta di discorsi astratti o sottili; si tratta di valutare la portata normativa delle nostre decisioni, oltre che la loro fattibilità.

Abbiamo introdotto anche norme positive, per esempio decidendo di computare la durata massima della carcerazione preventiva per fasi autonome, evitando che il non consumato in una fase possa essere recuperato nell'altra: non ci sono più osmosi tra le varie parti. E questa è una cosa giusta, perché moralizza il processo, responsabilizza il giudice, è una forma indiretta di verifica periodica o costante della carcerazione preventiva, secondo l'indicazione dataci dal Consiglio d'Europa con quella raccomandazione che abbiamo citato in Commissione e che abbiamo accettato, per esempio abbandonando il sistema della cosiddetta proroga. Poi però, in un'altra parte del nostro progetto, abbiamo aumentato di un terzo — per la fase istruttoria soltanto — la carcerazione

preventiva per reati di terrorismo e in genere di allarme sociale. Perché non condivido questa norma? Perché — e qui non sono d'accordo con Violante — il criterio in questo caso non è che si tratta di reati di difficile istruzione: vi possono essere reati aggravati di terrorismo che sono di istruzione facilissima, così come ci sono reati che non sono inclusi tra questi (anche se a loro volta sono forse di grande allarme sociale), come ad esempio una bancarotta fraudolenta, che sono "indaginosi", come si dice, cioè di difficile istruzione. Quindi, abbiamo aumentato la carcerazione preventiva non per la difficoltà dell'istruzione, ma per una valutazione dell'allarme sociale. E l'abbiamo però aumentata solo per la fase dell'istruzione e non per le altre, nelle quali semmai l'allarme sociale aumenta perché c'è già stata una condanna, perché c'è stato un rinvio a giudizio, perché c'è un maggior indizio di colpevolezza e così via. Queste sono contraddizioni che non riesco a spiegarmi.

C'è poi il problema dei cosiddetti mandati a grappolo, per il quale abbiamo proposto un emendamento, ben sapendo che è materia difficilissima non soltanto quando si tratta dello stesso fatto (perché allora il problema è risolvibile secondo la normativa vigente: forse addirittura il problema non c'è neanche), ma soprattutto quando i fatti sono diversi, connessi o continuati. Non mi riferisco alla connessione di cui parla l'emendamento di democrazia proletaria, ma ad una connessione diversa, direi di carattere soggettivo.

Sono personalmente disponibile a tentare di arrivare alla soluzione migliore, ma forse una maggiore chiarezza sulla cultura fondamentale del processo potrebbe aiutarci a trovare anche soluzioni tecniche migliori. Ma ho l'impressione che la difficoltà tecnica sia aggravata da una sorta di incomunicabilità culturale sui connotati del processo penale nella fase storica che viviamo.

C'è poi il problema della entrata in vigore, che già in tanti hanno trattato e sul quale dunque non voglio dilungarmi. Ab-

biamo a questo proposito presentato una serie di emendamenti gradualmente e voglio aggiungere solo questo: il caso citato da Violante è indubbiamente preoccupante, perché secondo questa legge gli assassini di Moro dovrebbero uscire nel 1985. Però noi abbiamo presentato un emendamento (valutato negativamente dal Comitato dei nove) che prevede l'entrata in vigore secondo le regole normali ma anche, per i reati a mandato di cattura obbligatorio (quindi i più gravi, come appunto l'assassinio di Moro), l'aumento sino ad un terzo del termine previsto per le singole fasi. Arriveremmo così, invece che a due anni, a due anni e otto mesi, per poter fare quel processo d'appello che secondo Violante non si può fare in due anni. Non bastano due anni e otto mesi? Prevediamo un aumento della metà e arriviamo a tre anni. Insomma, sono possibili soluzioni di questo genere, sapendo però che in ogni caso, quale che sia la formula scelta, pagheremo dunque dei costi: se lasciamo in galera uno che merita di restarci, lasciamo in galera anche un altro che, come ad esempio Naria, merita di uscire. Questo è il problema. È il classico caso della coperta stretta: se la tiriamo da una parte, commettiamo un'ingiustizia verso le garanzie di libertà dell'imputato e, se la tiriamo dall'altra, ne commettiamo una verso le garanzie di tutela della collettività! Con questo equilibrio pragmatico e con questa consapevolezza culturale, dobbiamo affrontare anche gli emendamenti relativi al problema dell'entrata in vigore, su cui voglio chiedervi un'altra cosa soltanto: perché Commissione e Governo propongono che la entrata in vigore sia differita di sei mesi, anche per quanto riguarda l'articolo 1, che prevede che non si computino le aggravanti ai fini della carcerazione preventiva? Guardate che questo articolo 1 abbatte, per così dire, la carcerazione preventiva soltanto per i reati minori e non per quelli maggiori, per i quali (l'ho già detto in Commissione) la fascia è sempre quella massima prevista. Mi riferisco ai reati puniti con la reclusione superiore ai venti anni o con l'ergastolo; aggravanti o non aggravanti, i termini di

carcerazione preventiva restano quelli. Perché differire l'entrata in vigore di questo articolo 1, quando nulla influisce sui reati più gravi che ci preoccupano, mentre si hanno influenze sui reati minori, che meritano in effetti una scarcerazione degli imputati?

Forse con troppa foga, ma con onesta intenzione, ho cercato di spiegare perché do atto che abbiamo fatto un grande sforzo comune, anche se condizionato da quei limiti politici che sono molto gravosi, derivati dal comportamento del Governo, e tuttavia personalmente non sono soddisfatto da questo sforzo che, forse, non soddisfa nemmeno molti altri di noi, che pure sono intenzionati a votare a favore di tante norme. Questo sforzo doveva essere maggiore, e forse proprio perché doveva preparare, in qualche modo, la cultura della riforma del codice di procedura penale, che rappresenterà un altro di quei nodi culturali che noi dobbiamo sciogliere, prima di questa decisione legislativa.

Probabilmente, l'egemonia espressa dalla cultura democratica, del garantismo processuale e del corretto uso dello strumento del processo e della giurisdizione penale, doveva essere maggiore, ma non lo è stata, non so se per colpa nostra; però, dobbiamo essere consapevoli del fatto che, a seconda del prodotto legislativo che esce di qui, a seconda dell'egemonia che la cultura democratica può esprimere su questo prodotto o dell'egemonia che non può esprimere, la società civile proietta un'immagine della democrazia più o meno salda e matura. Badate: non possiamo pretendere, quando parliamo di ergastolo o di pena di morte e di cose del genere, una opinione pubblica più matura di quella che, in qualche modo, noi invitiamo a far maturare con i nostri messaggi legislativi; e su questo, il Parlamento dovrebbe svolgere un po' di autocritica. Che maturità possiamo chiedere all'opinione pubblica, se noi stessi non siamo capaci di maturità, che intelligenza possiamo chiedere alla opinione pubblica, se noi stessi non siamo capaci di intelligenza?

Giorni fa, mi è tornato in mente il motto: quando c'è divorzio fra intelligenza e masse, la democrazia è in pericolo. Non avvertite anche voi le avvisaglie di questo divorzio tra intelligenza e masse e, direi, fra senso dello Stato di diritto e masse? Non avvertite voi che noi siamo responsabili anche di questo divorzio? Non dico soltanto noi; non è masochismo: la stampa ad esempio non compie l'opera di mediazione critica che dovrebbe fare; molto spesso banalizza ed è solidale con i vizi del sistema di potere, di cui dovrebbe invece rappresentare lo stimolo critico, piuttosto che lo specchio passivo!

Anche quella popolazione carceraria citata da Russo, che è venuta a consegnarci, tramite rappresentanti, elenchi di richieste per la modifica della disciplina della carcerazione preventiva, come può identificarsi con una democrazia forte, salda e matura, se questa democrazia, molto spesso, non è tale? Come possiamo pretendere la risocializzazione civile e politica di questa popolazione carceraria, se non la aiutiamo presentando un volto credibile dello Stato? Noi dobbiamo dare un'immagine della democrazia che non sia schizofrenica, un'immagine che non sia quella che molto spesso esce da quest'aula. Colleghe, vi invito a riflettere su queste mie considerazioni di fondo, e soprattutto sul prodotto legislativo che ci accingiamo a varare (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

FAMIANO CRUCIANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che si sta svolgendo e la soluzione che si darà al problema in discussione può essere un passaggio politico importante — non quindi tecnico o legislativo — nella storia di questi ultimi anni. È questa la ragione che ha spinto noi ed altri a chiedere che questa discussione non si chiudesse in modo precipitoso. Parlavo di passaggio politico importante poiché questa legge può rappresentare un primo passo

sostanziale nel superamento di una tendenza che ha caratterizzato la vita giuridica e politica del nostro paese negli ultimi anni. In sostanza, questo è il primo passo con il quale si inizia a smobilitare quell'insieme di leggi e di comportamenti che hanno dominato la vita giuridica e politica, il nostro modo di essere e che hanno inquinato in profondità non solo le forme ma anche la stessa società civile. Mi riferisco alle leggi eccezionali, che hanno rappresentato un passaggio fondamentale della nostra vita politica di questi ultimi anni. In sostanza, vi è stato il tentativo di riprendere, e non quindi di fermare, quel tipo di vita giuridica e politica che nel 1974 si è appunto fermata con la «legge Valpreda» o anche con la stessa riforma carceraria; un percorso caratterizzato da una sottolineatura di alcune garanzie giuridiche essenziali che devono presiedere alla nostra vita costituzionale e sociale. Il dibattito che si sta svolgendo riveste particolare importanza, in quanto può rappresentare tale passaggio politico. Il primo interrogativo, la prima riflessione che dovremmo porci è perché solo oggi riprendiamo quel tipo di percorso, quali sono le nuove condizioni politiche, culturali e sociali che giustificano la scelta che si è compiuta fino ad oggi.

Voglio dire con molta chiarezza che la motivazione esplicita, od anche nascosta, presente in molti interventi, non mi convince, ovvero l'idea che, essendo chiusa la fase cruda del terrorismo, essendo finita la fase militare, quella più aggressiva quella che è stata considerata gli «anni di piombo», oggi si possa ritornare alla normalità politica e giuridica. Credo che questa motivazione, ampiamente presente negli interventi fin qui svolti, nei quali si è ripetutamente affermato che quella fase di emergenza si è esaurita, non sia, a mio parere, giusta. In primo luogo è vero che, se la forma più aggressiva del terrorismo e la sua pericolosità militare oggi appaiono ridotte ai minimi termini, ci troviamo in presenza di una ben più grave emergenza rappresentata dalla criminalità organizzata, camorristica, mafiosa e di qualche altro tipo.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Oggi i problemi dell'ordine pubblico o dell'ordine democratico — come spesso si è detto nel corso di questi anni — oggi non sono né meno spettacolari né meno profondi di quelli che abbiamo conosciuto durante gli anni settanta, durante la fase calda del terrorismo. Se così è la situazione, se dovessimo fotografare questa realtà, coerenza vorrebbe che chi in qualche misura ha creduto a queste leggi eccezionali oggi trasferisca ed accentui paradossalmente quel tipo di legislazione.

A me pare che questa legge vada in altra direzione: in realtà i suoi contenuti — ancora discutibili ed emendabili — prospettano un tipo di soluzione e di possibilità diverse. Pare che le stesse forze politiche ed i soggetti che hanno creduto in una certa legislazione di emergenza, in un sistema giuridico fatto di leggi e di comportamenti che ha finito col governare la vita di tutti, oggi abbiamo intrapreso un cammino di serio ripensamento in quella direzione. Questa è una di quelle caratteristiche positive del nostro sistema politico ed istituzionale.

Ebbene, se non di emergenza si tratta, che cosa ci spinge a ricostruire una normalità giuridica e costituzionale? Alcune convinzioni cominciano a maturare non solo in settori dell'opinione pubblica o in tradizionali settori della società, ma anche in vasti settori dello stesso ceto politico. La prima di esse è la convinzione che una certa legislazione di emergenza da una parte violava la norma ed il diritto collettivo, mentre dall'altra si è rivelata in gran parte inutile e dannosa. Mi riferisco alla «legge Reale», alla «legge Cossiga», in sostanza all'accettazione del fermo di polizia, alla sostanziale impunità per l'uso delle armi, alla possibilità di bloccare e perquisire interi isolati o quartieri: sono tutte cose di cui abbiamo discusso negli anni passati in quest'aula. Sono misure che hanno rappresentato una gabbia, dal punto di visto del diritto, e che si sono rivelate di quasi nessuna utilità, per ammissione degli stessi organi dello Stato e dei ministri. Mi riferisco a quella serie di misure che hanno avuto una loro attua-

zione e che oggi, con questa legge, noi stiamo riprendendo in mano e stiamo modificando in profondità. Mi riferisco alla «legge Valpreda», cioè alla liquidazione della possibilità...

LUCA CAFIERO. Signor Presidente, il banco del Governo sembra piazza del Duomo con i suoi capannelli! Per cortesia, può richiamare il Governo alla cortese attenzione?

PRESIDENTE. Ho già provveduto.

FAMIANO CRUCIANELLI. Il Presidente è molto gentile!

LUCA CAFIERO. Il Governo meno.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

FAMIANO CRUCIANELLI. Dunque, mi riferisco non soltanto ad una serie di leggi che nel corso di questi anni si sono dimostrate inutili, ma anche a leggi che oggi abbiamo richiamato nel corso della discussione, come quella sulla libertà provvisoria o sulla carcerazione preventiva. Esse sono state utilizzate, ma la loro utilità (e questo è riconosciuto da gran parte di questa Assemblea) è direttamente proporzionale alle inefficienze, alle inadempienze ed alle arretratezze del sistema giuridico. Quindi sono norme non solo prive di una obiettiva funzionalità, ma nel corso di questi anni esse sono servite a lanciare un messaggio negativo ad interi settori della società, ed hanno presentato questo Stato come iniquo, arbitrario e — per alcuni versi — imbarbarito.

Credo che i motivi alla base di questo complesso di leggi, la cui produttività è stata molto scarsa ed ha contribuito non poco ad alcune degenerazioni istituzionali, oggi comincino a venire meno. Qualcuno ha parlato, per addurre motivi di natura diversa, della legge sui pentiti; noi abbiamo votato contro di essa e oggi abbiamo ancora più motivi per legittimare quel

tipo di voto. È una legge che può dare la sensazione di una vittoria tattica, ma che ha prodotto lacerazioni e distruzioni profonde, per cui sarà necessario del tempo prima che esse si possano riassorbire e all'interno dell'ordinamento e soprattutto all'interno della coscienza della società civile.

In sostanza io credo che si possa concludere affermando che ci troviamo di fronte — perché è questo uno dei motivi che giustificano o rendono comprensibile il provvedimento che stiamo discutendo — ad una convinzione che è maturata, o che sta maturando, all'interno di settori importanti della nostra società politica, secondo cui il tipo di legislazione che sin qui abbiamo utilizzato è per alcuni versi inutile, dannoso, e comunque non contribuisce al rafforzamento dell'istituto democratico.

La seconda ragione sulla quale sarebbe opportuno riflettere, se vogliamo porre mano politicamente e non solo tecnicamente alle vicende che abbiamo di fronte, investe un'analisi seria, e a questo punto più serena, sul terrorismo. Potremmo avviare una discussione, ormai, che vada in profondità su quello che è stato — ed è ancora, forse — un grande dramma per il nostro paese. Mi pare sia ormai conosciuto ampiamente — lo ricordo soltanto per i titoli — il discorso sulle origini del terrorismo; la vecchia idea di un complotto che andava combattuto sul terreno militare, sul terreno del potere e del dominio, oggi appare emarginato anche nel dibattito culturale ed emerge tutta la valenza politico-sociale del dramma che abbiamo vissuto in questi ultimi sette-otto anni. Da tale punto di vista, possiamo anche comprendere dove sia possibile rintracciare la sconfitta, i punti deboli, le difficoltà che hanno via via fatto decadere la forza del terrorismo e diminuire il suo volume di fuoco. Le cause non risiedono — a mio parere — in una serie di istituti eccezionali, ma, soprattutto, e in primo luogo, nella capacità della società civile di rispondere in termini negativi, di rifiuto, di vero e proprio rigetto fisiologico, alla proposta del terrorismo. Questo è avvenuto

con i cassintegrati del Nord, con i disoccupati del Sud e con i senzatetto di Napoli. Il tentativo del terrorismo di collegarsi a settori sociali emarginati, deboli, in cui poteva crescere una proposta eversiva, è fallito, innanzitutto perché la stessa società civile, le stesse forze progressiste e democratiche, hanno saputo sconfiggerlo. Credo che l'acquisizione di questo ragionamento rappresenterebbe un passo avanti importante nel superamento della cultura dell'emergenza che tutti dicono, in questa fase, di voler e dover compiere.

Vi è poi un terzo elemento che fa da sfondo al provvedimento che qui stiamo discutendo, e che facciamo male a rimuovere; mi riferisco al ruolo straordinario, all'interno del dibattito politico e delle soluzioni legislative, delle lotte che si sono sviluppate nelle carceri. Lì il terrorismo ha subito un'altra delle sue più cocenti sconfitte. Non dobbiamo dimenticare che solo pochi anni fa era nelle carceri che il terrorismo riusciva a trovare un suo *humus* un suo terreno naturale su cui crescere e svilupparsi come un cancro, che poi dal carcere metastatizzava la società civile. Ebbene, è nel carcere che il terrorismo ha subito un'altra delle sue rilevanti sconfitte. Non dobbiamo dimenticare che dalle rivolte di Palmi siamo passati ad un'organizzazione democratica dei detenuti e degli imputati, siamo passati a forme di lotta nuove come il digiuno, come il rifiuto di antiche forme di violenza, per arrivare ad una «vertenzialità» della popolazione carceraria nei confronti del sistema giuridico, nel tentativo di trovare punti positivi e di progresso rispetto alla stessa condizione carceraria. Io credo che questa grande valenza di civiltà che si è sviluppata nel carcere oggi sia da raccogliere e da valorizzare anche all'interno della norma di legge.

Sono queste, a mio parere, le ragioni di fondo che possono permettere di comprendere perché oggi ci troviamo di fronte ad un passo che può essere importante nella ricostruzione di una cultura che superi e rimuova quella che è stata la cultura dell'emergenza.

Sui contenuti specifici di questo provvedimento io non dirò nulla. Su di essi sono intervenuti altri colleghi, è intervenuto il collega Onorato, con il quale insieme ai compagni della sinistra indipendente abbiamo firmato molti emendamenti.

Per concludere, voglio soltanto richiamare i punti chiave su cui ci sembra necessario intervenire ancora in questo dibattito apportando delle modifiche, che renderebbero ancora più importante il passo avanti che si vuole compiere. Il primo punto riguarda la questione dei cosiddetti mandati di cattura a grappolo, che può vanificare nella pratica qualunque normativa, sia pure rigorosa o garantista, in termini di carcerazione preventiva. Il secondo punto riguarda la possibilità di concedere la libertà provvisoria in ogni caso. Non mi soffermo su questo, perché gli interventi sono stati già ampi. Infine, vi è il superamento del mandato di cattura obbligatorio.

Si tratta di punti importanti della discussione che faremo e, se si registrerà un altro passo avanti su di essi durante il dibattito, credo che avremo reso un buon servizio anche alla credibilità di questa istituzione. Ci troviamo a compiere un passo importante nella vita politica degli ultimi anni, ed è importante che questo passo si compia con un chiaro messaggio democratico rivolto a settori rilevanti della società civile che nel corso di questi anni, hanno consumato una rottura pericolosa nei confronti delle istituzioni e che da una loro nuova credibilità potrebbero trarre motivi per un nuovo rapporto democratico con le stesse (*Applausi dei deputati del PDUP*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché l'ordine del giorno prevede la conclusione dell'esame e la votazione finale dei disegni di legge nn. 1095, 1096 e 823, ritengo opportuno sospendere la discussione sulle linee generali dei progetti di legge concernenti la carcerazione preventiva, che sarà ripresa dopo la votazione finale dei disegni di legge ricordati.

Decorre pertanto da questo momento il termine di preavviso di cui al quinto com-

ma dell'articolo 49 del regolamento, per le votazioni a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF (approvato dal Senato) (1095).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 23 gennaio 1984 è stata chiusa la discussione sulle linee generali e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione identico a quello del Senato:

«È convertito in legge il decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

A questo articolo unico non sono stati presentati emendamenti.

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

considerato che la previsione di un minimo imponibile per le imposte sul reddito ha lo scopo di tutelare e salvaguardare le condizioni minime di vita dei contribuenti;

rilevato che ai livelli di sussistenza non è comprensibile una discriminazione dei contribuenti in base alla natura del reddito guadagnato;

impegna il Governo

a provvedere affinché in sede di adeguamento dei valori minimi esenti da imposta, l'adeguamento stesso sia assicurato in pari misura a tutti i contribuenti, in modo da non alterare le iniziali posizioni relative.

9/1095/1

VISCO, CARRUS, TRIVA, ANTONI.

Prego l'onorevole ministro delle finanze di esprimere il proprio parere su questo ordine del giorno.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle Finanze*. Onorevole Visco, il Governo potrà fare quanto da lei richiesto rendendosi promotore di norme legislative in materia. In questo senso accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo, insiste il presentatore per la votazione del suo ordine del giorno?

VINCENZO VISCO. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero (approvato dal Senato) (1096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 23 gennaio è stata chiusa la discussione sulle linee generali e il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato alla replica.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

Do lettura dell'articolo 1 che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

«Il decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — All'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, sono aggiunti i seguenti commi:

“(4) I cittadini emigrati che non sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

lazione residente possono effettuare in unica soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento della sovrimposta.

(5) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni indicati nell'allegato al decreto del ministro delle finanze 9 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 13 dicembre 1983».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 che non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

«Per l'anno 1984, in deroga al secondo comma dell'articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con cadenza bimestrale».

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno

«La Camera,

rilevate le onerose difficoltà in cui vengono a trovarsi i sei milioni circa di italiani residenti o dimoranti all'estero ogni qualvolta devono pagare le imposte per i redditi prodotti in Italia, sia per la impossibilità di attingere i dati catastali per i beni immobili, sia per la mancanza della modulistica per la fase del versamento del tributo;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative sul piano amministrativo o legislativo per autorizzare i consolati, gli enti di patronato e le banche italiane operanti all'estero a provvedere a tutti gli indispensabili servi-

zi per consentire agli emigrati di poter assolvere agevolmente al loro dovere di contribuenti ed evitare che essi diventino degli involontari evasori.

(9/1096/1)

PAZZAGLIA, BAGHINO, RUBINACCI,
TREMAGLIA, FINI».

«La Camera,

premessò:

che vivono stabilmente o temporaneamente all'estero circa cinque milioni di cittadini italiani, buona parte dei quali conserva legami con la madrepatria, inclusi modesti interessi economici, costituiti da quote di proprietà ereditate e spesso da case di abitazioni;

che le leggi tributarie in vigore esonerano dalla presentazione delle denunce dei redditi i cittadini italiani residenti all'estero per i redditi ivi prodotti;

che tali norme impongono invece di presentare le denunce per i redditi prodotti da beni posseduti o da attività svolte in Italia e di provvedere poi al pagamento delle imposte dovute;

che il cittadino residente all'estero incontra difficoltà sia nella fase della compilazione dei moduli, sia nella ricerca dei dati catastali necessari, sia poi nelle stesse operazioni di versamento delle imposte dovute poiché le banche italiane operanti all'estero si rifiutano di accettare i versamenti e non è possibile utilizzare i servizi postali;

che da questa situazione deriva il fenomeno di una diffusissima inadempienza contro la quale prima o poi scatteranno le sanzioni previste dalla legge;

impegna il Governo:

ad adottare misure per semplificare la presentazione delle denunce di cittadini italiani residenti all'estero;

a sensibilizzare i consolati e le rappresentanze italiane perché forniscano la do-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

vuta assistenza, utilizzando anche il prezioso apporto degli enti di patronato e delle associazioni degli emigranti;

ad abilitare le banche italiane operanti all'estero a ricevere i versamenti delle imposte, così come avviene in Italia;

a consentire la utilizzazione dei servizi postali per i versamenti, in analogia con quanto avviene in tutti i paesi industrializzati.

(9/1096/2)

CARRUS, VISCO, TRIVA, PIRO».

Ricordo che nella seduta del 23 gennaio scorso il sottosegretario Lombardi ha già dichiarato di accettare i predetti ordini del giorno e che i deputati Baghino e Carrus hanno dichiarato di non insistere per la votazione, rispettivamente dell'ordine del giorno Rubinacci 9/1095/1 e del proprio ordine del giorno 9/1096/2.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali e ha replicato il ministro delle finanze, mentre il relatore ha rinunciato ad intervenire in sede di replica.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

«Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e

successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Nei testi unici saranno comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme, relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* di ciascun testo unico. Potranno essere apportate, tanto alle norme delegate quanto a quelle di leggi ordinarie, le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari, per contenere l'erosione della materia imponibile, per prevenire l'evasione fiscale e per aggiornare a armonizzare i limiti monetari delle deduzioni e delle detrazioni.

L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 è estesa fino alla data indicata nel primo comma.

All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

È istituita una Commissione di parlamentari avente il compito della vigilanza sull'attuazione della riforma tributaria.

La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee.

La Commissione si avvale della collaborazione di un comitato tecnico per la at-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

tuazione della riforma tributaria, nominato dal Ministro delle finanze e posto alle sue dirette dipendenze, con i criteri e le modalità previste dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

I decreti delegati in materia tributaria devono essere sottoposti alla Commissione parlamentare di cui al primo comma per il parere da emettere entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

1. 2.

USELLINI.

Al primo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 1985, con le seguenti: 31 dicembre 1984.

1. 1.

PAZZAGLIA, BAGHINO, RUBINACCI,
FINI.

Al primo comma, aggiungere il seguente periodo:

Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui redditi devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* almeno novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in vigore e la Commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, esprime il suo parere entro novanta giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono essere emanate almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore.

1. 3.

GOVERNO.

Al secondo comma, secondo periodo, premettere le parole: Oltre alle integrazioni e correzioni di cui al secondo comma del predetto articolo 17.

1. 4.

GOVERNO.

Al secondo comma, sostituire le parole: per contenere l'erosione della materia imponibile, per prevenire l'evasione fiscale e per aggiornare e armonizzare i limiti monetari delle deduzioni e delle detrazioni con le seguenti: e per prevenire l'evasione fiscale.

1. 6.

GOVERNO.

Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo:

Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogata fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 5.

GOVERNO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 settembre 1971, n. 825, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1985. I testi unici entrano in vigore simultaneamente, salva la facoltà per il Governo di disporre norme di deroga per i soggetti aventi esercizio non coincidente con l'anno solare, non prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e comunque dopo sei mesi dalla pubblicazione delle istruzioni ministeriali.

Nelle istruzioni ministeriali debbono essere precisate le istruzioni precedenti che restano in vigore e quelle relative alle modificazioni introdotte nei testi unici.

Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

alla predetta legge di delegazione sia le norme, relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* di ciascun testo unico.

Possono essere apportate, tanto alle norme delegate quanto a quelle di leggi ordinarie, le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari, per prevenire l'evasione fiscale, per ridurre e semplificare gli adempimenti formali dei contribuenti e degli uffici, per incoraggiare e tutelare il risparmio e per favorire l'accesso del risparmio alla proprietà secondo i principi contenuti nell'articolo 47 della Costituzione, per assicurare un maggior rispetto dei principi contenuti nel numero 16 dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per meglio attuare i principi contenuti nel numero 18 dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, anche con riferimento ai criteri e modalità di accertamento, per incoraggiare, tutelare e favorire il lavoro italiano all'estero anche in deroga ai criteri di reciprocità, per estendere la tassazione separata prevista al numero 19 dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ad altri redditi di formazione pluriennale.

Sono stabilite norme particolari per la organizzazione di corsi di aggiornamento tecnico-professionale per il personale interessato alla riforma ed è prevista la concessione di una indennità temporanea di aggiornamento professionale per il personale finanziario che, in dipendenza della riforma, sarà adibito a più complessi compiti conseguenti alla introduzione delle nuove tecniche della riforma stessa.

La Commissione parlamentare e il comitato tecnico di cui ai commi terzo e quinto dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sono sostituiti dagli organi istituiti dall'articolo 1 della presente legge.

1. 01

USELLINI.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 02.

USELLINI.

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo e sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore il parere della Commissione sugli stessi.

VINCENZO VISCO, *Relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Usellini 1.2 e Pazzaglia 1.1; parere favorevole sugli emendamenti del Governo 1.3, 1.4, 1.6 e 1.5. Sugli articoli aggiuntivi Usellini 1.01 e 1.02 esprimo infine parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Vorrei anzitutto pregare l'onorevole Usellini di ritirare il suo emendamento 1.2, che è di difficile comprensione: esso parla infatti di «decreti delegati in materia tributaria», che dovrebbero essere sottoposti alla Commissione parlamentare, con espressione assolutamente generica; inoltre, suscita perplessità il fatto che la Commissione stessa dovrebbe avvalersi della collaborazione di un organo che è alle dipendenze del ministro delle finanze. Non entro nel merito dell'emendamento, comunque, se non per dire che il Governo è nettamente contrario ad esso e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

prega comunque il presentatore di ritirarlo. La stessa preghiera vale per gli articoli aggiuntivi Usellini 1.01 e 1.02, come del resto mi sembrava che ieri — chiedo scusa se mi sbaglio — si fosse convenuto.

Il Governo mantiene i suoi emendamenti, che tra l'altro accolgono in parte la materia di cui all'articolo aggiuntivo Usellini 1.01. Quanto all'emendamento Pazzaglia 1.1, il Governo si dichiara contrario, perché non è assolutamente possibile provvedere all'emanazione dei testi unici entro il 31 dicembre 1984, soprattutto in virtù della normativa proposta dal Governo, su richiesta di numerosi parlamentari, e in base alla quale la Commissione disporrà di un termine più ampio e la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* avverrà 90 giorni prima della loro entrata in vigore. Del resto, ieri l'onorevole Alpini mi sembra abbia lasciato intendere che avrebbe potuto accettare il termine del 31 dicembre 1985.

PRESIDENTE. Onorevole Usellini, dopo quanto dichiarato dal Governo, vorrei chiederle se intende o meno mantenere il suo emendamento e i suoi articoli aggiuntivi.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, nella mia dichiarazione di ieri avevo ringraziato il ministro per aver accolto le indicazioni contenute nelle mie proposte: ritenevo con ciò implicito che i miei emendamenti fossero ritirati, in quanto altrimenti costituirebbero ora in gran parte duplicati di quelli del Governo. Confermo quindi ora il ritiro del mio emendamento e dei miei articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Chiedo ora ai presentatori se intendano insistere sull'emendamento Pazzaglia 1.1, non accettato dal Governo né dalla Commissione.

UGO MARTINAT. Lo manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento Paz-

zaglia 1.1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.6 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.5 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 2, nel testo della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana».

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera

impegna il Governo

a scaglionare, per periodi adeguati alla complessità e alla rilevanza dei singo-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

li testi unici medesimi al fine di consentire alla Commissione parlamentare per il parere gli opportuni approfondimenti.

9/823/1

ANTONI, TRIVA, BRINA.

Avverto che i presentatori hanno fatto sapere che rinunziano a svolgerlo.

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo lo accetta come raccomandazione per le motivazioni espresse nella replica di ieri.

PRESIDENTE. Onorevole Antoni, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione?

VARESE ANTONI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Corsi. Ne ha facoltà.

UMBERTO CORSI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo della democrazia cristiana su un provvedimento che consideriamo assolutamente necessario per consentire, entro i nuovi ragionevoli termini che sono stati stabiliti, l'emanazione dei testi unici previsti dal terzo comma dell'articolo 17 della legge di delega alla riforma tributaria.

È questa, come ha sottolineato il relatore, la settima proroga dei termini inizialmente previsti, e fissa quindi l'ottava data, che speriamo veramente definitiva. È questo l'impegno che chiediamo al Governo e al ministro delle finanze, che per altro riteniamo di dover ringraziare non solo per il realistico impianto della proposta formulata con il disegno di legge, ma anche per la ragionevole disponibilità di-

mostrata nel valutare le osservazioni e le proposte di emendamento che gli sono pervenute da parte del nostro come da altri gruppi.

Si tratta di un impegno assai arduo, ma non più rinviabile, essendo ormai sempre più vasto il fronte di cittadini e studiosi che considerano la legislazione tributaria ormai quasi incomprensibile. La tesi generale è che le necessità sempre crescenti delle società industrializzate aumentino la quantità e la varietà delle fattispecie regolamentate e le esigenze di regolamentazione. Tuttavia, questo fenomeno ormai abbastanza diffuso in tutti i settori assume nel nostro ordinamento, tributario e non, una marcata specificità, perché il legislatore per molteplici ragioni è stato costretto a rispondere alle diverse sollecitazioni non con proposte organiche, ma in tempi successivi e con eccessiva frequenza, sicché dal punto di vista dell'interpretazione il risultato è disastroso. Non è facile «ricucire» diversi testi che si incrociano, si sovrappongono, si intersecano, si annullano, si integrano; e ciò riduce gli spazi di libertà sostanziale, crea insicurezza, indebolisce la capacità di accettazione delle norme da parte dei cittadini e rafforza la loro tendenza — per certi aspetti naturale — alla non osservanza, determinando dunque situazioni che non possono non sollevare serie preoccupazioni, sia dal punto di vista della politica del diritto sia da quello della teoria democratica.

Di qui l'esigenza pressante — e preme sottolinearlo — che lo slittamento dei tempi concesso con il presente provvedimento sia anche l'ultimo, insieme all'auspicio che l'iniziativa di ordinare, semplificare e sistemare leggi in testi unici proceda anche negli altri settori della nostra amministrazione; così come in maggior conto, nella formulazione delle leggi e nella tecnica legislativa, dovrebbero essere tenute le conclusioni degli studi compiuti dalla commissione Barettoni Arleri, concernenti la verifica dell'attuabilità amministrativa delle leggi. È anche questo un modo per avvicinare lo Stato al cittadino.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, siamo di fronte ad una decisione del Governo molto opportuna, innanzitutto perché — come ricordava il relatore, onorevole Visco — si limita la proroga all'emanazione dei soli testi unici, senza estenderla ai decreti previsti dal secondo comma dell'articolo 17 della legge di delega per la riforma tributaria.

Come razionalizzare la normativa tributaria, come renderla più agile e più comprensibile? Questo è ancora oggi il problema. Il lungo periodo intercorso tra i tre anni previsti dalla legge del 1971 ed il tempo effettivamente trascorso ha creato una fase di proliferazione legislativa. Giustamente l'onorevole Visco, nella sua relazione, ha fatto l'elenco dei problemi nuovi che si sono determinati da allora ad oggi. Anche in tal senso il contributo fornito dal relatore a questo disegno di legge si è rivelato utile e positivo; ed in tal senso ci troviamo di fronte a una scelta giusta che il presidente della Commissione finanze e tesoro ha fatto, sull'indicazione della più ampia corralità di voci, nell'affrontare specialmente simili problemi, che non possono certamente vedere le parti politiche pregiudizialmente divise.

Abbiamo la fine del regime del cumulo dei redditi, l'introduzione del regime di credito d'imposta per l'imposta sulle società, la caduta della pregiudiziale amministrativa; ma, più in generale, nuove leggi che sono intervenute in materia di accertamento. Basti considerare quanto è avvenuto in questi dieci anni nell'economia reale e quanto la nostra legislazione tributaria sia in ritardo rispetto al reddito nazionale reale.

Come è detto giustamente nella relazione del Governo su questo provvedimento, la redazione dei testi unici deve realizzare il coordinamento delle varie disposizioni alla luce di tutta la legislazione prodottasi per l'attuazione della riforma tributaria. Si tratta dunque di lavorare al coordinamento delle varie disposizioni per ridurre

l'erosione e prevenire l'evasione. Il termine del 31 dicembre del 1985 serve proprio ad emanare e ad esaminare in modo graduale i testi unici: basti ricordare che in questi giorni in Svezia si è avviata l'introduzione nella scuola di un'ora di lezione facoltativa ogni quindici giorni, per comprendere fin dalla scuola elementare come funziona l'apparato tributario del proprio paese. Da noi si insegna troppe volte, invece, come questo non deve funzionare; e in questo senso il provvedimento all'esame dovrà mettere l'Italia nelle condizioni di avere una legislazione rapida, efficiente e comprensibile.

Per queste ragioni, il gruppo socialista annuncia il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Desidero fare in sede di dichiarazione di voto un breve intervento su questa materia, quale presidente della Commissione consultiva. Avevo in animo di presentare a questo disegno di legge un emendamento inteso a disciplinare i mezzi e le modalità attraverso i quali la Commissione potesse funzionare. Mi riferisco al fatto che questa Commissione nel passato — e purtroppo, temo, nel futuro accadrà la stessa cosa — non ha avuto una sede, non ha avuto strumenti operativi, non ha avuto un segretario, non ha avuto una dattilografa.

Tali difficoltà per l'avvenire saranno maggiori, particolarmente se si considera che la Commissione dovrà esprimere i pareri in termini predeterminati, cioè 90 giorni, sui singoli testi unici delle varie materie che disciplinano l'attività in questo settore. Mi è stato fatto osservare che non era possibile, per una questione di legittimità, prevedere che una commissione meramente consultiva, e per di più consultiva del Governo, organo delegato all'emanazione dei testi unici, potesse dotarsi dei normali mezzi di funzionamento propri delle commissioni ordinarie. Io accetto l'obiezione, ancorché non ne sia molto persuaso. Dico però che mi rimetto all'apprezzamento e alla valutazione degli

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Uffici della Camera, facendo presente che questa Commissione bicamerale opera all'interno del Parlamento e non può trasferirsi in sedi ministeriali, per la loro distanza e, soprattutto, per condizioni di contestualità di lavoro in sede parlamentare. Affinché a tale Commissione siano forniti strumenti, locali e personale — sia pure per un minimo indispensabile — mi rimetto alla valutazione dell'Assemblea, esprimendo nel contempo un voto favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto, unitamente ai disegni di legge nn. 1095 e 1096, oggi esaminati.

**Votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1095, di cui oggi si è concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, recante adeguamenti del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dell'importo della indennità di trasferta che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF» *(approvato dal Senato)* (1095):

Presenti	448
Votanti	444
Astenuti	4
Maggioranza	223
Voti favorevoli	426
Voti contrari	18

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, me-

dante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1096.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito dei fabbricati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini italiani emigrati all'estero» *(approvato dal Senato)* (1096):

Presenti	442
Votanti	441
Astenuti	1
Maggioranza	221
Voti favorevoli	419
Voti contrari	22

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 823.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Proroga del termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni» (823):

Presenti	442
Votanti	426
Astenuti	16
Maggioranza	214
Voti favorevoli	406
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alasia Giovanni
Alberini Guido

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Alborghetti Guido
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario

Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Borgoglio Felice
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagneti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquisto Mario
Dardini Sergio
Dell'Andro Renato
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda

Di Re Carlo
Donazzon Renato
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbi Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovanni
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero

Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovanni
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio

Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Santini Renzo
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Tamino Gianni
 Tancredi Antonio
 Tassi Carlo
 Tempestini Francesco
 Tesini Giancarlo
 Testa Antonio
 Tiraboschi Angelo
 Toma Mario
 Torelli Giuseppe
 Trabacchi Felice
 Tramarin Achille
 Trappoli Franco
 Trebbi Ivanne
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
 Urso Salvatore
 Usellini Mario

Vacca Giuseppe
 Vecchiarelli Bruno
 Ventre Antonio
 Vernola Nicola
 Vignola Giuseppe
 Vincenzi Bruno
 Violante Luciano
 Virgili Biagio
 Viscardi Michele
 Visco Vincenzo Alfonso
 Visentini Bruno
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
 Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zarro Giovanni
 Zavettieri Saverio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1095:

Calamida Franco
 Pollice Guido

Russo Francesco
 Tamino Gianni

Si è astenuto sul disegno di legge n. 1096:

Faraguti Luciano

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 823:

Agostinacchio Paolo
 Boetti Villanis Audifredi
 Fini Gianfranco
 Maceratini Giulio
 Manna Angelo
 Matteoli Altero
 Mennitti Domenico
 Muscardini Palli Cristiana
 Pellegatta Giovanni
 Poli Bortone Adriana
 Rauti Giuseppe
 Rubinacci Giuseppe
 Servello Francesco
 Tassi Carlo
 Tremaglia Pierantonio Mirko
 Tringali Paolo

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Cattanei Francesco
 Corder Marino
 Corti Bruno
 Fiandrotti Filippo
 Fiori Publio
 Fiorino Filippo
 Foschi Franco
 Franchi Franco
 Gava Antonio
 La Malfa Giorgio
 Lobianco Arcangelo
 Scalfaro Oscar Luigi
 Tatarella Giuseppe
 Trantino Vincenzo

Si riprende la discussione dei progetti di legge nn. 692, 227, 421, 464, 492, 549, 563, 582, 592.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gargani. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

GIUSEPPE GARGANI. Riprendiamo, signor Presidente, un dibattito che si è prolungato più del previsto e del quale sono stati abbondantemente ripetuti tutti i temi e le problematiche che sono alla base del provvedimento e che io non vorrei ricordare. Ognuno, a cominciare dal relatore (che puntualmente ha tratteggiato tutta l'appassionata, intelligente e costruttiva analisi che è stata fatta in Commissione in sede referente), ha ripetuto le motivazioni e le logiche che sono alla base del provvedimento, compreso, per la democrazia cristiana, il collega Casini. Non vorrei dunque, attardarmi su questi punti. Vorrei fare alcune premesse, sia pure ovvie e al limite banali, per poi trarre delle conclusioni che consentano una riflessione che, tra le tante allarmistiche che sono già state fatte, sia il più serena possibile su questo provvedimento. Come ho detto, sono cose ovvie ma che, ripetute, non ci portano fuori strada. Il provvedimento ha una sua logica elementare che dobbiamo ricordare, mentre spesso molte delle cose che sono state qui dette hanno rischiato di portarci fuori strada.

Tra le situazioni comprese nel concetto di custodia preventiva, la più stabile e diffusa, la più omogenea, è quella conseguente alla cattura originata da un provvedimento (mandato o ordine, a seconda che sia emesso dal giudice o dal pubblico ministero) in alcuni casi obbligatorio e in altri facoltativo. Quanto ai presupposti della cattura, per quella obbligatoria l'unica condizione è costituita dall'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza; per quella facoltativa, oltre ai sufficienti indizi, si richiede la prudente valutazione di un'esigenza cautelare effettiva (pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove desunto da elementi specifici, pericolosità dell'imputato desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alla esigenza di tutela delle collettività).

Dall'esame delle norme che legittimano l'esercizio del potere coercitivo — e specificamente di quello di cattura — emerge chiaramente l'unitario fondamento dell'istituto della custodia preventiva o

cautelare. Nel caso di cattura obbligatoria, è il legislatore che ha già accertato, in relazione alla gravità del delitto e all'esigenza di tutela della collettività, la necessità di privare immediatamente della libertà l'autore del delitto, assicurandone la presenza al processo e fino alla formazione del giudicato penale. Nel caso di cattura facoltativa, l'accertamento delle esigenze cautelari è opera del giudice ma secondo criteri espressamente indicati dal legislatore, e richiede una motivazione analitica e fondata su elementi oggettivi di riscontro.

La *ratio legis* unitaria (questa è l'osservazione che deriva da queste cose ovvie che ho detto) è nel privilegiare la tutela della collettività e cioè dell'ordine e della sicurezza pubblica con la perdita provvisoria della libertà di chi a tale ordine e sicurezza attenta con la commissione di delitti particolarmente gravi.

L'istituto — ecco il punto — è di rilievo costituzionale, in quanto incide direttamente sul diritto soggettivo primario e irrinunciabile della libertà, limitandolo così come prevede l'articolo 27 della Costituzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

GIUSEPPE GARGANI. È dunque intrinseca alla natura dell'istituto l'esigenza di un limite razionale massimo, oltre il quale la detenzione diventa persecuzione o pregiudizio. Come è noto, i termini della carcerazione preventiva vennero prolungati una prima volta nel 1974 (Casini ha ricordato che con il codice Rocco i termini erano brevi e ristrettissimi); per il disposto dell'articolo 10 della legge n. 15 del 1980, un ulteriore aumento fu previsto per i delitti di terrorismo ed eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché per quelli previsti dagli articoli 165-ter del codice penale. La Corte costituzionale si è pronunciata per la legittimità di questo articolo 10 della cosiddetta «legge Cossiga».

L'istituto della libertà provvisoria, inve-

ce, si pone in stretta correlazione con quello della custodia cautelare, posto che il provvedimento liberatorio pone fine allo stato detentivo. La libertà provvisoria deve essere concessa allorché siano venute meno le condizioni che giustificano la misura cautelare, anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura. Speciali divieti di concessione della libertà sono previsti nelle cosiddette leggi di emergenza ed è stato ricordato qui questo concetto di emergenza che poi riesaminerò; il fondamento di tali speciali divieti è stato individuato dal legislatore ed ancora dalla Corte costituzionale (con la sentenza n. 15 del 1982) nella esigenza della tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, soggetti a continui attentati da parte del terrorismo e della eversione. Contro questi speciali divieti è insorto un movimento di opinione, per la verità anche minoritario, evidenziando la possibile contraddizione fra il concreto venir meno dell'esigenza di cautela (ad esempio, per il pentimento, la confessione, la collaborazione o la completa acquisizione delle prove) e la cosiddetta pericolosità presunta.

Sia il Governo, all'articolo 7 del disegno di legge presentato, sia la Commissione, all'articolo 5 del testo unificato, si sono fatti carico di questo orientamento pervenendo ad una soluzione di compromesso: si è ridotto l'ambito dei divieti, mantenuti per alcuni delitti, prevedendo anche per essi la possibilità di liberazione, secondo il Governo, se si tratta di persona che si trovi in particolari condizioni di salute; secondo la Commissione, se si tratta di imputato minore di 18 anni. Ai sensi della legge 29 maggio 1982, la libertà provvisoria, al di fuori dei casi previsti dal citato articolo 8 della legge n. 15 del 1980, può essere concessa al pentito cui sia stata riconosciuta l'attenuante di cui all'articolo 3 della stessa legge, ovvero al dissociato. La conclusione è che la *ratio legis* della libertà provvisoria si desume da quella che giustifica la privazione della libertà: se mancano il pericolo di fuga o la possibilità di inquinamento di prove, o la pericolosità dell'imputato desunta dalla sua

personalità o dalle circostanze del fatto, se il rapporto fra il fatto, il suo atore e l'esigenza di tutela della collettività evidenzia il venir meno del pericolo o dello stato lesivo; se tutto ciò, o se l'elemento determinante la cattura è venuto meno o è stato acquisito, la misura cautelare non ha ragion d'essere. In tali condizioni, la regola è il *favor rei*, mentre l'eccezione è data non dall'arbitrio del giudice, ma da un espresso divieto di liberazione previsto in forma tipica e non estensibile da una norma di legge.

Sia il Governo sia la Commissione hanno correttamente interpretato la *ratio legis* costituzionale degli istituti, con le proposte di riforma di cui si discute; resta però non adeguatamente risolto un problema fondamentale. Se la revisione legislativa della disciplina della custodia preventiva e della liberazione del prevenuto risponde all'esigenza costituzionale di non comprimere la libertà dell'inquisito oltre i limiti di un tempo ragionevole per un primo giudizio, una revisione generale che non tenesse conto dell'emergenza costituzionale provocata dal terrorismo e dalla delinquenza organizzata potrebbe sacrificare il bene costituzionale dell'ordine e della sicurezza!

Il Governo aveva proposto una soluzione radicale: le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano solo ai provvedimenti relativi ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della legge; la Commissione ha proposto che si applichino sei mesi, dopo il termine previsto dall'entrata in vigore della legge. La soluzione del Governo pone il discrimine nel *tempus commissi delicti*, prescindendo dalla tipologia del delitto; in definitiva, i reati commessi nel periodo di emergenza continuano ad essere regolati dalla disciplina della carcerazione preventiva vigente all'epoca. I nuovi reati ad emergenza cessata — dirò qualcosa su questo — godono di termini più brevi. La Commissione propone un breve rinvio di efficacia della nuova normativa per consentire un generale prolungamento dei termini nella prima entrata in vigore della legge.

È possibile poi prevedere una terza so-

luzione — anticipo in questa sede una proposta — discriminando non il tempo della commissione del delitto, ma la tipologia del delitto e prevedendo l'inapplicabilità delle legge per un periodo da stabilire, ma certamente più lungo di 6 mesi, per gli autori di delitti commessi per terrorismo e per eversione. Nel caso di dissociazione operosa, accertata dal giudice precedente, si applicano direttamente i nuovi termini. Potremo quindi avere in qualche modo la proroga di quella legge che aiutava i dissociati, i cosiddetti pentiti. La soluzione proposta, mentre viene incontro alle attese della popolazione carceraria, (i quattro quinti non compromessi con il terrorismo) stimola il ravvedimento operoso dei terroristi e nello stesso tempo tutela l'ordine e la sicurezza pubblica evitando la liberazione di soggetti particolarmente pericolosi.

Avendo fatto questa disamina generale, che credo corretta, anche se ripetitiva, in quanto inquadra il provvedimento oggi al nostro esame — tutti hanno parlato dell'importanza di questa legge ed io lo sottolineo —, non posso che rilevare quanta difficoltà e quanta delicatezza rivestano provvedimenti di questo tipo. Credo comunque di averlo inquadrato in una logica elementare. Ho ascoltato anche oggi polemiche in quest'aula e discussioni bizantine, ho sentito parlare della cultura del sospetto, dell'emergenza che dovrebbe essere a tutti i costi superata, ma credo che nessuno abbia inquadrato il problema nella giusta e reale dimensione. Tale dimensione è quella accennata dal relatore, e su questa oggi siamo chiamati a discutere. Ha ragione un collega che ha affermato che questo disegno di legge non si deve porre in relazione alla fine presunta ed eventuale dell'emergenza. Ciò mi sembra giusto, anche se mi sembra che nella relazione che accompagna il provvedimento ci si rapporti a questa falsa finalità che certamente sarebbe fuorviante, anche perché si tratterebbe di una proposizione non dimostrata e non dimostrabile. Non è che, siccome è superata l'emergenza, noi modifichiamo i termini della carcerazione preventiva. Questi ter-

mini hanno un rapporto con il processo e certo sono pesanti nel nostro paese. I colleghi radicali hanno sostenuto che queste cose appartengono ad una società incivile. Quando l'inciviltà è legata alla generica individuazione del presunto responsabile, senza tener conto della gravità del reato, io credo che si faccia demagogia. In tutti i paesi del mondo, civile e non, esiste la carcerazione preventiva: il problema è solo quello della durata, dell'armonia con il sistema democratico e processuale di un paese.

Noi abbiamo la lunghezza dei termini, ma in questa Camera, mi riferisco soprattutto ai piccoli gruppi, che non tengono conto della logica democratica), non si traggono insegnamenti dalle cose che accadono e che hanno una loro logica culturale. Il Parlamento nel suo complesso, per risolvere situazioni patologiche che continuano ad esistere, ha aumentato i termini della carcerazione preventiva. Certo che il male è a monte, certo che la crisi della giustizia esiste rispetto all'evidente difficoltà di raggiungere e di celebrare il processo. È quindi vero che il fatto di aver messo mano alle norme procedurali certamente ci dà una qualche illusione di ritornare nell'ambito di una regola a cui tutti vogliamo ritornare; ma ciò non risolve il problema.

Certamente la crisi e le cause vere sono a monte, nel merito e non nella procedura. La durata della carcerazione preventiva potrebbe essere indifferente, se i processi si celebrassero. Pertanto noi dovremmo intervenire tutti insieme, senza demagogia, per modificare le ragioni, le strutture dell'organizzazione giudiziaria per le quali i processi non si celebrano. Esistono alcune ragioni vere (e per questo abbiamo aumentato i termini per l'istruttoria) e altre ragioni non sono vere. Senza polemiche tra Parlamento, Governo e magistratura, dovremmo avere il coraggio e la serenità di affermare che vi sono problemi che appartengono allo Stato, mentre altri appartengono ad un settore di esso, come la magistratura. Certamente quest'ultima dovrebbe dotarsi di una organizzazione migliore per celebrare i pro-

cessi nel modo migliore. Dobbiamo tendere al raggiungimento della verità, senza appesantire o rendere patologiche ed insopportabili alcune lungaggini che non fanno onore ad uno Stato di diritto.

Ma comunque la problematica si pone in questi termini. Se dobbiamo accettare l'invito che il collega Violante ci ha rivolto, di non tenere conto delle ideologie (ma io sono del parere che non dobbiamo tenere conto delle differenziazioni delle ideologie e delle ideologie settoriali: dobbiamo tener conto di una ideologia di fondo che nel nostro paese deve esistere rispetto alla Carta costituzionale ed ai problemi di libertà), dobbiamo dire che, se la Corte costituzionale in questi anni ha ritenuto, onorevole Mancini, che vi è stato e vi è ancora un problema di emergenza, evidentemente dobbiamo tener conto che la cultura giuridica dell'emergenza ha costretto il legislatore a non emanare norme eccezionali. È sul termine "eccezionale" che non sono d'accordo; noi non abbiamo varato norme eccezionali e — come altri paesi hanno fatto — non abbiamo fatto ricorso alle corti marziali; in maniera più sbrigativa ed apparentemente democratica (l'onorevole Rognoni sa molto bene queste cose) avremmo potuto salvare una certa immagine, fingendo in questo modo di risolvere alcuni problemi. Noi, al limite delle nostre libertà democratiche e mantenendo sempre l'equilibrio tra la libertà del singolo e quella di tutti, tra la libertà sociale nel suo complesso e quella dell'imputato, a volte forzando qualche norma, abbiamo tentato di far passare il paese attraverso la bufera e di portarlo al di là della situazione di emergenza e di difficoltà che attraversava.

Così facendo, non abbiamo messo in crisi la democrazia o le norme che si sono riferite puntualmente alla Costituzione. La crisi vera è quella; di questo noi dobbiamo parlare! Non è il Governo che, introducendo in Parlamento norme di questo tipo, vara un provvedimento che apparentemente risolve il problema; esso adotta un provvedimento che si può adattare alla situazione per riequilibrare piano piano una situazione per riequilibrare

piano piano una situazione che va accompagnata e seguita — non forzata — nelle sue indicazioni. Noi dobbiamo tener conto di questo.

La cultura del sospetto, di cui si parla, e che sarebbe alla base della carcerazione preventiva, rappresenta veramente un'eresia. Se ne parla in queste aule parlamentari o sul piano dei nostri comportamenti, di partito o di singoli. La cultura del sospetto credo avveleni la civiltà del nostro paese. Altro che determinare la pesantezza degli interventi dei magistrati o dell'intervento legislativo del Governo! Questa cultura del sospetto dobbiamo saperla superare innanzitutto nei rapporti politici ed all'interno della società: forse successivamente potremo chiederlo anche alla magistratura nel suo complesso, che probabilmente ha operato, nelle difficoltà in cui si è trovata, con un margine abbastanza ampio di errori.

Se superiamo le differenziazioni ideologiche — e per provvedimenti di questo tipo abbiamo tutti l'animo aperto a capire come poter uscire da questa situazione —, arriviamo ad una conclusione. Violante lo ha già detto, e credo che il presidente della Commissione abbia in ogni momento dato conto della sua grande serenità e della sua alta maestria nel dirigere una Commissione difficile come la nostra che, si dice, può tutto e il contrario di tutto, proprio perché alcune volte c'è la tesi e l'antitesi — che gli avvocati più che i magistrati si pongono — e quindi vi è una contraddittorietà dei comportamenti. Dunque, per raggiungere una conclusione, senza esaltare questo provvedimento e senza ritenere che esso non abbia l'importanza che oggi vogliamo attribuirgli, debbo dire che esso non risolve certamente i problemi della crisi della giustizia, né la lentezza dei processi. Abbiamo la consapevolezza di questo. Personalmente avevo avanzato una proposta — l'ho fatto in uno dei tanti Comitati la cui discussione, purtroppo non viene verbalizzata e si disperde — abbastanza radicale, che mi sembrava veramente all'avanguardia; proponevo di stabilire termini molto brevi e di dare sempre la possibilità al magi-

strato, che non avesse concluso l'istruttoria, di chiedere proroghe. Era un provvedimento certamente a doppio taglio, *double face*, che però poteva essere risolutore del problema. Esso dava al magistrato una responsabilità, ancora una volta, enorme e per questo i magistrati hanno reagito, come ho potuto verificare personalmente. Mi rendevo e mi rendo perfettamente conto delle responsabilità maggiori che si ponevano in capo ai magistrati; però probabilmente un simile provvedimento avrebbe risolto il problema, che è — non dimentichiamolo — costituito dalla celebrazione dei processi e quindi dalle possibilità soggettive ed oggettive di celebrarli. Un'istruttoria molto complicata, una istruttoria che presuppone la complicazione stessa nel suo *iter*, non può essere risolta nei termini brevi che la norma prevede. Allora c'è bisogno di un respiro diverso. Mi auguro che con la riduzione dei termini, anche i magistrati — ai quali va rivolto, non in polemica, ma in spirito di collaborazione, un appello — cerchino di organizzarsi meglio per celebrare più speditamente i processi.

Detto questo sul piano generale, vorrei fare due o tre proposte di modifica, che vanno in qualche modo spiegate anche in questa fase di discussione sulle linee generali. La riforma della custodia preventiva segue strade diverse — l'ho detto e lo ripeto — nel disegno governativo e nel progetto della Commissione. Nel disegno di legge si seguiva il criterio tradizionale del cumulo dei termini di custodia, incidendo significativamente nella fase dell'istruzione e meno incisivamente nelle ulteriori fasi, stabilendo per altro il limite massimo, secondo il quale la durata della custodia non poteva superare i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato. Il criterio seguito dalla Commissione era un triplice abbassamento dei termini (è questa una cosa che non è stata ricordata, ma che è importante). Una prima volta, infatti, si dispone che per il computo della pena, agli effetti dell'articolo 272, non si tiene conto delle circostanze aggravanti (salvo quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie

diversa o per le quali determini la pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato) né delle attenuanti, fatta eccezione per l'età. Basta così abbassare il tetto massimo per il computo della pena ai fini della distinzione tra mandato di cattura obbligatorio e facoltativo e conseguentemente ridurre i correlativi termini di carcerazione.

Una seconda volta si dispone che la custodia preventiva (questo è previsto all'articolo 2) decorre anche durante il tempo della detenzione in espiazione di pena o dell'internamento per misure di sicurezza, ed una terza volta si riforma radicalmente il regime della custodia, prevedendo da un lato termini massimi di durata per ogni fase processuale e dall'altro un tetto massimo di durata complessiva in relazione alla gravità del reato.

Il disegno di legge governativo disciplina minuziosamente il nuovo istituto della libertà provvisoria, mentre il testo parlamentare se ne occupa soltanto all'articolo 5, che riproduce sostanzialmente l'articolo 7 del testo governativo.

Per quanto riguarda la riforma dell'articolo 255 del codice di procedura penale, nel testo unificato della Commissione, circa il computo della pena agli effetti dell'emissione dei mandati od ordini di cattura e agli effetti del computo dei termini di carcerazione, non si deve tener conto delle circostanze aggravanti in senso proprio né di quelle attenuanti, eccezione fatta per l'età. Non sono circostanze aggravanti in senso proprio quelle che entrano sin dall'inizio nella struttura del reato come elementi costitutivi, cioè le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa creando così una figura autonoma di reato, e per le quali la legge determina la misura della pena in modo indipendente da quella originaria del reato, creando così una figura autonoma più grave di reato.

La razionalità della norma è stata seriamente contestata dal rappresentante del Governo sotto il profilo dell'arbitrarietà e della illogicità dell'equiparazione tra reato semplice e reato aggravato, illogicità che rileva costituzionalmente per alcune

disparità di trattamento che è idonea a provocare. Poiché la portata della norma, che riduce sostanzialmente i casi di emissione obbligatoria dell'ordine o mandato di cattura, determina inoltre un'ulteriore riduzione dei termini di carcerazione, un primo risultato pratico sarà subito conseguito: la derubricazione, ai fini del computo della durata dei termini (onorevole Testa, mi corregga se non è così), di tutti i delitti contestati, con la conseguente ridefinizione dei limiti massimi di custodia e magari l'immediata liberazione di soggetti di grande pericolosità sociale.

Occorre allora approfondire i profili dell'irrazionalità, e cioè anche dell'eventuale illegittimità costituzionale. Un primo rilievo positivo evidenzia che la valutazione della gravità del reato deve essere fatta dal giudice in concreto; una valutazione in astratto sulla base del semplice *nomen iuris* determina la possibilità di una duplice lesione di beni giuridici protetti e dello stesso diritto personale di libertà. Da un lato, vengono lese le esigenze di tutela della collettività, con l'equiparazione arbitraria tra reato semplice e reato aggravato e la derubricazione arbitraria (agli effetti che qui si sono richiamati) del reato aggravato in reato semplice. D'altro lato, si lede il diritto soggettivo alla libertà ogni qual volta sia possibile un giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, comparazione che è doverosa nella sede dibattimentale o del riesame del merito in appello. E anche su questo punto io credo che dovremmo pensare ad una possibile modifica che risolva il problema.

L'ultimo punto che intendo toccare riguarda la decorrenza della custodia preventiva. L'articolo 2 del testo unificato contiene una radicale trasformazione dell'articolo 271 del codice di procedura penale. Il criterio della norma vigente è il seguente (ci riferiamo al testo dell'articolo 271 sostituito dall'articolo 12 della legge n. 532 del 1982): la custodia decorre sempre e puntualmente dal giorno del fermo o dell'arresto o dell'inizio di esecuzione del provvedimento; ma, se l'imputato è detenuto in espiazione di pena, i ter-

mini restano sospesi e decorrono dal momento in cui l'espiazione cessa.

Il nuovo criterio sceglie la via opposta (e credo che questo sia importante, come abbiamo ripetuto molte volte in Commissione): i termini di custodia decorrono sempre, a prescindere dallo *status* di libertà o di detenzione ed a prescindere dal titolo di detenzione.

La *ratio* dichiarata della norma innovativa è quella di impedire l'emissione di mandati od ordini a catena, per eludere i termini massimi di custodia; senonché il testo dell'articolo 2 (che si compone di 4 commi, di cui il primo è quello del testo vigente) non è coerente con la *ratio* dichiarata. Infatti, la possibilità di cumulo tra pena espia e carcerazione cautelare, e cioè tra situazioni eterogenee e basate su titoli legittimanti diversi, non ha nulla a che fare con il cumulo dei mandati od ordini nel corso di una istruttoria particolarmente complessa.

Il problema del divieto dei mandati a catena è già risolto nel secondo comma e, attualmente, da una consolidata giurisprudenza garantista delle sezioni penali della Cassazione. Deve essere allora evidenziata la *ratio legis* occulta (ma non troppo, per la verità, e questa mattina lo abbiamo detto), che è quella di premiare il delinquente internato o in espiazione di pena, assicurandogli un condono futuro per quando egli sarà condannato per il reato che gli è stato notificato in vincoli.

Si obietta che il testo del terzo comma dell'articolo 2 deve essere correttamente interpretato in correlazione con le norme sul cumulo delle pene, ma resta il fatto che il testo si presta letteralmente alla interpretazione che si propone, posto che è detto espressamente «i termini ... decorrono» e la decorrenza non è limitata al solo computo dei termini massimi di custodia cautelare.

Trova, infatti, applicazione il capoverso dell'articolo 271 (nel testo vigente, per la parte non abrogata o modificata), che recita: «Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia preventiva sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena...».

Per ultimo, ed è la terza modifica sulla quale dobbiamo meditare, l'articolo 3 del testo unificato contiene il nuovo testo dell'articolo 272 del codice di procedura penale ed è a carattere innovativo. Riteniamo che la soluzione proposta dal Parlamento sia più razionale, per la verità, di quella governativa. Gli elementi innovativi della riforma sono: la riduzione generale dei termini di custodia cautelare, senza discriminare tra imputati comuni ed imputati politici (con l'eccezionale prolungamento per la fase istruttoria di cui ho parlato); la riduzione più marcata rispetto alla soluzione governativa, che inciderebbe nella stessa misura per la fase istruttoria ma in misura minore per le altre fasi; la considerazione autonoma dei termini e della durata della custodia preventiva per ogni fase processuale; la determinazione di un tetto massimo di durata.

La scelta della «segmentazione», cioè dell'autonomia delle fasi processuali, responsabilizza certamente i magistrati, i quali gestiscono in proprio le singole fasi processuali e non potranno più rifugiarsi nell'alibi della lentezza delle fasi precedenti (il passivo di bilancio di cui parlava Felisetti poco fa, che si riporta all'anno nuovo). Tale responsabilizzazione, unita alla previsione di sanzioni disciplinari tipiche per le ipotesi di ritardi processuali ingiustificati, contribuirà a rendere di immediata comprensione lo spirito della riforma, che è quello di stimolare i tempi rapidi del processo penale con imputati in stato di detenzione.

Espresso l'apprezzamento per la razionalità della riforma, occorre però considerare obiettivamente il prezzo che la collettività dovrà pagare in termini di sicurezza e di ordine pubblico. E qui si pone, evidentemente, la problematica della modifica o del temperamento che nell'ambito di questa norma dobbiamo realizzare (ma stamane mi pare che il Comitato dei nove abbia già fatto delle cose molto importanti).

L'entrata in vigore ritengo sia l'ultimo elemento sul quale dobbiamo riflettere, con una raccomandazione che vorrei

espressamente indirizzare al relatore onorevole Testa (non so se lo abbia già detto questa mattina l'onorevole Casini): di modificare, cioè, il verbo «può» con il verbo «deve», per quanto riguarda le misure di sicurezza che il magistrato deve invocare nel momento in cui concede la liberazione al detenuto.

Credo quindi che, avendo individuato questi quattro punti sui quali il Comitato continuerà a lavorare, ed avendo espresso — almeno lo spero — con un minimo di chiarezza le ragioni oggettive e le ragioni politiche e di cultura giuridica e giudiziaria che sono alla base di questo provvedimento così sofferto, rilevo che esso non risponde né ad una logica di piazza né alla richiesta di maggiore garantismo. Ritengo che questo — me lo conceda l'onorevole Melega — sia improprio; non mi pare che la riduzione della carcerazione preventiva sia un fatto di garantismo. Esasperando il discorso, chi è innocente e sta un solo giorno in carcere non mi pare abbia avuto un grande trattamento dallo Stato... Ma tant'è: la procedura ha le sue logiche ferree, ha le sue leggi, le sue regole. E noi dobbiamo tutti insieme creare norme che possano offrire strumenti validi ai magistrati.

Anche su questo, credo che non possiamo avere la coscienza del tutto tranquilla. I magistrati affermano spesso che facciamo troppe leggi, leggi contraddittorie in base alle quali è poi difficile decidere; ed è vero, riconosciamolo, perché è la situazione sociale, nella sua complessità, che oggi dalla norma non riesce ad essere fotografata. Dobbiamo, qui nel Parlamento, avere il coraggio di dire che c'è la crisi della norma, la crisi della legge, perché il rapporto sociale non riesce ad essere sintetizzato in una norma generale, valida *erga omnes*, limpida, che possa raggiungere tutti i cittadini. La difficoltà di fare leggi e la difficoltà di fare giustizia stanno in questo; e su questo, con molta umiltà, dobbiamo meditare, ma senza demagogia, senza rinfacciarsi le cose, senza dire che è colpa solo del Governo se la situazione è ad un tale livello. La ricerca continua di una certezza del diritto deve pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

cedere, nella misura in cui passa comunque l'emergenza, quella criminale, quella economica, quella civile come la violenza nel suo complesso, e ci si muove verso una situazione di grande pace e di grande serenità sociale. Tutto ciò dobbiamo raggiungere; ed allora questa legge ha una piccola e una grande importanza, al tempo stesso. Può contribuire a razionalizzare la situazione, può dare certamente una risposta a tanti cittadini che anche su questo piano, per le garanzie che una norma procedurale deve avere, possono attribuirle un preciso significato.

Non illudiamoci però, onorevole sottosegretario, di avere risolto il problema. Dobbiamo risolvere il merito del problema, la sua sostanza. Dobbiamo far sì che le risposte che diamo al paese, in termini di equilibrio e di libertà, possano essere rivolte a tutti i cittadini. E questo messaggio del Parlamento io spero che possa essere compreso dai magistrati e dai cittadini nel loro complesso (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi (pochi, e per questo più meritevoli di attenzione e di riguardo: ed il riguardo sarà costituito da un intervento che mi auguro breve e sintetico), abbiamo grande soddisfazione per questa discussione, proprio perché nel corso di questa nona legislatura noi liberali, e chi vi parla, abbiamo avuto il privilegio di essere stati i primi, in questa aula, a sollevare il problema, i primi a raccogliere le tensioni che venivano da molte parti del paese per il superamento della cosiddetta emergenza, che in realtà era un fatto di barbarie, una legislazione che certamente non onora la nostra civiltà giuridica.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

STEFANO DE LUCA. In quella occasione

ebbi a dire — e mi piace ribadirlo questa sera — che la carcerazione preventiva, nel nostro paese, era diventata una sorta di espiatione preventiva della pena. E tale considerazione la ritroviamo, con soddisfazione, nella relazione dell'onorevole Testa, là dove si parla di «pena senza giudizio».

È avvenuto un fatto molto grave, in questo paese: all'insegna dell'emergenza per la criminalità organizzata, per il terrorismo, per fatti straordinari di delinquenza comune e politica, alcuni uomini hanno ritenuto di potersi mettere al di sopra della legge. Molti uomini, molti magistrati (non tutti, per fortuna) hanno ritenuto di essere loro i giudici, al di sopra della legge, di coloro i quali dovevano essere ritenuti colpevoli o meno, senza disporre delle prove. Questo è il tema vero che noi ci troviamo ad affrontare parlando di carcerazione preventiva. Il problema è cioè quello di coloro che vengono tenuti a marcire in galera perché ritenuti — da uomini che si sono posti al di sopra della legge — responsabili di reati rispetto ai quali non esistono le prove.

Recentemente, visitando il carcere dell'Ucciardone di Palermo, mi sono sentito ripetere, con insistenza, con calore, una sola richiesta da tutti i detenuti: vogliamo il processo, vogliamo vedere il magistrato. Questo — ripeto — è il tema che noi ci troviamo ad affrontare.

Mi spiace che non sia presente l'onorevole Violante, ma a lui vorrei rispondere che ai principi non si deroga. Quando si deroga ai principi, si generano queste situazioni. Uno Stato, amici comunisti, è forte solo se è in grado di rispondere a qualunque attacco con le leggi ordinarie, solo se ha la credibilità di mantenere integre tutte le garanzie dei cittadini. Altrimenti uno Stato è debole, si degrada ogni giorno di più e perde ogni giorno di più credibilità agli occhi dei suoi cittadini.

Certo, siamo consapevoli dei problemi, delle lentezze processuali del nostro paese e del rischio, quindi, di mettere in libertà uomini che si sono macchiati di gravi reati. Ma il bene della libertà, a

nostro avviso, è un bene superiore. Guai a tenere presenti questi problemi, che pure sono reali, a scapito della libertà. Questi problemi si risolvono con la volontà politica, con le riforme.

Ecco perché dobbiamo finalmente accingerci ad avviare a soluzione con rapidità, e non con le lentezze di questi ultimi anni, il problema della riforma del codice di procedura penale. Ecco perché con rapidità dobbiamo affrontare il problema, di facile soluzione, della competenza dei giudici civili e penali, per restituire i magistrati alla loro funzione, per liberare energie in modo da contrastare i fatti più gravi ed i reati più gravi.

Dobbiamo al più presto affrontare il problema della divisione dei compiti tra polizia giudiziaria e magistratura. Spesso leggiamo sui giornali cose incredibili, e cioè che un certo magistrato coordina le indagini. Questa è una mostruosità giuridica: il magistrato valuta le prove che gli vengono fornite dalla polizia giudiziaria. No, in Italia il magistrato fa il mestiere del poliziotto.

Ed allora dobbiamo fornire indicazioni legislative chiare e precise per l'istruttoria di polizia, facendo in modo che il magistrato torni a fare esclusivamente il suo mestiere. Il giudice probabilmente resisterà a questa tendenza, che evidentemente potrebbe far venire meno una parte di quel protagonismo dei magistrati che abbiamo definito uno dei più gravi pericoli del nostro sistema democratico, del nostro sistema di equilibrio di poteri che si contrappongono l'uno all'altro, ognuno geloso della propria autonomia. La mancanza di questa istruttoria di polizia, la intersecazione di questi due poteri è una grave distorsione che va corretta.

Riteniamo poi urgente (dobbiamo dare atto al Governo ed al ministro Martinazzoli di avere presentato con sollecitudine un disegno di legge in questo senso), straordinariamente urgente, un esame rapido da parte del Parlamento del progetto di legge relativo alla riparazione degli errori giudiziari. Non è possibile che in questo paese scattino le manette con tanta facilità, così come oggi vengono fatte

scattare da parte di giovani magistrati, sovente poco avveduti. Si pensi alla grave lesione dell'onorabilità degli individui che si compie con la pubblicazione di certi titoli sui giornali, da parte di certa stampa; non è ammissibile che, solo perché vi è stata una comunicazione giudiziaria, non esista un controllo e una riparazione per simili fatti. Leggiamo con titoli di cinque, sei, otto e certe volte nove colonne dell'incriminazione di qualcuno, di una comunicazione giudiziaria nei confronti di qualcuno; mentre poi il proscioglimento dello stesso soggetto viene annunciato con un titolo di una sola colonna, magari in tredicesima pagina; e ciò non onora la nostra cultura giuridica.

Ecco perché dobbiamo dare atto alla Commissione giustizia di aver lavorato con molto impegno su questo problema, che noi riteniamo fondamentale; anche se, complessivamente, il testo che è stato varato dalla Commissione ci lascia perplessi su alcuni punti, e quindi ci vede parzialmente insoddisfatti, lo consideriamo un notevole passo avanti, un fatto positivo.

Voglio sottolineare soltanto brevemente quelli che noi consideriamo punti positivi di questo testo, senza soffermarmi a lungo, perché simili considerazioni sono state già fatte, oggi, da più colleghi. Voglio citare innanzitutto la riduzione dei termini di carcerazione, in senso assoluto, ma soprattutto nella scelta di non computare le aggravanti, il che abbassa notevolmente la soglia; e poi la scelta di quella che è stata definita la «segmentazione», cioè l'individuazione di tempi di carcerazione preventiva per ogni fase e grado del giudizio, sottolineando che il tempo, per così dire, non utilizzato in ciascuna fase non può essere recuperato. Questo mi sembra un segno di grande importanza: è una linea che noi condividiamo, anche perché dà un'indicazione precisa nel senso di una maggiore responsabilizzazione dei magistrati.

Ancora, valutiamo positivamente la possibilità della concessione della libertà provvisoria sempre, come si dice nel primo comma dell'articolo 5, anche se suc-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

cessivamente vi sono delle contraddizioni (ma su questo punto torneremo).

Ci pare, ancora, un segno significativo la nuova denominazione di carcerazione cautelare, anziché preventiva. Per quanto ci riguarda — e presenteremo un emendamento in questo senso — preferiremmo chiamarla «custodia provvisoria», anche per il significato emblematico che avrebbe il detenuto in stato di custodia provvisoria rispetto a quello in stato di carcerazione, quello cioè che sta espiando una pena.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Potremmo chiamarla «custodia cautelare».

STEFANO DE LUCA. Sì, custodia cautelare, o anche custodia provvisoria.

Ripresenteremo alcuni emendamenti che avevamo già presentato in Commissione, particolarmente per quanto riguarda la cosiddetta reiterazione dei mandati di cattura, il caso cioè di fatti identici che, qualificati giuridicamente in modo diverso, comportano una successione di mandati di cattura. Su questo punto mi pare che si debba fare ancora maggiore chiarezza. Il nostro emendamento è nel senso di computare la carcerazione sofferta nel calcolo concernente un successivo mandato di cattura.

Ancora, riproporremo il meccanismo, contenuto già nella proposta di legge Bozzi, di ridurre il termine massimo di carcerazione preventiva a sei mesi, anche per i casi di mandato di cattura obbligatorio, con la facoltà da parte del giudice di prorogare, con provvedimento motivato, una volta per i reati minori, al massimo due volte per i reati più gravi.

Ci rendiamo conto che questa formula comporta delle difficoltà di carattere burocratico per il numero di provvedimenti che i giudici dovranno emanare; ma questa formulazione avrebbe il grande merito di salvare il principio del garantismo, perché il provvedimento di rinnovazione o di proroga per un altro periodo di sei mesi della carcerazione preventiva sarebbe impugnabile, e avremmo offerto all'imputato un'ulteriore garanzia.

Ancora, ripresenteremo un emendamento che riguarda il problema della inattività del giudice, e quindi la scarcerazione immediata nell'ipotesi di inattività del giudice. A questo proposito, uno dei temi che al più presto il Parlamento dovrà affrontare è quello della responsabilità del giudice, poiché non possiamo ulteriormente rinviare un approfondito dibattito sul tale argomento. È veramente assurdo che l'unica categoria di professionisti che non risponde dei propri provvedimenti (e sono provvedimenti di enorme gravità) sia quella dei magistrati.

Infine, sul problema della libertà provvisoria, devo dire che l'articolo 5 contiene una contraddizione tra l'enunciazione e il numero delle eccezioni da esso previste. Queste eccezioni sono il segno di una sfiducia nei confronti del magistrato; invece, proprio per responsabilizzare il magistrato, occorre maggiore fiducia nei suoi confronti. Dice l'onorevole Violante che questa limitazione attiene al problema della tutela dell'organo decidente dalle intimidazioni; ma i magistrati hanno già la scorta, hanno le macchine blindate, hanno tutte le cautele di questo mondo. Ognuno che sceglie un mestiere deve saper correre i rischi relativi ed avere la fermezza di essere in grado di rispondere alle intimidazioni. Pensiamo agli uomini politici, allora, che ogni giorno devono compiere scelte delicate: figuriamoci se dovessimo limitare la loro facoltà decisionale proprio perché corrono il rischio delle intimidazioni e delle pressioni!

Mi sembra ancora un'altra argomentazione debole quella relativa alla preoccupazione della sparizione dei fascicoli. Io non credo che questo sia un pericolo reale. A mio avviso, questa limitazione è posta per altre ragioni, cioè principalmente in riferimento alla gravità del reato. Appunto perché la libertà provvisoria è sempre una scelta discrezionale, a maggior ragione bisogna estenderla a tutti i casi. Pensiamo, ad esempio, all'ipotesi di una intercettazione telefonica e di un individuo chiamato a rispondere di associazione mafiosa per una intercettazione che poi si rileva inconsistente; ma rimane un

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

indizio, e questa persona non può essere scarcerata, perché si tratta di associazione di tipo mafioso. Questo mi sembra enorme; e così per altri casi di reati gravi, delicati, in cui c'è un indizio labile, ma il magistrato non può scarcerare perché ha questa limitazione.

Se crediamo nello Stato di diritto, se crediamo nella capacità del giudice, tanto da affidargli il compito delicatissimo di emettere il mandato di cattura, dovremo — scelta la strada di concedere sempre la libertà provvisoria — eliminare ogni eccezione e avere la medesima fiducia, proprio per dare allo stesso magistrato la possibilità di concedere la libertà provvisoria, che — ripeto — è sempre una facoltà discrezionale.

L'ultima osservazione che intendo fare per quanto attiene all'entrata in vigore è che ritengo il termine di sei mesi rispondente ad esigenze obiettive. Mi permetterei di suggerire soltanto una modifica: trascorsi i sei mesi, ritengo che per i reati meno gravi per i quali è richiesto il mandato di cattura obbligatorio andrebbero applicati i nuovi termini.

Questi miglioramenti, a nostro avviso, sono necessari; con essi abbiamo compiuto effettivamente un passo avanti, anche se non abbiamo ancora raggiunto il risultato ottimale. Ci rendiamo conto delle difficoltà che incontra la macchina giudiziaria del nostro paese, ma proprio perché ce ne rendiamo conto riteniamo che questa legge sia necessaria, in quanto deve servire da stimolo per la riforma del processo penale, per una rapida riforma della competenza del giudice, per liberare — come dicevo prima — i magistrati dalle molte competenze che hanno e renderli disponibili per i processi più gravi, in vista di una accelerazione del nostro processo.

Per noi liberali la carcerazione senza una sentenza è sempre uno strappo alla libertà, da limitare ai casi di assoluta necessità. La libertà, infatti, è un bene troppo grande.

A questo proposito, dovremo abbandonare una tipica abitudine italiana, quella di non parlare delle cose brutte: nel no-

stro paese, soprattutto nel Mezzogiorno, quando una persona ha il cancro si dice che ha un brutto male; negli ospedali si cerca di non andare e le carceri si cerca di dimenticarle e di ghetizzarle. Dobbiamo parlare, invece, della situazione carceraria: questo è un tema che dobbiamo affrontare soprattutto parlando delle condizioni della nostra civiltà giuridica.

A nostro avviso, è sempre meglio che dieci presunti colpevoli siano liberi piuttosto che un solo innocente sia carcerato. È davanti ai nostri occhi il dato sconvolgente di oltre 28 mila detenuti in attesa di giudizio e, poiché le statistiche ci dicono che mediamente il 50 per cento dei processi nel nostro paese si risolvono con assoluzioni, significa che abbiamo oltre 14 mila innocenti in galera. Questo è un dato che un paese che si dice civile, moderno, libero e democratico non può permettersi. Uno Stato democratico, infatti, si caratterizza per le risposte di civiltà che è in grado di dare, e il superamento della logica dell'emergenza è una risposta di civiltà.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. La ringrazio, Presidente Aniasi, e sono particolarmente contento di riprendere la mia attività parlamentare con lei alla Presidenza della Camera.

Ai colleghi della Commissione e a quelli che sono in aula desidero dire alcune cose preliminari in questo mio intervento. Io appartengo ad una parte politica che tradizionalmente si è molto occupata del problema carcerario, e io stesso, anche in questi ultimi mesi, ho svolto delle visite abbastanza frequenti a quello che possiamo chiamare il «pianeta carcere». Questa non è un'immagine retorica, la fotografia di una realtà che ha caratteristiche che non sono assolutamente proprie al «pianeta Italia», inteso come un pianeta in astratto governato dal diritto, nel quale determinate azioni e determinati comportamenti hanno determinate conseguenze e così via.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Dico ciò perché, avendo seguito con attenzione il dibattito, ho avuto l'impressione che all'interno delle diverse parti politiche si sia ancora quasi in una fase *de iure condendo*, nonostante esista già un testo licenziato dalla Commissione. E l'ultimo intervento del rappresentante liberale (esponente dunque di un partito che fa parte non solo della maggioranza istituzionale di Assemblea, ma addirittura della maggioranza di Governo) dimostra che anche i partiti di maggioranza, che comunque voteranno a favore di questo progetto di legge, ritengono di avere un margine ancora relativamente ampio per l'introduzione di ulteriori modifiche in sede di discussione dell'articolato.

Vorrei allora, superando anche il dato di sfiducia che noi abbiamo nei confronti della capacità dell'insieme dei partiti rappresentanti in quest'Assemblea di affrontare in modo organico e con soluzioni veramente decisive alcuni problemi della nostra società (tra cui anche quello delle carceri), rovesciare qui ai colleghi che cortesemente mi stanno ascoltando alcune considerazioni che ho ricavato dai contatti personali avuti con le carceri, essendo io nelle ultime settimane andato da Poggioreale a Novara, da Rebibbia a Brescia, a Reggio Emilia, all'ospedale psichiatrico giudiziario e avendo avuto un contatto diretto e spesso drammatico, come può testimoniare chiunque abbia fatto esperienza di questa realtà: una realtà che ha un bisogno effettivo, drammatico di interventi da parte del resto della società italiana e quindi in primo luogo da parte dell'esecutivo e del legislativo.

Che cosa posso dire, quale appartenente ad un partito che non ritiene che voi siate in grado di compiere questi interventi in maniera decisiva? Innanzitutto, vi vorrei mettere in guardia, se mi è consentito, dal ritenere che questa legge possa divenire la risposta di molti mesi o di molti anni ai problemi delle carceri. Quale che sia il grado di perfezionismo che riuscirete a conferire all'attuale testo, non illudetevi, cari colleghi, che ciò risolva i problemi delle carceri.

Certo, questo provvedimento affronta un aspetto del problema carcerario che è ormai diventato patologico in maniera allarmante. Le cifre fornite dal Governo e dal relatore non hanno bisogno di commenti: si illustrano da soli. E il collega De Luca ha poco fa citato il dato dei 28 mila detenuti in attesa di giudizio, aggiungendo che tra questi ve ne sono circa 16 mila...

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Oltre 17 mila!

GIANLUIGI MELEGA. Diciamo allora che tra questi ve ne sono oltre 17 mila che sono in attesa di un primo giudizio. Dunque si tratta di gente che non è stata mai giudicata o, peggio ancora, di gente che stata assolta per un reato. Il caso Naria è proprio allucinante e meriterebbe da solo un intervento documentato da lasciare agli atti della Camera, così come è già stato più volte descritto nei giornali nella sua spaventosa intollerabilità. È il caso di un uomo, di un cittadino rimasto in carcere dal 1976, senza essere mai stato condannato: anzi, nell'unico giudizio cui è stato sottoposto è stato assolto, ma sta ancora in carcere! Evidentemente, raggiungiamo limiti di intollerabilità che vanno oltre quanto può denunciare il rappresentante di un partito di opposizione!

Cari colleghi, non illudetevi: una volta che questo progetto di legge sarà stato approvato dalla Camera (mi pare che è quello che ci si accinge a compiere: una larga maggioranza che va oltre quella di Governo e che comprende tutti i settori), non fate che vi serva da alibi per non intervenire nel "pianeta carcere"! Questo provvedimento, certo, fa qualcosa; forse sfozierà un poco le carceri. In assenza di dati ufficiali, non siamo in grado neppure di valutare quanto essa servirà ad affrontare un problema materiale, che non dovrebbe avere rilievo nelle nostre considerazioni, mentre invece spesso ne ha avuto per provvedimenti che, dal punto di vista dello Stato di diritto, sono persino più gravi come quelli di amnistia, ad esempio;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

in tali casi, molto spesso hanno giocato le scelte politiche, le scelte materiali di sfoltire la popolazione carceraria.

Ripreso in forme diverse, qui, il problema è triplice ed a mio avviso è connaturato (questo sì che ci differenzia nell'analisi politica) al tipo di governo che è stato dato alle cose del paese dai partiti della maggioranza ed in un certo senso anche dell'opposizione, senza affrontare le cause di quello che è uno degli effetti perversi di questo modo di governare e legiferare. Quando non affrontiamo non tanto il tema della carcerazione preventiva, quanto il problema dell'amministrazione della giustizia, la prima fonte di quella che si può definire la "legge della giungla" dell'amministrazione, quando sentiamo colleghi che sono avvocati o hanno pratica legale, oppure sono giudici (sono presenti in quest'aula in numero molto alto), che sanno benissimo come solo esista una carcerazione preventiva lunghissima, ma anche una assoluzione preventiva senza arrivare al processo che è altrettanto preoccupante (e consiste nell'insabbiamento di centinaia o migliaia di processi, a volte dolosamente dal punto di vista politico, a volte vorrei dire per colpa, nel senso che nella distribuzione del lavoro negli uffici giudiziari alcuni giudici risultano oberati da processi che non sono in grado di smaltire subito), subito, notiamo una delle cause della carcerazione preventiva, cui questo provvedimento legislativo non può ovviare. Il problema dell'amministrazione della giustizia, del dicastero che lei rappresenta nel Governo in carica, signor sottosegretario, è fondamentale: su di esso, nessun altro di noi può influire; come forza di Governo, di maggioranza, come titolari di un dicastero, siete voi che dovete affrontare questo problema, non noi. Non posso non dare qui una risposta, anche per l'attenzione dovuta a quanto detto dal collega Gargani che parlava poco fa: non è per "cattiveria" che i radicali si accaniscono nei confronti delle forze di Governo o in particolare di coloro che negli ultimi anni hanno retto il Ministero di grazia e giustizia, ma ciò si deve al fatto che obiettivamente di

costoro è la responsabilità, la quale non può essere di chi non solo ha retto questi dicasteri o non ha fatto parte di questo Governo, ma ha criticato tale comportamento.

Il giorno in cui costoro agiranno, in sede di Governo e di amministrazione della giustizia, in modo da non creare tali situazioni, che sono direttamente dipendenti dal loro comportamento, evidentemente le nostre critiche cadranno. L'altro giorno ho incontrato un giudice — è quello incaricato della questione ENI-Petromin —, il quale mi ha detto che ha 360 processi in corso. Come si fa a chiedere ad un magistrato in queste condizioni di privilegiare un processo rispetto ad un altro? La stessa scelta naturale di quel magistrato favorirà — indipendentemente dalla sua volontà — un imputato rispetto ad un altro, creerà quindi oggettivamente un'ingiustizia, farà sì che la legge non sia uguale per tutti, ma sia programmaticamente diseguale per tutti. Su tale punto bisogna essere espliciti, perché poi si può certo guarire il sintomo carcerazione preventiva, quando viene portato a temperature esplosive. Ma, se non si interviene con misure idonee su questo aspetto della realtà giudiziaria italiana, l'aver modificato i termini della carcerazione preventiva non contribuirà né al meglio né al peggio della situazione: porterà solo un elemento in più in una situazione che oggi si identifica nella legge della giungla, nella legge delle eccezioni alle eccezioni, nella legge dell'arbitrio, nella legge dove il tipo di reato, il tipo di pena da espiare, il tipo di accuse a cui si è sottoposti dipende esclusivamente dal caso, dalla confessione di un pentito, se un giudice è o meno oberato di lavoro, se il processo viene celebrato in una sede piuttosto che in un'altra.

Una seconda considerazione su una causa che è a monte di questo progetto di legge (dico ciò valutando la disponibilità di tutti i colleghi, facciano essi parte della maggioranza di Governo o no ad intervenire su questi problemi, non sapendo quanto poi nei fatti sia essi sia i partiti ai quali appartengono siano veramente deci-

si a procedere su questo piano, perché il fatto che sto per citare ora dimostra il contrario) si basa sulla riforma del codice di procedura penale, che giace ormai da anni nei cassetti della Camera dei deputati. Tale progetto non è stato mai portato in discussione e ciò rappresenta un caso incontrovertibile di mancanza di volontà di intervenire, anzi di volontà di condurre la situazione allo sfascio. Eppure tale progetto costituisce un corpo giuridico studiato e preparato da eccellenti ingegni, il meglio probabilmente di quello che si potrebbe produrre in questo momento dal punto di vista del diritto positivo da parte del legislatore; però questo passo avanti nella storia del diritto in Italia — e noi dovremmo impegnarci a rendere diritto positivo questa manifestazione di intenzioni — purtroppo non lo si vuole compiere.

Domando ai colleghi di tutte le parti politiche, che si sono dimostrati disposti a portare a compimento un'opera di bonifica giuridica, non soltanto del sistema carcerario ma di tutto il problema della giustizia: perché aspettate che queste cose ve le dica un deputato radicale, considerando che voi siete titolari della maggioranza politica, voi siete i rappresentanti delle maggiori forze politiche in Parlamento? Se veramente intendete fare quello che dite, avete già pronto, da compiere immediatamente un passo, che rappresenterà veramente qualcosa di fondamentale per il progresso giuridico del nostro paese. Ma oggi il collega Violante faceva una previsione tutt'altro che tranquillizzante: egli parlava di cinque anni. Io dubito che sia così.

ROLAND RIZ. Speriamo di no!

GIAN LUIGI MELEGA. Caro presidente Riz, io non faccio più previsioni! Se questa fosse la mia prima legislatura, probabilmente mi appassionerei nel tentativo di farlo, ma nella precedente legislatura ho visto stravolgere (questo è il mio giudizio) i principi del diritto e non imboccare la strada alternativa che voi stessi avete scelto. Infatti voi stessi avete preparato il

nuovo codice di procedura penale, non noi radicali! Quando voi di fronte a quella scelta di diritto avete optato per un'altra strada (sia essa quella dell'emergenza o qualsiasi altra), non possiamo negare che si tratti della strada delle eccezioni alle eccezioni, vale a dire l'esatto contrario dello Stato di diritto, e che voi avete fatto una scelta politica.

In questo momento non credo siano migliorate le condizioni politiche (non quelle sociali) rispetto alla precedente legislatura, poiché lo stato di caos in cui versa l'amministrazione della giustizia è funzionale all'opera di Governo. I partiti di Governo che si sono succeduti in questi anni hanno avuto bisogno del caos giudiziario e della legge della giungla, dal momento che all'interno di questo mondo speculare al mondo dello Stato di diritto, hanno potuto incrementare la loro potenza, fare i loro comodi e coltivare le loro clientele, acquisendo nuovi strumenti di potere e nuovi feudi. Pertanto, per i partiti politici che hanno governato il nostro paese o che si sono incarnati nella partitocrazia esistente in Italia, questa situazione è non solo connaturale, ma utile, efficace e necessaria.

Non credo che negli ultimi anni la situazione politica sia cambiata. Forse oggi i partiti politici sono tra i delinquenti più frequenti, cioè tra coloro che — come corpo soggettivo — più frequentemente delinquono ed infrangono le regole dello Stato di diritto. Ne consegue che uno Stato veramente di diritto, dove la giustizia fosse efficiente ed amministrata bene e con rapidità, vi avrebbe sul banco degli imputati più frequentemente di quanto accada oggi. Pertanto non ritengo che questi partiti abbiano la forza politica di perseguire una azione di governo che vada in direzione di una accelerazione della giustizia e di quella che genericamente ed impropriamente viene chiamata l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

Signor Presidente della Camera, signor presidente della Commissione, la gestione penitenziaria, a mio avviso, non verrà modificata da questo prospetto di legge. An-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

che in questo caso esiste una responsabilità primaria del suo dicastero, signor sottosegretario, e del suo Governo. Infatti la attuale condizione penitenziaria rende l'esecuzione della carcerazione preventiva una esperienza dolorosa, terribile e per molti aspetti sconvolgente. Non si capisce perché dei cittadini, già sottoposti a questo tipo di prova, terribile nel caso siano innocenti, o comunque non giustificata da uno stato di diritto nel caso siano colpevoli, perché la pena deve essere espiata in condizioni di umanità e di rispetto da parte dell'amministrazione dello Stato, debbano vivere questa esperienza nelle condizioni terribili in cui si trovano alcuni penitenziari italiani.

Anche a questo proposito riporto alla Camera alcuni dati, per dare al sottosegretario — che probabilmente li può avere in ogni momento dai suoi funzionari — alcuni esempi concreti di ciò che vado dicendo. Pochi giorni fa ho visitato l'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia; le posso soltanto citare come esempio dell'incuria della sua amministrazione, signor sottosegretario, che l'ultimo direttore di quell'istituto di pena è stato arrestato nel 1976 per delitti contro il patrimonio (poi è stato condannato); dal 1976 ad oggi non è stato più nominato un direttore! Questo è un esempio elementare di cattiva amministrazione! Le posso fornire un altro dato: lei pensi cosa è l'universo di un manicomio giudiziario, pensi cosa si può ritrovare in un ospedale psichiatrico giudiziario; ebbene, di fronte a tutto questo, a Reggio Emilia, la scorsa settimana, rispetto a 178 reclusi vi erano soltanto tre medici e tre infermieri. Questo è il personale di ruolo in un ospedale psichiatrico giudiziario dell'Italia del 1984, con 178 reclusi! Cifre del genere possono essere moltiplicate, perché voi e noi riceviamo tutti dei «messaggi in bottiglia» dalle carceri, dei messaggi di disperazione, delle grida che vogliono rispo-

sta. Non si può pensare che quella fornita da questo progetto di legge sia una risposta. Non crediate che, per quanto importante sia il passo che si può fare con que-

sto progetto di legge, ci si possa poi dimenticare delle carceri. Le carceri sono oggi un problema, non soltanto perché coinvolgono 40 mila italiani, ma anche per le condizioni particolari in cui i detenuti sono costretti a vivere; non ci si può dunque illudere di esorcizzare o — come diceva giustamente prima un collega — di ghetizzare il problema delle carceri, pensando di avere risposto soltanto con il progetto di legge sulla carcerazione preventiva. Il problema è di amministrazione della giustizia, è problema di Governo, signor sottosegretario: quindi noi ci auguriamo, e vi auguriamo, di riuscire ad affrontare questo problema considerando quello che vi accingete a fare come il primo piccolissimo passo nei confronti di un insieme di cittadini che, quali che siano le loro colpe (e certamente vi deve essere una magistratura che le deve accertare e dalla quale essi debbono avere una sentenza pronunciata in condizioni di garanzia ineccepibili), hanno diritto ad una tutela che sino a questo momento non solo voi non avete saputo offrire, ma che avete anche progressivamente depauperato.

Mi auguro che questa sia un'inversione di rotta ed in questo senso vi rinnovo, per questi cittadini e da questi cittadini, gli auguri di buon lavoro in questa materia (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giovanni Negri. Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, colleghi, in una certa misura devo dire che sono dispiaciuto di dover intervenire adesso, perché all'interno del gruppo parlamentare radicale vi è una gara a chi riesce, nella nona legislatura, a parlare nell'aula completamente vuota. Purtroppo, i tre o quattro colleghi che sono presenti non mi consentono di vincere questa gara. Nella passata legislatura ci siamo riusciti più volte. Eppure, quello di questa sera è un tema su cui ci dovrebbe essere altro tipo di attenzione, almeno a nostro avviso, da parte dell'Assemblea.

Metto comunque a frutto questo tempo innanzitutto per dare al rappresentante del Governo, sicuramente e giustamente affaticato per aver dovuto seguire tutti gli interventi di questa giornata, alcune informazioni. E faccio riferimento a quella serie di notizie portate dalle carceri italiane visitate da alcuni miei colleghi e, da ultimo, dal collega Melega, in particolare con una integrazione relativa a quella struttura che, a torto o a ragione, porta il nome realistico, devo dire, di «braccetti della morte».

Mi riferisco a quei bracci inseriti in strutture speciali, alla struttura più speciale che nel nostro paese esiste. Per fortuna o sfortuna nostra, credo, siamo al massimo 4 o 5 parlamentari della Repubblica che abbiamo potuto visitare i «braccetti della morte». Bisogna prendere coscienza (e qui rivolgiamo un appello agli altri colleghi di ogni parte politica perché visitino queste strutture), prima di parlare di carcerazione preventiva, che, tra gli effetti dell'emergenza, vi è anche questo.

Signor sottosegretario, il problema è che in Italia esistono 24 cementati vivi, 24 persone murate vive, sicuramente detenuti di altissima pericolosità. Si tratta di omicidi e pluriomicidi in carcere. Ognuno di loro è stato condannato a 1, 2, 3, 4, 5 ergastoli. Ma si tratta di scindere tra il problema della sicurezza e il problema di altre misure che, viceversa, sono adottate.

Signor sottosegretario, lei si deve rendere conto. Ognuno di noi dovrebbe provare a mettersi nei panni di costoro, che vivono da soli in una cella di tre metri per due per 23 ore al giorno, fanno un'ora d'aria, sempre da soli, in un cortile di dimensioni analoghe, il più delle volte coperto, non parlano di fatto con alcun essere umano da oltre due anni, se non con la guardia che porta da mangiare. Non possono scrivere alcunché, se non una lettera o un telegramma al mese. Che cosa significa vietare a questi 24 esseri umani di poter scrivere materialmente qualche cosa, *Le mie prigioni* o qualsiasi altra cosa? Non possono leggere più di un quo-

tidiano al giorno. È gente che sa benissimo di avere come prospettiva la galera a vita, 4 o 5 vite da spendere in galera. Ma non possono leggere più di un quotidiano al giorno! Hanno un'ora di colloquio al mese, con il vetro divisorio, attraverso il citofono. E questa, a quanto pare, è vita!

La sicurezza non c'entra affatto. Io sono stato perquisito. Siamo stati perquisiti tutti noi che visitavamo il carcere. Si è fatto perquisire lo stesso direttore del carcere nel momento in cui andavamo a visitare questi detenuti nel braccetto della morte di Torino. La sicurezza è fuori discussione. Ma quale logica cristiana, socialista, liberale, o semplicemente umana spinge questo Stato a tenere ancora in tali condizioni questi 24 soggetti, riducendoli in uno stato di bestialità?

Io sono testimone, signor sottosegretario, dell'alterazione psichica di questi soggetti, perché non si può non impazzire in queste condizioni! Lo segnali al ministro. E di che cosa possono parlare, nel momento del colloquio, Concutelli e tutti gli altri? Possono soltanto minacciare. Possono minacciare dicendo di avere qualcuno fuori, oppure possono dire, come è avvenuto: «Fate sapere che, nel momento in cui dovessimo decidere di farla finita, non accetteremo che ci facciate finiti voi; ci faremo finiti, non appena possibile, da soli».

Questa, signor rappresentante del Governo, è la dimensione della situazione che noi abbiamo potuto verificare. Se ritenete che vi possano essere delle forzature in quanto dico, vi invito a fare delle visite a queste strutture. Per fortuna, grazie alla lotta non violenta di digiuno, di sciopero della fame, che è stata condotta nelle carceri di Nuoro, si è allontanata una prospettiva ancora più grave: quella di creare l'isola dei morti viventi, cioè di confinare a Pianosa, in luogo irraggiungibile (lo sappiamo bene) perfino per esercitare il sindacato parlamentare, tutti questi detenuti ad altissima pericolosità.

E passo al problema della carcerazione preventiva. I colleghi hanno prima evidenziato quali siano i limiti, i pregi e i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

difetti del testo che ci si propone. Penso che il problema che abbiamo dinanzi sia quello, in termini politici, di una nuova figura di pentito, quale è emersa dal dibattito di queste ore. Siamo, cioè, di fronte alla figura di un pentito particolare: il legislatore dell'emergenza, che si è appunto — pentito.

Crediamo che l'attuale dibattito rappresenti un passo avanti, che costituisca, anzi, una vittoria radicale. Pensiamo di averlo in larga parte provocato, unitamente alle lotte dei cittadini detenuti; ma quel che ci suona particolarmente brutto è l'assistere a questa generalizzazione del pentitismo di coloro che vararono le leggi di emergenza.

Alcuni mesi fa, ascoltando un convegno sulle riforme istituzionali e sull'assetto dello Stato, udii precise affermazioni; si diceva che non era più tollerabile che questo non fosse uno Stato di diritto, e che fosse in pratica uno Stato di coprifuoco; ed ancora, che era ora di finirla di incarcerare la gente per cercare le prove, anziché nel momento in cui vi sono delle prove acquisite, che la norma per il rastrellamento dei quartieri, derivante dalle leggi speciali, è una norma spaventosa... Con molto stupore, girandomi a guardare chi stesse parlando, per capire se fosse un collega dell'opposizione o persino un collega radicale, scoprii — vi sono affermazioni testuali — che era la seconda autorità della Repubblica: il Presidente del Senato Francesco Cossiga, firmatario tra l'altro (e ne confessò l'imbarazzo) di determinate norme, tra cui proprio quella dei rastrellamenti di quartiere, che tutti sappiamo a quanto servirono.

È un primo esempio di pentitismo, di pentitismo rispetto alle leggi di emergenza. Un secondo esempio incredibile mi pare quello del collega Violante. Ho alcune difficoltà a capire se il Violante che oggi ha parlato in quest'aula sia lo stesso Violante che, in un articolo su *Rinascita* del 1977, scriveva: «L'arresto preventivo è relativo soltanto ad alcuni gravissimi reati. Un effettivo controllo giurisdizionale non potrà avere vigore per più di due anni» (lo scriveva nel 1977); ed ancora:

«ha uno sbocco processuale — soprattutto — e una misura a termine. Non potrà aver vigore per più di due anni e cesserà di avere vigore prima, se prima di quel termine entrerà in vigore il nuovo codice di procedura penale — diceva il collega Violante, se è lo stesso che oggi ha parlato — i cui lavori si concluderanno verso la fine di quest'anno». Dunque, nel 1977, per far digerire alla base comunista le leggi eccezionali, con quel che significavano come dilazione dei termini di carcerazione preventiva, Violante affermava che la norma in questione avrebbe avuto una durata di due anni (e siamo nel 1984!), che il nuovo codice di procedura penale si sarebbe concluso nell'anno medesimo, nel 1977... È lo stesso Violante che oggi ci viene a dire che dovremmo aspettare altri cinque anni? Per altro il collega Violante, stimato magistrato e stimato deputato, oggi ci diceva che la situazione è insostenibile...

Si tratta di coloro che oggi dimostrano tutto il loro pentitismo rispetto alle leggi dell'emergenza. Viene quasi la voglia di fare da contraltare e di difendere qui le ragioni per le quali quelle leggi furono varate, per spirito di contraddizione. Siete tutti d'accordo su questa forma di ravvedimento! Purché sia un ravvedimento operoso, che giunga ad un progetto di legge che serva effettivamente a qualcosa.

Erano i tempi in cui Pecchioli scriveva su *Rinascita*: «Bisogna mobilitare la base del partito a favore del fermo di polizia e del confino...». È testuale! Mobilitazione che è definita da Pecchioli una «partecipazione delle masse lavoratrici, un loro farsi carico di una volontà e capacità di governo, ritenuta necessaria per la realizzazione coerente degli accordi (con il Governo Andreotti): intendo per coerenza anzitutto la contestualità di attuazione delle misure relative all'ordine pubblico con quelle per far fronte alla crisi economica e sociale», diceva Pecchioli...

Ed arriviamo poi alle sociologie nuove. C'è questa sorta di sociologismo avellinese che il collega Gargani ha illustrato, per cui la colpa è la crisi della legge, non il problema di come venga applicata o di

quel che dice, ma vi sono davvero gravissimi problemi sociali... Analogo al Pecchioli del 1977, quando diceva: «Queste leggi eccezionali non sono un'intesa di vertice ma il risultato di nuovi rapporti di forza tra le classi e le forze politiche». Pieno periodo dell'unità nazionale; mentre il collega Spagnoli e l'attuale Presidente della Camera, nell'imminenza del referendum sulla «legge Reale» e con il tentativo in atto di varare in tutta fretta una «legge Reale-bis» per evitare quel referendum, affermavamo che quest'ultima sarebbe stata un'ottima legge, non una legge speciale come la «legge Reale». E intanto, avanti con la dilatazione dei tempi di carcerazione preventiva!

Il collega Felisetti, in realtà, pone il dito sulla piaga quando dice che il problema è che noi arriviamo, alla fin fine, a legiferare, ma sempre dopo, fotografando una situazione di crisi e tentando di mettere riparo alle falle apertesi, e mai prima. Perché una avvisaglia politica precisa c'era già allora. Infatti, la logica politica che mi pare sovrintenda a tutta la legislazione dell'emergenza era quella che aveva indotto il Presidente del Consiglio Andreotti, il 16 marzo 1978, giorno del sequestro del presidente della democrazia cristiana Aldo Moro, a dire testualmente in quest'aula: «Mi riferisco, in particolare, alla «legge Reale» sulla quale, superando il referendum, si eviterà altresì il qualunque errore di dar vita ad un improprio plebiscito a favore o contro la criminalità e il disordine». Ebbene — e da questo dovevate trarre l'avvisaglia politica di quanto stava avvenendo —, con un paese sotto *shock* per il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro, con l'unanimità dei partiti nel difendere sostanzialmente la «legge Reale» (tranne il partito radicale), con la RAI, con i *mass media*, con ogni sorta di emotività scatenata sui cittadini italiani, nel 1978, un cittadino italiano su quattro, il 25 per cento degli italiani, dichiarò che la logica dell'emergenza era inaccettabile in uno Stato di diritto. Ciò non aveva forse una valenza politica, per comprendere che non tutto in questo paese era ancora ad-

domesticabile, non tutto a questo paese si poteva far accettare?

È questo il motivo per cui siete invece ogni volta costretti a legiferare fotografando la realtà e di fronte a dati di fatto e ad avvenimenti scandalosi. È questo il limite di una classe politica dirigente, che da questo punto di vista è più che preoccupante. In fin dei conti — lo sappiamo e lo sapete —, se si è arrivati a parlare di questo è perché, come il più delle volte avviene per i temi autentici, ogni collega ha avuto poi in casa, in cucina o con i parenti, delle domande su questo argomento; perché il tema della carcerazione preventiva è scoppiato nelle case degli italiani, attraverso i teleschermi, certamente anche con il caso Tortora (ma, in fin dei conti, una normativa *ad hoc* per Tortora, per togliersi dalle mani questa patata bollente, il regime avrebbe potuto benissimo individuarla), con la candidatura di Toni Negri: ecco, questa è stata la pietra dello scandalo radicale, che ha consentito di rompere lo scandaloso silenzio in cui si facevano vivere decine di migliaia di cittadini e di famiglie italiane.

Siamo dunque preoccupati, colleghi, oltre che per questo pentitismo generalizzato, per una sorta di enfasi per cui si tende a caricare il progetto di legge di valenze e di effetti che probabilmente non avrà. Durante i giorni dei nostri ostruzionismi, che venivano spacciati al paese come le peggiori operazioni politiche che si potessero fare (ostruzioni contro il fermo di polizia, che servì a colpire solo qualche ladro di polli, contro il «decreto Cossiga» o la «legge Reale»), dicevamo quanto oggi in quest'aula abbiamo sentito dire da molti, ad esempio dal collega De Luca, in parte dal collega Violante, certamente da altri colleghi, a cominciare dal relatore Testa, secondo cui «una pena senza giudizio non è solo contraria al dettato costituzionale, ma a naturali e fondamentali valori civili e morali» e «il nostro paese è stato oggetto di severi richiami e critiche, a livello sia internazionale che interno». Noi, nel 1977-1978-1979, non abbiamo fatto altro che ripetere questo, fornendo i dati, che naturalmente non erano quelli di oggi,

che puntualmente il collega Testa ci riferisce e secondo cui la popolazione carceraria si aggira attorno alle 41.500 unità, di cui oltre due terzi (esattamente 28.276) costituiti da detenuti in attesa di giudizio e oltre il 60 per cento in attesa del primo giudizio (vi sono cioè 17 mila cittadini non giudicati). Dicevamo questo, e niente altro che questo, perfino in tono un po' meno enfatico. Noi non abbiamo mai ritenuto rivoluzionario, come è detto nella relazione del collega Testa, che i termini di carcerazione siano visti per le singole fasi processuali e non siano più sommabili tra loro come finora avveniva. Noi riteniamo che questo debba far parte della ordinaria, normale vita di una giustizia repubblicana.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. È rivoluzionario allo stato attuale.

GIOVANNI NEGRI. Dire che i termini di carcerazione devono essere previsti per le singole fasi processuali e non devono essere sommati e dire che questo è rivoluzionario è come se ci si stupisse del sorgere del sole ogni giorno, perché quel principio dovrebbe far parte di una assoluta normalità di una giustizia che sia repubblicana.

E così noi non riteniamo espressione di una tendenza libertaria — mi riferisco sempre alla sua relazione, onorevole Testa — che sarebbe esistita prima dell'introduzione della legislazione di emergenza, la misura in base alla quale si torna alla piena riconsegna della responsabilità al magistrato, al quale appunto spetterà la valutazione sul mantenere o meno il detenuto in stato di carcerazione preventiva. Noi riteniamo che questo debba essere una consuetudine minimamente degna di giustizia repubblicana.

Devo sollevare un problema e credo che la maggioranza — maggioranza istituzionale, e quindi anche i colleghi comunisti — qualcosa ci debbano. Voglio ricordare quelli che furono i toni usati, quando noi facevamo, per l'appunto in quegli anni, nient'altro che l'affermazione dei concetti, delle idee che oggi sono esposti da tutti

voi. Mi richiamo a un fatto di questi giorni. Cari compagni socialisti, altro che sentenza Cavallari contro il direttore del *Corriere della Sera*: i due pesi e le due misure della giustizia italiana! In quei mesi sui giornali si parlava ufficialmente di radical-brigatisti, di ponte delle Brigate rosse all'interno delle istituzioni. Io cito, e mi spiace citare un collega giornalista che è mancato un po' di tempo fa, e che gestiva le corrispondenze parlamentari per il TG2 da Montecitorio. Ma queste furono le parole: amici dei terroristi. E poi, sul caso D'Urso: Pannella costringe — qui c'è sicuramente presenza di dolo — Lorena D'Urso (durante i giorni infuocati del caso D'Urso) a chiamare boia il padre in TV.

Altro che sentenza Cavallari: ci fosse una giustizia che funzionasse in questo paese! Una norma speciale per la carcerazione preventiva la si dovrebbe varare *ad hoc* per i caporedattori e per i direttori dei giornali che scrissero queste cose, che ci diffamarono, che misero in atto questo linciaggio sistematico. Altro che la frase a proposito dell'attuale Presidente del Consiglio: la direzione socialista forse preferisce l'accento ai ladri ed ai carabinieri.

Ma furono usate queste parole: radical-brigatisti. Si disse che chi sosteneva certe cose in Parlamento era un amico dei terroristi.

È una certa magistratura che è in azione; sono i due pesi e le due misure della giustizia italiana, la stessa per la quale ci inquietiamo questa sera aprendo il televisore e sentendo dai titoli sparati dal telegiornale che la magistratura veneziana ha aperto un'inchiesta sul giudice Palermo. Eravamo già inquieti alcuni giorni fa, perché non c'è dubbio che vi siano tutti i segnali per cui si vogliono andare a pestare i calli, se non altro (non ho informazioni adeguate, ma sicuramente si vogliono almeno pestare i calli), di un giudice che rischia o che forse ha già messo il dito nella piaga nel commercio internazionale delle armi, legato a precise *lobbies* ed ambienti politici.

Pur non condividendo io la tesi del collega De Luca, ritengo che ciò sia alibi più

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

che tesi, perché, come diceva ieri il mio compagno Mauro Mellini, è inutile scaricare sui magistrati, è inutile individuare il nodo del problema nelle cattiverie o nei protagonismi — come diceva questa sera De Luca — di alcuni magistrati. La nostra concezione sarà anche semplicistica, ma il problema è quello delle cattive leggi, non è quello dei cattivi magistrati. È la cattiva legge che può provocare degenerazioni nella magistratura. Ma intanto, e subito, per noi il problema è quello delle cattive leggi.

Ecco, per noi riparare — e questo è il ravvedimento operoso che noi chiediamo a coloro che si sono pentiti della legislazione di emergenza — significa quanto meno affermare che questo è solo un primo passo, una prima indicazione di tendenza verso quello che deve essere il ripristino della normalità della giustizia repubblicana. Io credo che, rispetto a tutta la legislazione dell'emergenza, lo chiedano non solo le decine di migliaia di vittime di una ingiusta e folle carcerazione preventiva e le loro famiglie, ma anche quelle che sono state in modo più grave le vittime di quella legislazione. Qui nessuno se le ricorda mai: sembra quasi che per spirito di parte dobbiamo noi venire a ricordare e a celebrare le vittime più vittime della legislazione dell'emergenza: le centinaia di cittadini italiani innocenti, che non avevano commesso niente, assassinati solo perché — tesi ufficiali — qualche carabiniere è inciampato nei posti di blocco, in base alla «legge Reale», e li ha ammazzati. Sono centinaia di cittadini italiani il cui nome, in quest'aula che tutto commemora, mai viene ricordato; cittadini che hanno pagato le vostre leggi dell'emergenza probabilmente più di chi attende il giudizio in carcere. Sono centinaia di innocenti assassinati ai posti di blocco.

Questo argomento dei posti di blocco ne evoca degli altri; ma dopo semmai farò un accenno allo stato dell'ordine pubblico nel nostro paese. Ma l'espressione «posti di blocco» può evocare anche le ultime notizie di stampa, relative a chi controllava invece i posti di blocco, in modo molto

responsabile, nella città di Roma nei giorni del sequestro Moro. Mi riferisco all'appartenenza di tutti coloro che erano preposti al comando dei posti di blocco nella città di Roma durante i giorni del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro, sistematicamente riconosciuti tutti come appartenenti alla loggia P2.

In sostanza, colleghi, questa non è la nostra legge; ripeto, la riteniamo un passo avanti; consideriamo una vittoria il fatto che a questo dibattito e a questo testo si sia giunti. Non è la legge del Presidente della Repubblica Pertini, che quest'estate ha indicato in un anno il termine massimo della carcerazione preventiva per un paese civile; ma si sa che il Presidente della Repubblica Pertini da un po' di tempo sta incorrendo in un brutto infortunio, rappresentato dalla incapacità politica di dare seguito alle sue parole da parte di quasi tutta la classe politica dirigente. Sulla fame nel mondo, da anni, egli pronuncia parole importanti, e nessuno lo segue; sul disarmo lo stesso; sul Libano lo stesso; sulla carcerazione preventiva lo stesso. Siccome non si è capaci di rispondergli politicamente, lo si candida al premio Nobel. Da domani mattina si comincerà a parlare della revisione del Concordato, e poiché magari arriveremo ad un nuovo Concordato, forse qualcuno ne proporrà perfino la beatificazione. Il tutto, naturalmente, per non dare il minimo seguito alle parole, alle indicazioni responsabili e serie del Presidente, il quale riflette e interpreta, anche in termini di recezione del buon senso, del senso comune della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, l'atteggiamento rispetto alla fame, rispetto al Libano, rispetto al disarmo, rispetto alla carcerazione preventiva, nelle occasioni in cui riesce a sapere — grazie a fatti come la candidatura di Toni Negri, come la faccenda Tortora — dai *mass media* quello su cui si deve dibattere, quando riesce ad avvertire tutto il peso e la dimensione di questo scandalo.

Secondo noi non basta questo progetto di legge, un progetto con il quale si vuole avere la botte piena e la moglie ubriaca.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

Mi pare comunque che il riconoscimento di questo debito ulteriore rispetto alla giustizia ci sia nelle stesse parole, ancora, del relatore, pronunciate, immagino e spero, a nome della Commissione, nel momento in cui afferma che il nuovo processo deve rendere possibile una più incisiva riduzione dei termini di carcerazione anche nella fase istruttoria, e conferma che questo è un limite del nostro lavoro in Commissione. Mi pare quindi che ci sia in questo senso un debito di riconoscimento; ed è un debito che speriamo possa essere saldato anche attraverso scelte precise: in primo luogo la non creazione di artificiosi climi di emergenza, cioè l'acquisizione di una forza reale — e non di prepotenza o di violenza — da parte dello Stato. «Forza» per noi significa saper fronteggiare finalmente i più grandi fenomeni delinquenziali — e ce ne sono di ben più gravi che quello del terrorismo — con la normalità legislativa di una giustizia che, ripeto, sia giustizia repubblicana, con leggi ordinarie che, è bene ricordarlo (mi pare che Felisetti facesse oggi un riferimento al codice Rocco), sono già esse stesse dubbie rispetto ai principi costituzionali. È stato un segno di debolezza non aver saputo mantenere il timore in questi anni, nel momento in cui il primo ostaggio liberato dalle mani delle Brigate Rosse era poi un generale americano; nel momento in cui i posti di blocco a Roma erano quelli che erano, durante i giorni del caso Moro, ma con le *Renault 4* rosse si arrivava dove si voleva arrivare. Nel momento in cui questo avveniva, al di là di questo aspetto torbido che pesa, e pesa molto, non aver saputo mantenere la normalità legislativa repubblicana: ciò è stato segno di debolezza da parte dello Stato.

Altro punto: il superamento della cultura, per chiamarla così, del pentitismo. Il collega Mellini ha ricordato questi casi spaventosi avvenuti in Sardegna, ma che avvengono anche altrove di isolamenti preventivi durati oltre, un anno (il procuratore generale Villasanta, padrone della giustizia in Sardegna), con la creazione di fabbriche di pentiti. Prevedendo questo, come diceva prima il collega Felisetti, si

può arrivare a legiferare prima e non dopo, prendendo atto di situazioni orrende, di situazioni putrefatte del diritto nel nostro paese, e non si arrivi a dover versare lacrime di coccodrillo, a dover leggere gli Indro Montanelli che ci dicono che Curcio è meglio di Barbone.

Barbone è stato giudicato in base ad una legge dello Stato, e quindi Barbone va rispettato perché la «cattiveria» non è del giudice Spataro di Milano; e, dal punto di vista giornalistico, è aberrante che ci siano giornalisti che hanno applaudito, che hanno voluto, che scrivono e confermano: avevamo bisogno di voi, vi abbiamo usato, ma se domani dovessimo invitarvi a cena o incontrarvi per strada, meglio Curcio di questo Barbone! Non si assista più a ciò: con una previsione, con un'opera preveggenze dal punto di vista legislativo, si ponga fine a queste cose, che avvengono con sistematicità ormai impressionante.

Vi sarebbe poi da trattare il problema del rendere, non a parole, efficiente la giustizia. Ma sul bilancio dello Stato e sulla legge finanziaria per la celebrazione veloce delle sentenze, ad esempio, noi abbiamo presentato emendamenti, mentre il partito comunista, silenzioso, nulla ha fatto e nulla ha detto. Oggi il collega Violante è venuto a dire poi che nel 1980 è passato un ulteriore inasprimento dei termini di carcerazione preventiva solo perché un emendamento, forse in Commissione giustizia, presentato dal gruppo comunista, era stato bocciato con venti voti contro diciotto. Si deve ricorrere ad affermazioni di questo genere, nel momento in cui sarebbe bastato che un cinquantesimo della forza politica del partito comunista fosse stato esercitato perché ciò non avvenisse.

Il partito comunista è specializzato in questo tipo di iniziative, a cominciare dal 1975, quando istigava di fatto e otteneva che i compagni socialisti cominciasse ad approvare la «legge Reale», sparando in Parlamento formalmente contro la «legge Reale» tre anni dopo, grazie ai radicali; per cui abbiamo più compagni socialisti dubbiosi o contrari alla «legge Reale» in occasione del *referendum* che non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

nel partito comunista o nella democrazia cristiana! Questo è il tipo di atteggiamento dei nostri compagni comunisti. È evidente che, essendo loro la colonna portante di quella che è stata tutta la produzione legislativa di questi anni, molto più di altri gruppi parlamentari, il loro comportamento reale è quello che può determinare una svolta in questo senso.

Un'ultima segnalazione che vorrei fare riguarda queste enormi manifestazioni di civiltà e di responsabilità che a mio avviso il Governo ha sottovalutato in tutti questi mesi. E queste manifestazioni di estrema dignità, civiltà e responsabilità sono quelle degli scioperi della fame dei detenuti, alcune di valenza politica straordinaria. Mi riferisco in particolare a quelle di alcuni capi storici delle Brigate rosse, a quelli che hanno condotto uno sciopero della fame nel carcere di Nuoro. Personalmente li ricordo bene, perché una nostra compagna, tanto per recitare alcuni prodotti dell'emergenza, a Torino consentì la celebrazione del processo a quei primi capi storici delle Brigate rosse; perché sull'onda dell'emergenza, sull'onda dell'unità nazionale, della chiamata del fronte contro il terrorismo, della fermezza dello Stato nei confronti del terrorismo, in quella città militarizzata ed impaurita non si trova un cittadino, dal partito comunista alla democrazia cristiana, agli organi di informazione, alla RAI-TV, che inneggiavano al dovere di formare giunte popolari, non si metteva insieme, nell'anno di massima produzione legislativa e di mobilitazione delle coscienze contro il terrorismo, una giunta popolare. Fu estratto il nome della segretaria del partito radicale e fu celebrato il processo ad alcuni capi storici delle Brigate rosse.

Una parte di questi detenuti militanti nelle Brigate rosse, né irriducibili né pentiti, ha quindi condotto una iniziativa non violenta. Ma voglio ricordare anche le altre iniziative: si sta digiunando a San Vitore e in moltissime carceri italiane.

Immedesimandomi nelle condizioni di questi detenuti in attesa di giudizio, di fronte ad uno Zaza che scompare, ad un

Fioroni che non compare, agli insabbiamenti e alle immunità a seguito di Piccoli, Pazienza, del caso Cirillo, ad un apparato di polizia su cui ogni giorno si riaprono capitoli oscuri e grossi armadi con grossi scheletri dentro (tutti coloro che avevano il controllo dei posti di blocco nei giorni del sequestro Moro sono stati individuati come membri della loggia P2; per non dire delle altre informazioni, l'ultima relativa al caso Tobagi, secondo le quali, nonostante le notizie fornite da infiltrati su quanto stava per avvenire, lo Stato non si mosse tempestivamente): di fronte a queste notizie, mi domando come facciano questi detenuti in attesa di giudizio a fornire l'altissima prova di dignità, di compostezza e di responsabilità rappresentata dai digiuni. Il fatto poi che queste manifestazioni siano state sottovalutate dal Governo credo non sia stato opera né lungimirante né opportuna politicamente (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Per la sconvocazione, nella giornata di domani, della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2.

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, la grande maggioranza delle Commissioni domani è stata sconvocata dal Presidente, ma sappiamo che per le Commissioni bicamerali valgono regole e prassi diverse.

Poiché domani mattina abbiamo in Assemblea il dibattito sul Concordato, e credo che nessuno abbia dubbi sul grande interesse che per esso nutre il gruppo radicale, e poiché proprio domani mattina alla Commissione P2 dovranno presen-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

tarsi quattro parlamentari già segretari del partito radicale, tra cui io stesso, abbiamo fatto presente, ma finora senza esito, il notevole imbarazzo nel quale ci troviamo, per il fatto di avere lottato per ottenere questo dibattito e di poterlo seguire molto male lontano dall'Assemblea.

Pur essendo consapevole che i Presidenti dei due rami del Parlamento non possono in questo caso intervenire d'ufficio per la sconvocazione, come nel caso delle Commissioni permanenti, ritengo comunque che il presidente della Commissione potrebbe essere sensibile alle sollecitazioni del Presidente della Camera.

Torno pertanto a pregarla formalmente di fare, nelle ore che ci separano da domani mattina alle 10 (ora per la quale sono convocate sia la Commissione sia l'Assemblea), ogni possibile sforzo per ottenere la sconvocazione della Commissione bicamerale d'inchiesta sulla P2.

PRESIDENTE. Informerò di questa richiesta il Presidente della Camera, che sicuramente interverrà per rappresentare la situazione a chi di dovere. Come lei ha ricordato, spetterà però poi esclusivamente al presidente della Commissione prendere una decisione, che mi auguro sia nel senso da lei richiesto.

**Per lo svolgimento
di una interrogazione.**

SALVATORE CHERCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATORE CHERCHI. Desidero sollecitare una risposta all'interrogazione da me presentata il 28 settembre scorso al mini-

stro dell'industria a proposito del rinnovo del contratto integrativo dei dirigenti delle aziende ENI.

PRESIDENTE. Prendiamo nota della sua richiesta e solleciteremo senz'altro il ministro dell'industria a dare una risposta all'interrogazione da lei indicata.

**Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 26 gennaio 1984, alle 10:

Comunicazioni del Governo in materia di Concordato.

La seduta termina alle 21,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZI
DEI RESOCONTI
DOTT. CESARE BRUNELLI*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 0,20
di giovedì 26 gennaio 1984.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TAGLIABUE, PALOPOLI, ZANINI, BENEVELLI, PEDRAZZI CIPOLLA, LODA E LANFRANCHI CORDIOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

a) l'assessore regionale alla sanità della Lombardia con circolare numero di protocollo 24332 del 9 dicembre 1983, oggetto « finanziamento spesa sanitaria 1984 », trasmessa ai presidenti delle unità sanitarie locali ha dato indicazione in ordine alla assegnazione degli stanziamenti per le singole voci di spesa per il 1984 e i criteri seguiti per la determinazione;

b) nella determinazione della spesa farmaceutica per il 1984 è stata riconfermata la pari entità assegnata per il 1983 e con la aggiunta assai grave che il « finanziamento per l'anno 1984 è stato determinato con scheda separata in quanto assume caratteristica di finanziamento a destinazione vincolata »;

c) sempre per la spesa farmaceutica 1984 le quote « corrispondenti in termini di cassa non verranno più erogate alle unità sanitarie locali tramite le tesorerie provinciali ma direttamente dalla giunta regionale e che le unità sanitarie locali dovranno provvedere, ad avvenuto introito ad utilizzare le somme per il pagamento con valuta giorno successivo secondo le procedure già in atto, e ciò in attesa di diverse determinazioni regionali in ordine alla elaborazione delle ricette ai fini del controllo generalizzato e sistematico » -

quali urgenti interventi si intende produrre, nell'ambito delle proprie competenze, presso l'assessorato regionale alla sanità della Lombardia per correggere una simile e grave stortura nell'ordina-

mento legislativo che regola il ruolo delle regioni e il rapporto tra queste e le unità sanitarie locali e perché sia assicurato alle unità sanitarie locali il trasferimento, da subito e nelle forme in atto, del finanziamento riguardante la spesa farmaceutica per il 1984 ai fini di impegnare e responsabilizzare correttamente le unità sanitarie locali nel controllo, sui rispettivi territori, della spesa farmaceutica a partire dalla fase di preparazione dei bilanci preventivi 1984. (5-00496)

FUSARO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

secondo quanto riferisce il quotidiano fiorentino *La Città* nell'edizione del 24 gennaio 1984 il cittadino Maurizio Cali, nato a Caltanissetta il 12 febbraio 1953 e residente in Sesto Fiorentino, è trattenuto da più di nove mesi arbitrariamente in Libia;

secondo quanto riferisce il quotidiano torinese *La Stampa* nell'edizione del 24 gennaio 1984 i cittadini Renza Vidossich e Oreste Bari sono pure arbitrariamente trattenuti in Libia da oltre cinquanta giorni, e in questo caso senza che i familiari nulla sappiano;

da ormai diversi anni casi di questo genere (arbitraria detenzione di cittadini italiani) sono in Libia assai frequenti e il più delle volte l'opinione pubblica non ne è al corrente perché le famiglie in Italia, pur rivolgendosi alle autorità diplomatiche italiane e libiche, evitano per timore di rappresaglie di informare la stampa, come l'interrogante è in grado di dimostrare;

in diversi casi i pur encomiabili sforzi dei diplomatici italiani non ottengono risultati in tempi brevi oppure ottengono risultati solo molto tardivi e parziali per cui la persona trattenuta dal carcere viene posta agli arresti domiciliari, oppure liberata ma senza riconsegna del passaporto -:

quali iniziative l'Italia ha intrapreso al riguardo del fenomeno denunciato negli ultimi cinque anni;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

quali sono state le reazioni delle autorità libiche;

quali casi sono stati risolti e quali no;

quanti sono e chi sono i cittadini italiani trattenuti in Libia e a che titolo al 24 gennaio 1984;

quali ulteriori iniziative il Ministro degli affari esteri intende assumere sia per ottenere il rilascio dei cittadini attualmente arbitrariamente trattenuti in Libia, sia per evitare che simili forme di sequestro abbiano a ripetersi in futuro. (5-00497)

TORELLI, GUALANDI, CONTI E PETROCELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che a tutt'oggi hanno ostato all'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del contratto di lavoro della Polizia di Stato, così come è scaturito, con la firma della bozza di accordo da parte dei Ministri interessati e delle organizzazioni sindacali, il 15 dicembre 1983. Tale ingiustificato ritardo ha impedito l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica entro il 31 dicembre 1983 così come previsto dalla sopraccitata bozza di accordo e ha creato crescente disagio negli oltre 220 mila operatori della pubblica sicurezza che da molto tempo attendono il decollo del loro primo contratto di lavoro.

Gli interroganti chiedono, pertanto, se convenga sull'opportunità di compiere tutti quegli atti idonei a rendere rapidamente operativo il contratto di lavoro della pubblica sicurezza, evitando, quindi, provvedimenti da parte del Governo che possono ritardare l'entrata in vigore a tutti gli effetti del predetto contratto. (5-00498)

MANNUZZU, RODOTA E ONORATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è vero che il cittadino greco Ioannis Notis, condannato ad un anno di reclusione e 55 milioni di multa per il reato di contrabbando di tabacchi commesso nel 1971, sarebbe stato detenuto 17

giorni in carcerazione preventiva e quindi, per espiatione della pena, dal 14 febbraio al 23 agosto 1976 e dal 17 marzo 1983 fino ad oggi, nel carcere di Brindisi, con la previsione di restarci fino al 12 marzo 1984. (5-00499)

CALONACI, BELARDI MERLO, FERRI, BARZANTI, BONCOMPAGNI E BOSI MARAMOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere - premesso:

che un lungo lavoro preparatorio, a cui avevano partecipato le sovrintendenze, le regioni, gli enti locali ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, aveva approdato alla elaborazione di 53 progetti speciali, da finanziare nell'ambito del FIO, ritenuti urgenti e indispensabili per un primo intervento capace di bloccare il degrado del patrimonio artistico e monumentale del nostro Paese e di recare un contributo positivo al grave problema della disoccupazione;

che il CIPE, sulla base di motivazioni incongruenti che hanno sollevato un coro di vibrante proteste, ha deciso un taglio quasi totale di questi progetti (51), offrendo così l'immagine di un Governo incapace di portare avanti con decisione una seria politica culturale rivolta alla salvaguardia di beni universali che, fra l'altro, rappresentano una delle nostre più grandi risorse anche sul piano economico e dell'occupazione;

che questa decisione del CIPE, per quanto riguarda la Toscana, provocherà la chiusura di 19 cantieri e vanificherà l'impegno finanziario integrativo già assunto dagli enti locali e dalla Regione;

che, in particolare, per quanto riguarda le province di Siena, Arezzo e Grosseto il danno sarà enorme e si tradurrà in un rinvio a tempo indeterminato, che potrebbe risultare esiziale, di interventi quali: il restauro del « Buon Governo » di Ambrogio Lorenzetti, i lavori per impedire la rovina completa delle cinte murarie

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

di San Gimignano e di Monteriggioni; il progetto « Etruschi » e gli scavi archeologici di Roselle, Chiusi, Populonia e Vetulonia; i progetti museali del Santa Maria della Scala di Siena, della Certosa di Pontignano, della Fortezza Medicea di Grosseto, della Rocca Spagnola di Porto Santo Stefano; i lavori di restauro programmati a Cortona, Poppi, Castiglion Fiorentino; ecc. —:

quali misure intendano prendere tempestivamente per modificare decisioni generalmente considerate gravissime ed incomprensibili e per ripristinare il finanziamento necessario alla continuazione dei restauri iniziati e alla realizzazione dei suddetti progetti;

quali misure considerino necessarie per evitare, nel futuro, l'insorgere di così stridenti conflitti fra programmi, scelte e orientamenti dei vari Ministeri, conflitti che arrecano danni irreparabili al patrimonio culturale del paese;

quali iniziative ritengano di dover assumere per porre allo studio l'avvio di una nuova politica culturale che sia all'altezza delle esigenze e delle responsabilità di una nazione come l'Italia che ha non solo l'interesse, ma anche il dovere, verso se stessa e verso tutto il genere umano, di conservare i tesori inestimabili ereditati dalle passate civiltà. (5-00500)

PALLANTI, COLZI E PONTELLO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - premesso che:

in conseguenza delle gravi lesioni riscontrate nelle strutture murarie del Palazzo Pretorio del comune di Scarperia, la amministrazione provinciale a Firenze è stata costretta a chiudere la strada provinciale n. 37 nel tratto sottostante il palazzo stesso;

tale provvedimento, in atto da oltre dieci mesi, reso indispensabile a tutela della pubblica incolumità, ha provocato e sta provocando notevole disagio sia al traffico di passaggio ed ancor più alla popolazione residente nella zona:

la sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici per le province di Firenze e Pistoia interessata dall'amministrazione provinciale, dal comune di Scarperia nonché dalla Comunità montana, ha predisposto un programma di immediato intervento di consolidamento delle strutture al fine di eliminare lo stato di pericolosità e per consentire la riapertura al traffico della strada sottostante, rinviando ad una fase successiva i lavori di restauro del palazzo stesso;

il progetto esecutivo per i lavori preventivati è stato trasmesso al Ministero con nota n. 7480 del 23 settembre 1983 per l'approvazione e l'autorizzazione per l'inizio dei lavori la cui durata è prevista in circa tre mesi —:

per quali motivi il progetto non è stato ancora approvato;

come intenda intervenire per affrettare l'approvazione del progetto e concedere l'autorizzazione all'inizio dei lavori al fine di salvaguardare la stabilità dello storico edificio e di eliminare l'ulteriore prolungarsi del grave disagio mediante la riapertura del traffico sulla strada provinciale n. 37 di importante interesse per la viabilità provinciale e locale. (5-00501)

GRANATI CARUSO, TRIVA E GUERZONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere a che punto è la costruzione della nuova casa circondariale di Modena, posto che da quasi tre anni se ne è deciso con decreto ministeriale il finanziamento e che da tempo è stata individuata l'area idonea nell'ambito di una terza di aree proposta tempestivamente dal comune.

Per sapere, in particolare:

- 1) se l'opera è stata appaltata;
- 2) se il progetto è stato redatto;
- 3) quali dimensioni sono previste per il nuovo stabilimento (numero dei posti detenuti, posti per la semilibertà ecc.);
- 4) se si ritiene, come appare opportuno, di coinvolgere l'ente locale e di sol-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

lecitarne la collaborazione nelle scelte relative non solo alle infrastrutture ma anche al dimensionamento, alle caratteristiche e alla destinazione del carcere;

5) quali tempi di esecuzione si prevedono;

6) come si ritiene di evitare le insopportabili lungaggini che normalmente caratterizzano la costruzione degli stabilimenti penitenziari. (5-00502)

FUSARO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere -

premessi che:

in data 20 dicembre 1983 l'Associazione nazionale industrie componenti accessori e materiali per le calzature ha annunciato in un proprio comunicato di voler porre « allo studio la possibilità di svolgere a Milano una manifestazione fieristica di "preselezione" nel settore delle calzature, pelletterie e cuoio », considerando le « notevoli carenze » della tradizionale manifestazione fiorentina;

in data 28 dicembre l'ente della Campionaria di Firenze ha risposto con un proprio comunicato nel quale si contestano i dati relativi a dette supposte carenze e si mette, altresì, in luce il successo ottenuto dalla « preselezione » fiorentina di novembre nei confronti di quella precedente svoltasi, secondo le intese, a Milano;

l'amministrazione comunale di Firenze sta realizzando il programma destinato al rafforzamento delle strutture ricettive e degli spazi espositivi, che aumenteranno del 50 per cento fin dalla prossima « preselezione »;

sono in fase di avanzata realizzazione d'intesa col competente Ministero dei trasporti i lavori per migliorare la funzionalità dell'aeroporto di Peretola onde adeguarlo alle caratteristiche di struttura di terzo livello;

in data 20 gennaio l'ANICAM ha perseverato nel suo atteggiamento preannunciando per il 7-9 novembre 1984 la « preselezione » a Milano;

considerato che:

è sempre crescente il rilievo economico e sociale delle manifestazioni volte alla presentazione di prodotti e alla loro promozione;

tali iniziative assumono, per la loro natura e per il ruolo cui assolvono (anche in termini di immagine), un rilievo che non può essere confinato in ambienti strettamente privatistici;

la crisi economica e la fase di ristrutturazione del sistema economico tendono ad accrescere i livelli di competitività fra diverse aree economiche e territoriali;

in alcune situazioni le manifestazioni promozionali paiono doversi legare necessariamente all'ambiente in cui sono sorte e del quale risultano intimamente pervase -

quali iniziative intende adottare il Governo, di intesa con le regioni competenti, per evitare fenomeni di concorrenza sleale, per assicurare un minimo di pianificazione sul piano nazionale delle iniziative di maggior rilievo e per garantire il coordinamento dell'intera materia.

(5-00503)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CARDINALE E CURCIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravi decisioni adottate dal Consiglio di amministrazione della Chimica Ferrandina SpA, del gruppo ENI, di mettere in liquidazione la società, mentre si attendeva che venissero definiti i progetti di reindustrializzazione previsti nell'accordo-quadro del 4 aprile 1981, e successivi aggiornamenti, sottoscritto dall'ENI e dalla FULC nazionale e territoriale.

Con tali decisioni 580 lavoratori, di cui circa 500 già in cassa integrazione guadagni speciale dal 1979, rischiano di vedersi sfumare ogni prospettiva di ritorno al lavoro, in un'area come la Val Basento dove la situazione occupazionale è molto grave: infatti il tasso di disoccupazione di tutta la Basilicata supera il 16 per cento, vale a dire 6 punti in più della media nazionale, e il livello di industrializzazione è dei più bassi.

Contemporaneamente si assiste ad un continuo, progressivo disimpegno dell'industria pubblica, disattendendo impegni specifici già assunti e più volte confermati.

Gli interroganti chiedono di conoscere le motivazioni che hanno portato a tali decisioni e gli intendimenti del Ministro delle partecipazioni statali e del Governo in ordine alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al rilancio produttivo. (4-02326)

GIADRESCO, SPATARO, SANDIROCCO E ROSSINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della generale richiesta avanzata dagli oltre 15.000 emigrati italiani residenti nella zona di Ludwigshafen nella Repubblica federale tedesca, per ottenere l'apertura di una agenzia consolare nella città di Ludwigshafen;

se sia a conoscenza che nella sola città di Ludwigshafen risiedono 8 mila

connazionali e che il servizio consolare è assolto dalla sede di Francoforte sul Meno, distante circa un centinaio di chilometri, con i disagi e con le difficoltà immaginabili, sia dei nostri connazionali emigrati e sia dei funzionari del consolato di Francoforte;

se il Governo intenda accogliere la giusta richiesta, avanzata a suo tempo, anche mediante una petizione sottoscritta da moltissimi connazionali sostenuti da tutte le associazioni democratiche di massa;

entro quali tempi ciò sia possibile, avendo presente che l'imminenza delle elezioni europee rende, oltre che necessaria, anche urgente la soluzione del problema prospettato.

Gli interroganti si permettono di suggerire l'accoglimento della richiesta, anche come primo passo di una graduale ristrutturazione dei servizi consolari nell'area europea, dove le carenze della rete diplomatico-consolare, più volte denunciate dall'amministrazione degli esteri, dal Parlamento e dal Governo stesso, sono tanto più intollerabili in quanto nei paesi europei è concentrato il maggior numero di connazionali emigrati all'estero. (4-02327)

CANNELONGA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di concessione di pensione al signor Antonio Ciro Mennuti (posizione n. 7499), residente a San Severo (Foggia), per il quale in data 15 dicembre 1982 fu concesso il relativo decreto. (4-02328)

SERAFINI, CRUCIANELLI E GIANNI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere -

premesso che recentemente il Consiglio comunale di Omegna (Novara) ha approvato il nuovo piano regolatore intercomunale contenente tra l'altro la costruzione di un traforo di 2 chilometri da Borca fino alle Brughiere;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

premessi che questo traforo, per il quale l'ANAS è disponibile a spendere decine di miliardi (35 secondo il progetto del 1982, ora molti di più), emargina Omegna in quanto gli imbocchi sono previsti, senza altri svincoli, a nord alle Brughiere e, a sud a Borca, quindi Omegna non verrebbe liberata del suo traffico interno e da quello proveniente dall'esterno -

se ritengano opportuno che i fondi già a disposizione per la circonvallazione-traforo di Omegna (e presumibilmente per una cifra di gran lunga inferiore a quella necessaria per il megatraforo) possano essere utilizzati in altro modo, quale ad esempio l'esproprio di una striscia di terreno dell'area di Pietra in modo da collegare il nuovo ponte sullo Strona ed il tratto di strada già costruiti alle Brughiere con il centro della città, allargare le strade esistenti o costruire opportuni svincoli, realizzare appositi sensi unici in vari punti di Omegna, spostare l'attuale stazione ferroviaria di Omegna nella zona del Piano Egro potendo così disporre di una vasta superficie da utilizzare in vario modo. (4-02329)

PALMIERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, in data 20 gennaio 1984, il signor Flavio Fortuna di Noventa Vicentina, membro del comitato di gestione della ULSS n. 9 del Veneto, ha inviato alla Giunta regionale veneta, al Comitato regionale veneto di controllo, al sindaco di Noventa Vicentina, la seguente argomentata denuncia:

« Mi permetto di rappresentare alle Autorità in indirizzo la situazione che mi riguarda quale membro del Comitato di gestione dell'ULSS n. 9, nella convinzione di essere oggetto di comportamenti che contrastano apertamente con gli indirizzi programmatici allegati alle comunicazioni politiche svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri nella seduta del 9 agosto 1983 alla Camera dei deputati, limitando in modo pesantissimo l'esercizio del

mio mandato nella fondamentale materia della informazione e documentazione (copie di delibere, ordinanze CORECO, proposte, dati statistici, atti amministrativi, eccetera).

Più in particolare qui intendo riferirmi al sistematico rifiuto di fornirmi, da parte del presidente e del coordinatore amministrativo, perfino le copie di atti pubblici (ordinanze CORECO e delibere) che di volta in volta ho richiesto ritenendole necessarie per l'esercizio del mio compito di membro del Comitato di gestione, come emerge dai seguenti documentati esempi:

1) premetto che dopo molte diatribe sul diritto alla documentazione da parte dei membri del Comitato di gestione, il presidente della ULSS n. 9 ha emesso in data 15 marzo 1982 uno specifico ordine di servizio (allegato 1) che, pur nella sua ispirazione burocraticamente limitativa anche considerando le modeste dimensioni dell'ULSS n. 9 (51 mila abitanti), per quanto riguarda la materia di cui trattasi prevede che "la richiesta di copie di atti deliberativi, di circolari, aventi già carattere pubblico... va rivolta al coordinatore amministrativo che ne disporrà il rilascio con ragionevole tempestività".

2) Rifiuto copie di ordinanze CORECO.

L'unita corrispondenza (allegati 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8) dimostra:

a) che sono stati determinati criteri per la conoscenza di questi atti che mi sembrano estremamente ed (illecitamente) limitativi del ruolo dei membri del Comitato di gestione. Infatti:

è legittimo negare la conoscenza informale di una ordinanza CORECO fino a quando l'argomento relativo non sarà sottoposto all'esame del Comitato di gestione ?;

chi decide, nella totale ignoranza di cui sopra da parte dei membri del Comitato di gestione, se e quando portare l'argomento in sede collegiale ?

b) che la risposta del CORECO in data 21 aprile 1983 (allegato 7 sopra richiamato), introducendo una ambigua distinzione tra "rilascio di fotocopia" e "prendere visione", è stata utilizzata dall'ULSS per negarmi da allora in poi qualsiasi fotocopia nonostante la regolamentazione di cui al punto 1).

3) Rifiuto di copie di delibere.

In data 26 luglio 1983 mi sono state rifiutate le copie delle delibere n. 270 e n. 473/83 (allegato 9) con la giustificazione che erano state lette in sede di Comitato di gestione.

In data 27 dicembre 1983 ho richiesto fotocopia della delibera relativa all'incarico di coordinatore amministrativo (allegato 10) ottenendo in data 29 dicembre 1983 la solita risposta negativa (allegato 11) ...salvo "il diritto di prendere ampia visione e cognizione" (?).

Quest'ultimo diniego mi sembra particolarmente grave anche rispetto ai contenuti della delibera richiesta trattandosi di questione che dovrebbe essere sollecitamente chiarita per evitare il protrarsi di una situazione di evidente illegittimità. Infatti l'incarico di coordinatore amministrativo è stato dato a persona priva di qualsiasi laurea in contrasto con l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (allegato 12) ed inoltre dovrebbe trattarsi di incarico provvisorio ormai scaduto.

Per quanto sopra esposto e considerato:

che qualsiasi cittadino ha diritto al rilascio dei documenti a me negati purchè ne faccia domanda in carta bollata;

che analogo diritto è riconosciuto ai consiglieri comunali e provinciali in esenzione dall'imposta di bollo per gli usi inerenti alla loro carica, come risulta dall'unita circolare della prefettura di Vicenza (allegato 13), mi rivolgo alle Autorità in indirizzo nella speranza che vogliano intervenire affinché anche l'ULSS n. 9 riconosca ai membri del Comitato di gestione, senza inutili e mortificanti intralci

burocratici, il più ampio diritto alla informazione e documentazione ovviamente nella salvaguardia del segreto d'ufficio, quando questi veramente esiste, altrimenti, considerando inutile la mia ulteriore partecipazione al Comitato di gestione, sarò costretto a presentare le dimissioni.

Tutto ciò premesso l'interrogante chiede di sapere:

1) come giudica il comportamento dell'ULSS n. 9 della Regione Veneto, quale emerge dalla documentazione allegata, nei confronti di un membro del Comitato di gestione e se ritiene di intervenire per garantire anche presso la suddetta ULSS il fondamentale e irrinunciabile diritto alla informazione e documentazione almeno a livello di Comitato di gestione;

2) come giudica il fatto che sia stato dato l'incarico di coordinatore amministrativo dell'ULSS n. 9 della regione Veneto a persona sprovvista di laurea nonostante la prescrizione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 durante la prima fase di avvio delle ULSS e persista tuttora tale illegittima situazione;

3) se ritiene di intervenire per indurre la suddetta ULSS a rispettare la normativa vigente. (4-02330)

PALMIERI. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere:

se è a conoscenza che il problema annoso del gravissimo inquinamento della vallata dell'Agno e del Chiampo (provincia di Vicenza) è ben lungi dall'essere affrontato e avviato a soluzione in modo adeguato e organico;

se ritiene adeguato il progetto della Giunta regionale veneta che prevede la installazione di un « tubo » con cinque depuratori (da Recoaro a Colonia Veneta) senza, nel contempo, prevedere provvedimenti nelle aziende per eliminare talune sostanze altamente tossiche e processi di recupero e riciclaggio;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

se ritiene legittima, da parte del sindaco di Trissino e della Giunta regionale veneta, la decisione di installare un depuratore in una zona a ridosso di un abitato con circa 500 abitanti;

se ritiene giusta la protesta della popolazione di Trissino, che rivendica la ubicazione di detto depuratore in una zona debitamente distante dall'abitato;

cosa intende fare in proposito.

(4-02331)

CAPRILI E FILIPPINI. — *Ai Ministri della marina mercantile e del turismo e spettacolo.* — Per sapere - premesso che l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce che « sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree di demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale.

La delega di cui al comma precedente non si applica ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. L'identificazione delle aree predette è effettuata entro il 31 dicembre 1978... » -:

se l'identificazione delle aree di preminente interesse nazionale sia stata compiuta e in quali tempi;

se sia stato formalmente ottemperato a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e in particolare come sia avvenuta la delega alle regioni delle funzioni amministrative sulle aree di cui al primo capoverso del già citato articolo 59.

(4-02332)

FILIPPINI E CAPRILI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere - premesso che nella seduta della

Commissione Interni della Camera del 19 ottobre 1983, il Ministro del turismo e dello spettacolo, Lelio Lagorio, affermava: « l'Italia sarà presente non solo sportivamente alle Olimpiadi di Los Angeles, in spazi messi a disposizione dalla città americana, con una esposizione della civiltà italiana » -:

a che punto sia la definizione di questa esposizione della civiltà italiana;

chi o quale gruppo di esperti o quale ente sia stato incaricato della sua predisposizione;

quale ruolo svolgeranno in questa iniziativa le regioni.

(4-02333)

RONCHI E TAMINO. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere - premesso che:

in questi giorni la Giunta comunale di Roma sta prendendo la grave decisione di destinare l'area del « Pineto » per ospitare un maxicampeggio per i giovani cattolici, in occasione della chiusura dell'anno santo;

questa area rappresenta un raro esempio a livello internazionale di parco botanico naturale inserito all'interno di un'area urbana;

l'istallazione di un campeggio simile, sia per il numero di persone, sia per le necessarie infrastrutture da realizzare (sbancamenti di terreno, servizi igienici), danneggerebbe in maniera irrimediabile il parco;

le organizzazioni di base dei cittadini e le istituzioni del decentramento amministrativo (consigli di circoscrizione), si battono da anni in difesa di questo parco, e si sono espressi fermamente contro l'istallazione del maxicampeggio, proponendo inoltre delle valide soluzioni alternative alla localizzazione -:

quale sia il parere del Ministro in merito al problema;

quali iniziative intenda eventualmente adottare.

(4-02334)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

RONZANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso:

che le intendenze di finanza provvedono al pagamento delle vincite al lotto con un ritardo che va mediamente dagli otto ai nove mesi;

che ciò si verifica per le vincite superiori alle centomila lire, quando cioè occorre attendere che l'Ufficio di intendenza di finanza competente emetta i mandati di pagamento mentre nel caso in cui la vincita non superi la cifra sopra indicata il pagamento viene effettuato direttamente e immediatamente dal Banco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata -

cosa intenda fare per porre fine ad un tale stato di cose e per garantire la rapida corresponsione delle vincite. (4-02335)

LA GANGA. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'interno.* — Per conoscere la valutazione del Governo in ordine alla palese iniquità a danno del personale della Polizia di Stato, collocato in quiescenza nel corso dell'anno 1982, sancita dall'accordo Governo-sindacati del 16 dicembre 1983;

per sapere se intendano sollecitare la attuazione di quanto previsto nella nota 3 a verbale dell'accordo, che prevede la estensione dei benefici economici dell'accordo al personale in quiescenza, tenuto conto del particolare contributo dato da questo personale negli ultimi anni alla difesa delle istituzioni di fronte al terrorismo. (4-02336)

ABETE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponda a verità la notizia che il presidente dell'ente di diritto pubblico RAI (Registro aeronautico italiano), ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti, il cui mandato è scaduto con la data del 16 novembre 1981 in modo definitivo in base all'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, trovasi nella contemporanea e incompati-

bile posizione di presidente di un ente pubblico di controllo (RAI) nonché di una società commerciale dallo stesso ente controllata e cioè dell'Alfa Romeo Avio, società di costruzione e revisione di motori Avio avente sede in Pomigliano d'Arco.

Per sapere - premesso che non è stato dato riscontro a una interrogazione a risposta scritta, già presentata nella VIII legislatura il 28 gennaio 1982, in cui si chiedevano chiarimenti sulla stessa situazione - se in relazione a ciò il Ministro ritenga di fornire chiarimenti il più presto possibile. (4-02337)

SERVELLO, MUSCARDINI PALLI, RUBINACCI E BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quali iniziative ritenga di assumere il Governo nell'ambito CEE per limitare le massicce e crescenti importazioni in Italia di calzature di provenienza sudcoreana, dalla Cina e da Formosa. (4-02338)

MUSCARDINI PALLI E SERVELLO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere - considerato:

il recente blocco dei fondi per il restauro della pinacoteca di Brera:

che la sovrintendenza ai beni archeologici sarebbe stata sfrattata dalla sede di Milano e che per tale motivo i reperti archeologici pare siano allocati in cassette di verdura -

quali immediati provvedimenti intenda prendere e se sia allo studio una diversa organizzazione dell'orario dei musei nazionali di maggior rilievo che, come Brera, risultano chiusi la domenica pomeriggio, giornata viceversa particolarmente idonea sia per gli abitanti del luogo sia per i turisti, specie nei mesi invernali, alla visita di detti musei. (4-02339)

SERVELLO E BAGHINO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

se sia stata compiuta, tramite l'IRI, una analisi del bilancio della RAI-TV prima di procedere a qualsiasi proposta di modifica dell'attuale canone di abbonamento, tenendo conto di una serie di oneri impropri e costi che gravano sull'azienda e che potrebbero essere evitati, specie in ordine all'appalto esterno per produzioni che potrebbero essere realizzate con personale e con strutture della RAI-TV.

(4-02340)

MUSCARDINI PALLI E MATTEOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

per quale motivo, da lungo tempo, le rivendite di valori bollati sono tenute sprovviste dal Monopolio dei bolli di varia pezzatura (esempio L. 50, L. 100, L. 400, ecc);

per quale motivo a tale situazione, denunciata in vari modi dagli esercenti e dai cittadini, non è stato in alcun modo posto rimedio ma anzi si è lasciato degenerare il problema così che per affrancare regolarmente una lettera occorre attaccare sulla stessa numerosi bolli di pezzatura diversa in certi casi addirittura affrancare la busta con bolli di valore superiore a quanto prestabilito; tutto ciò, dovuto a noncuranza da parte degli organi competenti, è di nocumento economico per i cittadini e costituisce notevole disagio per cittadini ed esercenti.

Per sapere quali immediati provvedimenti si intendano prendere. (4-02341)

MUSCARDINI PALLI E BAGHINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quante e quali regioni abbiano deliberato l'assistenza domiciliare per portatori di *handicaps* e in che forma, quanti portatori di *handicaps* sono a tutt'oggi assistiti domiciliariamente, quanti presso istituti, quanti portatori di *handicap* sono tali per nascita a rischio e quanti per malattia sopravvenuta, infine quali regioni hanno ospedali attrezzati per nascite a rischio. (4-02342)

PUJIA. — *Ai Ministri del tesoro, degli affari esteri e delle finanze.* — Per sapere — tenuto conto che con decreto del 22 dicembre 1982 del Ministro del tesoro si è stabilito che il tasso di cambio sulla base del quale vanno computati, agli effetti sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, per il periodo di imposta 1° gennaio 1983-31 dicembre 1985, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune, è determinato in lire 217 per ogni franco svizzero —

se si ritenga di concedere l'estensione del beneficio a tutti i nostri emigrati residenti in Svizzera per salvaguardare il loro reddito e per ovviare anche ad una anomalia fra stessi cittadini italiani che vivono e lavorano nello stesso territorio. (4-02343)

CASTAGNETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere per quali ragioni non si effettuano da parte dell'ANAS i normali interventi di manutenzione sulla SS. 345 delle Tre Valli.

Da molto tempo infatti detta strada è pressoché inagibile con grave disagio per gli abitanti della Valle Camonica ai quali è reso estremamente disagiata l'accesso alle loro proprietà dislocate nella zona servita dalla strada, e con danno economico per le attività agricole e pastorali ivi insediate. (4-02344)

VIRGILI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — considerate le preoccupazioni che vengono espresse dalle istituzioni pubbliche, dalle categorie professionali, dalle popolazioni delle Valli del Cismon e Vanoi (Primiero-Trentino) in ordine all'eventuale soppressione dell'ufficio imposte dirette del comune di Fiera di Primiero e al suo accorpamento con quello di Borgo Valsugana (distante 60 chilometri dalla Valle), ipotesi previste dalla legge n. 53 del 1983;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

rilevato che già nel passato fu chiuso l'ufficio registro del Primiero e recentemente è stato dislocato, sempre a Borgo, l'archivio dell'ufficio imposte;

sottolineato che la chiusura degli uffici finanziari dello Stato nella Valle del Primiero crea difficoltà gravissime ad una popolazione di 10.000 abitanti residenti in otto comuni (Fiera, Mezzano, Imer, Siror, Tonadico, Transacqua, Sagron Mis, Canal San Bovo) di una valle montagnosa di grande vocazione turistica situata a cavallo tra le province di Trento-Belluno-Vicenza ad un'altitudine media tra gli ottocento e i milleduecento metri -:

quali siano le intenzioni del Ministero delle finanze in ordine al dovere dello Stato di garantire i servizi e alle particolarità della zona richiamata e se ritenga doveroso tranquillizzare quelle popolazioni salvaguardando e potenziando (con l'ufficio IVA e registro) i servizi finanziari statali nella Valle del Primiero in un sempre più diretto e corretto rapporto tra Stato, istituzioni locali e cittadini. (4-02345)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi per i quali la farmacia ex ente ospedaliero di Pescara, per il servizio esterno, è ancora oggi direttamente gestita dall'unità sanitaria locale, in palese contrasto con la norma di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la quale stabilisce che: « La Unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 43 48 ».

Per sapere, inoltre, se la regione Abruzzo ha provveduto ad attivare le procedure necessarie a determinare il citato trasferimento di gestione all'amministrazione comunale o, in caso di diniego da parte di questa, ai privati e, a tale proposito:

a) in caso negativo, se ritenga dover intervenire presso il competente assesso-

rato alla sanità onde conoscere i motivi della omissione e porvi rimedio;

b) in caso positivo, quali altri ostacoli si frappongano alla assunzione della gestione della ricordata farmacia da parte del comune di Pescara o di privati.

(4-02346)

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ricostruzione della pensione intestata a Fausto Mottura, nato a Roma il 5 luglio 1918 e residente in Pescara, già titolare di pensione categoria IO numero 2647531, atteso che la relativa domanda (n. 31219) è stata inoltrata dal richiedente alla sede INPS in Pescara fin dal 28 luglio 1983. (4-02347)

LOPS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che in virtù della legge 30 marzo 1971, n. 118, e della legge 11 febbraio 1980, n. 10, relativa all'assistenza continua e di accompagnamento degli invalidi civili, molti cittadini invalidi hanno chiesto l'applicazione delle leggi in questione e di conseguenza di essere prima sottoposti a visita medica da parte delle Commissioni sanitarie provinciali per poter usufruire, se riconosciuti invalidi, dell'assegno vitalizio previsto;

tenuto conto che già prima di essere sottoposti a visita medica passano in media dai 4 ai 5 anni dalla data della domanda e che per poter usufruire concretamente dell'assegno vitalizio passano ancora parecchi anni, come è il caso del signor Luciano Cialdella, nato a Corato (Bari) il 13 ottobre 1959, il quale, riconosciuto invalido al 100 per cento e bisognoso anche di assistenza continua riconosciuta contemporaneamente, pur non avendo alcun reddito dal 1981 aspetta di ricevere il vitalizio -

se i ritardi sono dovuti a carenza di finanziamento delle leggi oppure se si tratta di rallentamenti burocratici in atto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

nelle commissioni sanitarie della provincia di Bari e nella stessa prefettura e comunque come intenda intervenire onde sanare una situazione di malessere sociale molto diffusa. (4-02348)

MONDUCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il giudice istruttore del tribunale di Parma ha inviato una comunicazione giudiziaria per i reati di concorso in corruzione e interesse privato in atti d'ufficio al dottor Roberto Cuppini, presidente del Banco del Monte con sede in Parma;

che il suddetto istituto di credito svolge un ruolo di rilievo nel tessuto economico parmense —

quali iniziative ritenga opportuno assumere al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza gestionale del Banco del Monte e di tutelare gli interessi degli azionisti e della collettività parmense. (4-02349)

MONDUCCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se gli risulti vero che da più di cinque anni il giudice istruttore del tribunale di Modena, dottor Albino Ambrosio, avrebbe in carico un procedimento penale contro Salvatore Toschi, già titolare di una tipografia, procedimento nel quale risulterebbero coinvolti alcuni amministratori locali iscritti al Partito comunista italiano;

se gli risulti vero, altresì, che sussisterebbero incomprensibili ritardi circa lo svolgimento di un'altra vicenda giudiziaria nota come « affare del Campazzo di Nonantola » nella quale risulterebbero implicati esponenti locali del Partito comunista italiano.

Per sapere, infine, quali provvedimenti intenda assumere presso i competenti organi disciplinari a carico del dottor Albino Ambrosio, il cui discutibile comportamento nell'amministrazione della giustizia è stato oggetto di censura da parte della Corte di cassazione con sentenza n. 1854

del 7 novembre 1983 e ciò nell'interesse esclusivo di un corretto e sollecito funzionamento della giustizia. (4-02350)

CALONACI, PALOPOLI, DI GIOVANNI, PASTORE, TAGLIABUE, GIOVAGNOLI SPOSETTI, BENEVELLI, MONTANARI FORNARI, GRASSUCCI E OLIVI. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso:

che l'entrata in vigore all'inizio di questo anno di varie norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n. 322, riguardanti la disciplina igienica della produzione e della vendita e la etichettatura delle sostanze alimentari e delle bevande, crea una situazione di confusione e di difficoltà a causa della scarsa chiarezza delle norme e della loro difficile interpretazione e applicazione;

che tali decreti rischiano di determinare non l'armonizzazione necessaria e possibile, ma una contraddizione difficilmente sanabile fra l'esigenza primaria della piena tutela igienica e sanitaria dei cittadini e la salvaguardia dell'attività professionale di quelle piccole imprese produttive, in taluni settori a prevalente conduzione familiare, che rappresentano una significativa tradizione gastronomico-culturale del nostro paese e che vengono a trovarsi in gravi difficoltà e ad essere penalizzate, insieme ai dettaglianti e ai consumatori, in conseguenza di detti provvedimenti;

che, anche in materia di igiene degli alimenti, è necessario e più proficuo puntare, anziché sulla repressione *a posteriori*, pur doverosa quando occorra, sulla prevenzione, voluta dalla legge n. 833, stimolando e realizzando l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori —:

1) quali misure intendano assumere, d'intesa con le Regioni:

a) per assicurare, sia mediante le Unità sanitarie locali che le associazioni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

professionali delle categorie interessate ed altri soggetti, la necessaria consulenza preventiva ai produttori, volta anche alla loro tutela relativamente alla igienicità, alla salubrità e ai requisiti che debbono possedere le materie prime impiegate;

b) per garantire che le Unità sanitarie locali, unitamente alle associazioni professionali di categoria, alle Regioni, agli istituti universitari, ecc., promuovano le attività necessarie per sviluppare tra i piccoli produttori alimentari l'autocontrollo, l'adeguamento costante e la specializzazione, nonché la loro piena partecipazione ad appositi programmi di informazione e di educazione, da tempo raccomandati dall'OMS, volti a salvaguardare e migliorare la salute e il benessere dei consumatori;

2) come intendano intervenire per far sì:

a) che l'applicazione, assai difficile se non impossibile, delle norme riguardanti la etichettatura dei prodotti freschi, alienabili in tempi brevi al consumatore (paste, pasticceria, gelati, ecc.), tenga conto della particolarità di tali prodotti, delle consuetudini e delle peculiarità dell'esperienza italiana in questo campo, ricchissima e da rispettare, evitando l'errore di assumere modelli, come pare avvenga con varie norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 322, che si riferiscono a sostanze alimentari preconfezionate per la lunga conservazione e a situazioni caratterizzate da una forte concentrazione produttiva e commerciale;

b) che sia superata la genericità e l'inadeguatezza della norma in merito alla scadenza dei prodotti, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322; che venga eliminata o sensibilmente ridotta la discrezionalità prevista dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 che, pur perseguendo lo scopo della razionalità, può creare disparità ed iniquità fra le varie aree del paese; che sia fornito un elenco dei prodotti di media e lunga conservazione; che l'indicazione degli ingredienti, della quantità e di altri

dati conoscitivi riguardanti il prodotto e destinati a fornire una corretta informazione ai consumatori, non solo figurino nello stesso campo visivo ma siano anche ben leggibili e siano pertanto stampati in un carattere non al di sotto di un corpo minimo; che siano chiariti punti di altri articoli.

Per conoscere, altresì, quali iniziative si ripromettano di assumere, di concerto con le regioni, per potenziare le strutture tecnico-scientifiche, particolarmente quelle degli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi, oggi lasciati spesso in abbandono, e i servizi delle unità sanitarie locali necessari per potenziare l'attività di vigilanza e di controllo sugli alimenti e le bevande, al fine di assicurare, mediante l'utilizzo delle nuove tecniche e metodiche di analisi, maggiore chiarezza e celerità nello stesso controllo, nell'interesse dei consumatori, nonché delle aziende produttrici e fornitrici di materie prime.

(4-02351)

MACIS, CHERCHI, MACCIOTTA E BOCCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che in data 21 dicembre 1983 la sede postale romana ha respinto tre telegrammi indirizzati dal consiglio di fabbrica della Carbosulcis al Presidente del Consiglio dei ministri, con inammissibili motivazioni di carattere censorio sul contenuto del messaggio — se ritenga corretta la decisione adottata dai funzionari responsabili e quali provvedimenti intenda adottare, nel caso di valutazione affermativa, per rimuovere le disposizioni in forza delle quali gli stessi funzionari hanno agito o, nel caso di valutazione negativa, per impedire che abbiano a ripetersi abusi degli stessi funzionari.

(4-02352)

RAUTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — in relazione alle recenti notizie riportate dalla stampa in merito alla nota vicenda del fallimento della dit-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

ta Montepelmo e alle accuse rivolte dall'amministratore Gino Bianchini, nonché alle notizie di conseguenti comunicazioni giudiziarie ai vertici di varie banche, fra le quali il Banco di Santo Spirito e il Banco Ambrosiano - se riano svolti gli opportuni accertamenti da parte della Banca d'Italia e quali siano i margini di attendibilità delle notizie apparse su *Panorama* del 3 e 10 ottobre 1983 e *Repubblica* del 1° dicembre 1983.

Per sapere, infine - considerata la delicatissima posizione rivestita dai presidenti dei citati tenendo conto della legittima e comprensibile preoccupazione tra i risparmiatori per l'immagine di probità e correttezza delle banche e valutando lo stato d'animo dei lavoratori del credito che vedono coincidere lo sviluppo di nuove torbide nelle proprie aziende con un periodo di pesantissimi sacrifici economici loro imposti e di « selvaggia » ristrutturazione organizzativa pseudo-efficientistica tutta a loro discapito - se non ritiene sia il caso di procedere quanto meno alla sospensione dei tre presidenti dai rispettivi incarichi. (4-02353)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il dottor Orazio Somma alla rinuncia alla onorificenza di grande ufficiale all'ordine del merito della Repubblica italiana conferitagli con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 1972 e pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 19 giugno 1972 alla pagina 14, colonna 3, ottavo nominativo del Ministero dell'interno. (4-02354)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere -

premessi che il Consiglio sanitario nazionale con parere espresso in data 16 dicembre 1983, su richiesta del Ministero della sanità, ha definito l'identificazione delle qualifiche atipiche ed equipollenti ex articoli 1, comma quarto, e 64, comma

primo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

considerato che a seguito di tale parere il Ministero della sanità dovrebbe provvedere alla emanazione di idonee direttive;

ritenuto che è in corso presso tutte le regioni l'istituzione dei ruoli unici regionali del personale del servizio sanitario nazionale;

considerato, altresì, che alcune regioni hanno già applicato medesimi principi di equipollenza a seguito chiarimento costo Ministero;

ritenuta l'urgenza di definire la problematica come risposta alle legittime attese del personale dirigenziale del parastato fino ad oggi erroneamente inquadrato, ovvero proposto per l'inquadramento, con il disconoscimento dei livelli funzionali rivestiti presso gli enti di provenienza e previsti, peraltro, ai fini di detto inquadramento dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 -

quali direttive intenda emanare per le regioni a seguito del parere del Consiglio sanitario nazionale e se intenda uniformarsi al suindicato parere tenendo conto di eventuali precisazioni e suggerimenti provenienti dalle categorie interessate, e ciò al fine di dare omogenea, adeguata ed immediata disciplina alla materia in argomento. (4-02355)

FALCIER. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

il Ministro della pubblica istruzione ha recentemente preso due provvedimenti che interessano direttamente il comune di Mirano (come altri comuni) concernenti:

l'assegnazione di n. 5 insegnanti della scuola elementare per le attività integrative anno scolastico 1983-1984; 3 alla scuola « 1° maggio » e 2 alla scuola di Luneo;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

la diramazione della circolare numero 217, protocollo 13530, direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado - Divisione 1^a, del 30 luglio 1983 con il decreto ministeriale 22 luglio 1983 e l'ordinanza ministeriale 22 luglio 1983 sulla « costituzione di cattedre-orario nelle scuole medie integrate a tempo pieno e sul riordinamento del doposcuola »;

precisato, inoltre, che:

l'assegnazione di n. 5 insegnanti di scuola superiore per l'estensione delle attività integrative è stata fatta dal Ministro della pubblica istruzione (tramite il provveditore agli studi di Venezia) direttamente alla II Direzione didattica di Mirano che ne ha fatto richiesta;

questo provvedimento ha costretto il comune:

1) a potenziare la cucina esistente, acquistando altri utensili ed attrezzature idonee;

2) a fornire la refezione scolastica agli alunni delle attività integrative;

3) a sopperire alla crisi di personale proprio, mentre la scuola di Luneo ha sette insegnanti con 43 alunni;

rilevato che:

evidentemente il Ministro della pubblica istruzione non ha tenuto della dovuta considerazione le disposizioni sulle capacità dei comuni ad allargare la spesa e sull'esplicito divieto ai comuni di assumere altro personale, anche in via temporanea;

2) il comune di Mirano, per fronteggiare la necessità di altro personale derivante dalla estensione delle attività integrative in altre due scuole elementari, ha dovuto affidare il servizio di pulizia e custodia (proprio dei bidelli) ad una impresa privata con una maggiore incidenza dei costi;

precisato, altresì, che:

con il secondo provvedimento il Ministro della pubblica istruzione ha comunicato con la circolare sopraccitata di

estendere dall'anno scolastico 1984-1985 le attività integrative anche alle scuole medie inferiori ponendo, naturalmente a carico dei comuni:

a) la refezione;

b) il fabbisogno di altro personale;

c) i trasporti scolastici;

d) la necessità, per il comune di Mirano, di creare una seconda cucina;

anche in questo caso l'intervento del Ministro della pubblica istruzione non tiene nella dovuta considerazione la legge finanziaria con i vincoli che detta legge impone ai comuni -

se non ritenga che simili iniziative, che trovano impreparato il comune, pur favorevole all'ampliamento dei servizi scolastici, debbano essere coordinate con i comuni interessati e quindi disporre l'assegnazione del servizio solo dopo preliminarmente verifica delle possibilità dei comuni di far fronte agli oneri di propria competenza. (4-02356)

CARLOTTO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, PELIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZARRO, ZAMBON E ZUECH. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso:

che in Olanda e nel Belgio in questi ultimi periodi sono stati denunciati a centinaia i focolai di peste suina per cui gli allevatori di quei paesi sono tenuti all'abbattimento dei capi ed alla distruzione delle carcasse;

che ciò nonostante continuano le importazioni di capi suini da detti paesi facilitate dai prezzi praticati da quegli allevatori, pur di disfarsi dei loro capi;

che ciò danneggia gravemente i nostri allevatori sia per la concorrenza anomala sui prezzi e sia per il paventato pericolo di infezioni dei nostri allevamenti;

che è stato riferito del mancato rispetto dei rigidi controlli sanitari alla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

frontiera che imporrebbe, in caso di animali morti durante il viaggio, di sospendere il trasporto del carico avviato verso l'Italia -

quali urgenti provvedimenti intende adottare per troncare l'inosservanza delle norme vigenti in materia di importazioni di suini dai predetti due paesi. (4-02357)

FILIPPINI E SCARAMUCCI GUAITANI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere - premesso:

che la situazione del teatro di prosa versa in gravi difficoltà sia per questioni finanziarie, sia per la mancanza di una nuova e organica riforma del settore medesimo;

che la legge dell'aprile 1983 che prevede un finanziamento biennale (82-83/83-84) si è dimostrata totalmente insufficiente contemplando un aumento per il 1984 pari solo al 4 per cento sulla disponibilità totale del fondo prosa che ha tenuto conto neppure dell'inflazione programmata;

che tale legge doveva consentire la erogazione dei contributi d'avviamento all'inizio della stagione teatrale 83-84 -:

1) quali sono i motivi per cui la Commissione nazionale prosa si è riunita soltanto il 27 dicembre 1983 per l'esame della richiesta di contribuzione;

2) in base a quali ragioni in quella occasione sono state escluse da questo primo esame le compagnie meno consolidate (pur essendo previste dalla circolare ministeriale n. 4498/T.CPG del 29 luglio 1983) e che potrebbero rappresentare un terreno di coltura del nuovo teatro italiano. (4-02358)

SANZA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere notizie sulla grave situazione dell'azienda Intesa di Maratea.

Per sapere, altresì - premesso che:

agli inizi del mese di ottobre 1983 l'amministratore delegato Masseroli illu-

strava a tutte le strutture sindacali nazionali la sua strategia così sintetizzata:

1) una divisione netta tra aziende risanabili (Lanerossi area vicentina, Lebole area aretina, Sondrio e Marlane);

2) aziende da riconvertire (M.C.M. Salerno, Intesa di Maratea, Confezioni Monti d'Abruzzo e Lanerossi Confezioni) e che la riconversione non può essere effettuata dalla Lanerossi in quanto sprovvista di esperienze tecniche polisettoriali;

per queste aziende viene avanzata una ipotesi di parcheggio in strutture diverse con la messa in cassa integrazione a zero ore per tutti i lavoratori. In pratica la chiusura;

a prescindere dalle conseguenze che questo comporterebbe per l'economia del comprensorio del Lagonegrese in provincia di Potenza (l'azienda Intesa di Maratea rappresenta l'unica industria) in termini di aumento massiccio della disoccupazione e di impoverimento complessivo del territorio, si vogliono esplicitare alcune considerazioni di carattere più generale che investono la natura della scelta, troppo frettolosa e azzardata;

la situazione della Lanerossi nel 1983 è ulteriormente peggiorata, il *deficit* del gruppo è attestato intorno ai 180 miliardi di lire contro i 153 miliardi del 1982 e, nonostante l'occupazione sia diminuita di oltre il 10 per cento rispetto all'anno precedente, con un ricorso maggiore e crescente della cassa integrazione;

vien fatto di chiedere perché in presenza di aziende che presentano tutte una perdita di esercizio (l'area vicentina circa 30 miliardi) si vuole affondare la scure principalmente su tutte le aziende meridionali. L'eccezione Marlane, comunque, prevede, per il suo risanamento, un esubero di circa 200 unità;

nell'analizzare l'andamento delle società forse non si è tenuto conto che gran parte dei *deficit* aziendali è dovuta ad oneri finanziari, oneri impropri, a debolezze strutturali di tipo gestionale;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

forse non si è analizzato fino in fondo e dopo aver cercato (non attraverso consulenze costosissime, ma con quadri dirigenti capaci) quali sono le deficienze per una effettiva penetrazione sul mercato, sui modelli produttivi, sulla ricerca e soprattutto sulle difficoltà del *management* di decidere con prontezza ed in tempi reali;

non è chiaro perché nell'azienda Intesa di Maratea esistono crediti inesigibili per circa 7 miliardi e non si sa chi ha venduto e chi ha comprato;

dobbiamo pacatamente ammettere che pesano ancora, purtroppo, disfunzioni quali sovrapposizione di competenza, direttive non chiare, controlli e lungaggini burocratiche preventive che certo non hanno incentivato i tanti dirigenti che si sono susseguiti a dimostrare la loro professionalità ed a rischiarla con scelte coraggiose e se, soprattutto, questi ne abbiano avuto la possibilità ed il tempo. Ci si chiede sgomenti se per tali sperperi al centro ed alla periferia debba essere ancora una volta la zona più povera del paese a pagare in termini occupazionali e quindi sociali;

in particolare, dopo il sisma del 21 marzo 1983 furono appaltati due capannoni al posto del vecchio stabilimento, dichiarato inagibile dalla stessa Lanerossi. Un capannone del costo di circa 3 miliardi da parte del Governo attraverso il Ministero per il coordinamento della protezione civile con il benessere degli onore-

voli De Michelis e Signorile e un capannone di circa un miliardo (prefabbricato leggero, ultimato a luglio 1983) da parte della stessa Lanerossi per ospitare, in via provvisoria, circa 100 dei 300 lavoratori dipendenti;

lo stabilimento, che dovrà ospitare tutte le maestranze, costruito con provvedimento governativo, è sorto a seguito di indicazioni tecniche suggerite dalla Lanerossi che, insieme all'ENI ed alle partecipazioni statali, il 1° dicembre 1981 sottoscriveva un preciso impegno di risanamento specificando la sua particolare attenzione per le aree terremotate (Maratea è compresa in queste per aver subito due sismi: 23 novembre 1980 e 21 marzo 1982);

il modo di esplicitare il nuovo « piano di risanamento » da parte del presidente della Lanerossi, Masseroli, non tiene minimamente conto degli impegni assunti dal Governo ignorando completamente gli accordi sottoscritti -

perché non si renda incisivo il coinvolgimento della Lebole di Arezzo (società dell'abbigliamento ritenuta risanabile) nell'attuazione di interventi di risanamento produttivo e commerciale dell'Intesa, così come previsto per la Marlane di Praia a Mare da parte della Lanerossi di Schio (area tessile ritenuta risanabile), sia per lo stabilimento di Maratea sia per quello di Gagliano-Castelferrato (entrambi in origine stabilimenti della Lebole di Arezzo).
(4-02359)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

FIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che nel programma dell'attuale Governo è stato previsto un disegno di legge per la perequazione delle pensioni pubbliche;

visto che il 10 novembre 1983 con nota n. 3103/500-4 il Ministro per la funzione pubblica, onorevole Gaspari, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il relativo provvedimento;

visto che con nota 12 gennaio 1984 lo stesso Ministro ha nuovamente sollecitato il Presidente del Consiglio perché ne disponga l'iscrizione all'ordine del giorno;

ricordato che nel corso del dibattito sulla legge finanziaria il Ministro De Michelis si è formalmente impegnato in nome del Governo a presentare entro le prime due sedute del Consiglio dei ministri un disegno di legge sulla perequazione;

considerato che fino ad oggi tale disegno di legge non è stato ancora iscritto all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri e che con sempre maggiore frequenza circolano voci circa una decisa contrarietà di alcuni ambienti del tesoro e della stessa Presidenza del Consiglio nei confronti della perequazione delle pensioni pubbliche, atteggiamento questo che sarebbe in relazione alla posizione del PCI nettamente contrario al provvedimento —:

1) quali siano le ragioni reali per le quali il provvedimento sulla perequazione non è stato ancora portato al Consiglio dei ministri;

2) quale Ministro e quale partito della maggioranza sono di fatto contrari a tale provvedimento;

3) come giudica il comportamento del Ministro De Michelis che si è impegnato a portare la perequazione in Consiglio dei ministri entro le prime due sedute del 1984 senza poi mantenere quanto promesso;

4) se ritenga di dover intervenire personalmente al fine di evitare che scada dinanzi all'opinione pubblica la credibilità di un Governo che non si dimostra in grado di mantenere gli impegni assunti.

(3-00611)

ZANFAGNA, VALENSISE, TATARELLA, LO PORTO E BAGHINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

se intendono accertare, e con quali mezzi, se risponde a verità la prassi invalsa presso la Cassa per il Mezzogiorno, di nominare, con l'eccezione dei soli defunti, i revisori dei conti cessati dall'incarico come consulenti dell'ente;

se risponde a verità che i revisori dei conti della stessa Cassa abbiano partecipato e partecipino, in forma apparente di supporto giuridico-legittimistico, alla definizione di specifici affari amministrativi dell'ente;

se risponde a verità che i revisori stessi nulla avrebbero osservato sull'emissione di un mandato di pagamento ad un ente previdenziale (INPDAI) 5 giorni prima della emissione della delibera giustificativa;

se risponde a verità che i revisori dei conti avrebbero prima avallato la costituzione *ex novo* di ben 4 uffici della struttura organica alle loro dipendenze per l'espletamento di compiti che dovrebbero essere personali e/o collegiali e poi avrebbero previsto la loro soppressione perché incompatibili con la natura dei compiti stessi, senza nulla prevedere conseguentemente in termini di responsabilità contabile per le indennità di incarico pagate in connessione alle coperture dei 4 uffici predetti;

se risponde a verità che i revisori dei conti della Cassa siano organicamente inseriti nella commissione consiliare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

per la trattazione amministrativa di materia oggetto di competenza dell'ente;

se risponde a verità che i revisori dei conti non avrebbero interposto notazioni di legittimità utili a richiamare l'attenzione degli organi esterni di vigilanza sull'adozione ed esecuzione di una delibera modificativa dell'ordinamento del personale della Cassa fondata su di un parere reso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale dal Consiglio di Stato ed in presenza di un diverso avviso manifestato da altro Ministro sulla base del disposto di una legge dello Stato, mentre avrebbero del tutto ignorato, sul piano degli atti conseguenti, una sentenza definitiva dello stesso Consiglio di Stato che dichiara l'illegittimità di tutti gli atti di nomina dirigenziale effettuati dalla Cassa per effetto del riconoscimento della totale illegittimità della normativa in base a cui tali nomine, che rappresentano oltre il 90 per cento di quelle in essere, sono state effettuate;

se risponde a verità che i revisori dei conti della Cassa avrebbero preteso lo stesso trattamento economico, rispettivamente, degli amministratori e del presidente della Cassa stessa e che tale trattamento sia stato determinato in aperto disprezzo di tutte le più elementari regole di pari condizioni con analoghi organismi degli enti controllati e/o collegati alla Cassa e da questa finanziati;

se risponde a verità che tale trattamento economico, che si aggiunge a quello percepito in qualità di dipendenti dello Stato, rappresenta una violazione sostanziale e clamorosa del criterio di riduzione della spesa corrente conclamato dal Governo;

se risponde a verità che qualche componente del Collegio dei revisori avrebbe usufruito, in aggiunta a tutto ciò, anche delle norme particolari di scivolamento di carriera che avrebbero integrato, per i dipendenti del Ministero del tesoro, la maggiorazione contrattuale del personale dirigente dello stesso Ministero;

se risponde a verità che i revisori dei conti nulla avrebbero osservato in ordine alla legittimità di continuare a corrispondere al personale dirigente della Cassa il pagamento del lavoro straordinario pur essendo venuti a conoscenza della ricordata sentenza del Consiglio di Stato che ha definito «promozioni» e non incarichi le nomine dei dirigenti stessi, ai quali, per contro, lo straordinario, a suo tempo, era stato concesso proprio in considerazione del fatto che gli incarichi non comportavano *status* perché non erano promozioni;

se risponde a verità che i revisori dei conti nulla avrebbero osservato in ordine alla legittimità di far operare sulla indennità di buonuscita l'indennità di incarico corrisposta ai dirigenti come mero pagamento per l'espletamento di un incarico particolare;

se, in conclusione, si intenda promuovere una approfondita inchiesta amministrativo-contabile su questo complesso di elementi per accertare, tra l'altro, se si tratti soltanto di palesi violazioni di norme di comportamento e di etica professionale o se ricorrano gli estremi di fattispecie diverse e di diversa natura, e se, in quest'ambito, ritengano di porre in essere gli atti opportuni per ristabilire, in via amministrativa, un minimo di attendibilità ed affidabilità nell'organo di controllo della Cassa per il Mezzogiorno. (3-00612)

ZANFAGNA, VALENSISE, TATARELLA, LO PORTO E BAGHINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere:

quali provvedimenti ha adottato in relazione alla esecuzione di una decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, la 849 del 1983, che ha definitivamente sancito la completa illegittimità della normativa in base a cui sono avvenute tutte le promozioni a livelli dirigenziali alla Cassa per il Mezzogiorno dal 1979 ad oggi;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

i motivi che hanno consigliato lo stesso Ministro ad interporre appello rispetto ad una sentenza del TAR Lazio, la 1286 del 7 dicembre 1981, che già sanciva, e con argomentazioni e conseguenze certamente più blande di quelle decise dal Consiglio di Stato, la stessa illegittimità;

quali provvedimenti intenda adottare rispetto alla notizia fornitagli dal Sindacato nazionale CISNAL della Cassa secondo cui, anche a voler prescindere dalla illegittimità della normativa di base per le promozioni e dalla illegittimità della stessa applicazione della norma già in sé illegittima, gli atti di nomina conterrebbero dichiarazioni certificative inesatte per inesistenza dei documenti di riferimento, inesistenza confermata da una decisione dell'organo di amministrazione del 13 marzo 1980 che disponeva la redazione dei documenti inesistenti cui, per converso, si riferivano le dichiarazioni notificative predette;

quali provvedimenti intenda adottare rispetto ai contenuti sostanziali della ristrutturazione prevista dall'articolo 5 della legge n. 183 del 1976 che è stata posta in essere dai medesimi organi che tanta sensibilità legittimistica si sono visti riconoscere dal Consiglio di Stato;

quale valutazione e quali provvedimenti il Ministro intende adottare, anche e non esclusivamente in via politica, in presenza della continuazione sia dell'atteggiamento illegittimo sia delle dichiarazioni certificative inesatte da parte di organi collegiali, sia con riferimento alle più recenti norme previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

quali iniziative siano state autonomamente adottate al riguardo dall'organo di revisione contabile della Cassa una volta avuta la notizia della decisione del Consiglio di Stato predetta e se sia a conoscenza del fatto, e se lo ritenga legittimo, che l'organo di revisione contabile avrebbe preteso ed ottenuto il pareggiamento puntuale con gli onorari spettanti a presidente e consiglieri di amministrazione della stessa Cassa pur essendo gli stessi membri

dell'organo di revisione dipendenti dello Stato e magistrati contabili regolarmente retribuiti;

se ritenga possibile che il necessario ripristino delle condizioni di legalità nella Cassa per il Mezzogiorno, ripristino che riguarda il 95 per cento circa delle posizioni dirigenziali in essere, possa essere affidato agli stessi organi ed alle stesse persone che durante quattro anni di gestione hanno posto in essere un complesso tanto singolare di operazioni illegittime e se ritenga tale comportamento di per sé sufficiente a giustificare l'immediato ricorso alle disposizioni previste dall'articolo 15 del testo unico n. 218 del 1978 indipendentemente da quanto possa scaturire dal disegno di legge di riorganizzazione della Cassa annunciato dal Governo in sede di approvazione della legge n. 651 del 1983.

(3-00613)

MUSCARDINI PALLI E MARTINAT. —
Al Ministro della sanità. — Per sapere — considerato:

l'aumento di delitti e tragedie dovute ad una totale mancanza di servizio sanitario per malati psichici e alla confusione che la legge n. 180 ha causato;

che varie associazioni di genitori di malati psichici da anni protestano per la legge n. 180, ne chiedono la revisione, invocano servizi sul territorio e aiuto sanitario;

che al di là di tavole rotonde o interviste sul tema in oggetto manca una chiara impostazione del problema anche da parte del Ministro, in quanto a tutt'oggi non risultano presi provvedimenti per la modifica della n. 180 e per l'immediata soluzione dei gravi problemi dei malati psichici, problema che di giorno in giorno si aggrava — quanti morti dall'entrata in vigore della n. 180 ad oggi sono stati causati da malati psichici, quanti malati psichici sono state vittime volontarie o meno della loro malattia, quali regioni hanno effettivamente in funzione i servizi sul territorio, quanti malati ne

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

usufruiscono, quanti malati vivono in comunità-alloggio, quanti ospedali psichici sono tuttora funzionanti e quanti sono i ricoverati, in quali ospedali è effettivamente funzionante il reparto psichiatrico, quali provvedimenti si intendano immediatamente prendere in difesa della collettività, dei malati psichici, delle loro famiglie. (3-00614)

SANLORENZO, PISANI, MIGLIASSO, ALASIA E SOAVE. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, del bilancio e programmazione economica e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali criteri abbiano ispirato i riparti dei fondi FIO, in particolare per quanto riguarda le opere pubbliche riferite ai beni culturali del Piemonte.

Dalle notizie apparse di recente sugli organi di stampa risulta il mancato finanziamento dei seguenti progetti, riguardanti i cantieri già avviati nel 1983: Museo antichità di Torino, Castello di Venaria reale, Castello Racconigi, Galleria Sabauda, Armeria reale, Biblioteca reale, Archivio di Stato di Torino, nonché il blocco di attività relative ad altri interventi quali il restauro di antichi codici miniati della Biblioteca nazionale.

Se le notizie fossero confermate questo determinerebbe la sospensione e la chiusura immediata dei cantieri e provocherebbe gravissimi danni all'occupazione valutabile sul mancato lavoro per circa 600 unità specificamente addette. I mancati finanziamenti FIO inciderebbero inoltre sulla situazione già gravemente compromessa di disponibilità pubblica dei maggiori istituti culturali dell'area torinese dove altri prestigiosi istituti sono già oggi chiusi quali l'Accademia delle scienze e il castello di Agliè, e incombe la minaccia su Palazzo Reale e il Museo Egizio.

Gli interroganti richiedono pertanto l'immediata verifica delle notizie e del caso, un urgente riesame delle decisioni CIPE 1983 stante i danni al patrimonio culturale, all'occupazione e al già critico quadro generale economico piemontese.

(3-00615)

PEDRAZZI CIPOLLA, LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS, GAROCCHIO, VIOLANTE, GRANATI CARUSO, BALBO CECARELLI, POLLICE E GARAVAGLIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso:

che delegazioni di parlamentari e consiglieri regionali in visita al carcere di San Vittore e una petizione firmata da molti detenuti dello stesso istituto hanno posto all'attenzione delle autorità competenti il caso del detenuto Brivitiello Angelo, affetto da una malattia che lo sta portando alla cecità;

che il detenuto è a San Vittore dal 20 ottobre 1983, data in cui è stato arrestato per reati comuni -:

se al Brivitiello, alla data di ingresso al carcere, non era stata rilevata la malattia che già oggi lo ha reso quasi cieco;

se lo stesso è stato sottoposto, nel periodo della detenzione, a visita specialistica;

se è stato finalmente ricoverato in struttura sanitaria specializzata, da quando, con quale diagnosi e cura.

Per sapere, inoltre, se risponda al vero che il centro clinico di San Vittore non si avvale di uno specialista in oculistica, ritenendo sufficiente l'apporto di uno specializzando.

Per conoscere, infine, le misure che intende prendere perché a tutti i detenuti venga assicurata una assistenza sanitaria idonea a garantirne la difesa della salute. (3-00616)

POLI BORTONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

in base a quali criteri di valutazione il dottor Gaetano Grimaldi, capo della segreteria particolare del ministro Nicolazzi, da primo dirigente del Ministero

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

è stato direttamente proposto per la promozione, e promosso, a dirigente generale, mentre nella riunione del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici, tenuta il 17 dicembre 1983, non erano stati ritenuti idonei i titoli del dottor Grimaldi nemmeno per la promozione a dirigente superiore;

in base, ancora, a quali criteri l'ingegner Silvano Costa, promosso dirigente superiore nella già citata seduta del consiglio di amministrazione del 17 dicembre 1983, con decorrenza dal 1° gennaio 1984, ancor prima che il Ministro firmasse il decreto di promozione, sia stato proposto al Consiglio dei ministri per la promozione, e promosso, a dirigente generale, senza che il dottor Costa abbia fatto un sol giorno di permanenza nel grado intermedio di dirigente superiore;

se i sindacati siano intervenuti per stigmatizzare tale comportamento del Ministro o abbiano preferito rifugiarsi in un silenzio che assume la veste della omertà;

se non ritengano che tali «promozioni agevolate», che possono configurarsi chiaramente come «clientelari», danneggino non solo le legittime aspettative di chi, ricoprendo da diversi anni il ruolo di dirigente superiore, si è sentito leso nei propri diritti, ma offuschino anche l'immagine di «moralizzazione» cui questo Governo pretenderebbe di ispirarsi. (3-00617)

RINDONE, VIOLANTE, BOTTARI, MACIS E MANNINO ANTONINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che alcuni giornali hanno dato notizia della richiesta avanzata dal Ministro di grazia e giustizia, al Consiglio superiore della magistratura, di acquisire gli atti relativi alla nota inchiesta su alcuni uffici giudiziari della procura di Catania e della relativa polemica insorta tra Ministero e Consiglio superiore della magistratura a proposito delle responsabilità per i gravi ritardi sulla mancata trasmissione di tali atti —:

se e in quale data è stata avanzata da parte del Ministero tale richiesta e, in caso affermativo, su quali uffici ricade la responsabilità degli eventuali gravi ritardi che, data la natura e la delicatezza dell'argomento, non possono essere giustificati semplicisticamente con i soliti «motivi di ordine tecnico»;

se non ritenga di dover procedere con particolare solerzia e sollecitudine all'acquisizione di tali atti e al loro esame per le necessarie misure che eventualmente il caso richiede.

Gli interroganti fanno presente la urgente necessità di garantire piena efficienza ed assoluta limpidezza agli organi della giustizia a Catania, a fronte di una situazione di estrema gravità di cui l'assassinio mafioso del giornalista Giuseppe Fava rappresenta il più recente, inquietante episodio. (3-00618)

* * *

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1984

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - considerato:

il continuo aumento di giovani vite stroncate dalla droga e di delitti causati da drogati;

che la situazione è stata lasciata talmente degenerare che siamo al punto in cui madri disperate uccidono i loro figli drogati;

il fallimento del metadone che i più moderni studi identificano come sostanza che porta essa stessa all'assuefazione;

che la difesa della collettività non può essere rimandata oltre, ma che necessitano provvedimenti urgentissimi, chiari e decisi, auspicati da tutta la popolazione ormai coinvolta nel problema -

se considera questo problema prioritario per gravità e quali direttive intenda dare ai vari dicasteri interessati.

(2-00251) « MUSCARDINI PALLI, SERVELLO ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere gli orientamenti del Governo - premessa la necessità di definire in concreto le questioni di seguito indicate con la politica generale dei trasporti e delle comunicazioni - in ordine allo stato intollerabile nel quale è posto il sistema di comunicazioni stradali tra Livorno e Civitavecchia, essendo questo tratto ancora non realizzato con le caratteristiche di scorri-

mento veloce proprie delle grandi strade di comunicazione nazionale di cui la stessa Aurelia è la più rilevante anche dal punto di vista delle comunicazioni inter-uzionali; stato intollerabile così come hanno anche di recente sottolineato le amministrazioni locali interessate, e tutte le forze politiche, produttive e sindacali.

In particolare si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo ha predisposto e quali intende predisporre per risolvere tale stato di cose, considerati il costo in vite umane, in disagi per la popolazione, i costi economici impropri per il trasporto di persone e merci ed inoltre considerato il grave danno che viene provocato all'espansione ed allo sviluppo dell'intero territorio interessato, nonché di poli di servizi e di produzione lungo la costa e di grande importanza, come, ad esempio, il porto di Livorno ed il nucleo industriale di Piombino.

L'interpellante chiede altresì di conoscere con quali mezzi il Governo intende agire:

a) per recuperare lentezze e ritardi che si lamentano nell'attuazione delle opere previste in un primo programma parziale di finanziamento per poco più di 100 miliardi, già di per sé inadeguato alle esigenze prospettate ed ora compromesse per tali lungaggini;

b) in ordine alle prospettive immediate per il completamento dell'opera, quale programma concreto di spese il Governo intende predisporre e con quali priorità anche su indicazioni regionali il Governo intende graduare i suoi interventi in materia nell'ambito del territorio della regione Toscana.

(2-00252)

« LABRIOLA ».